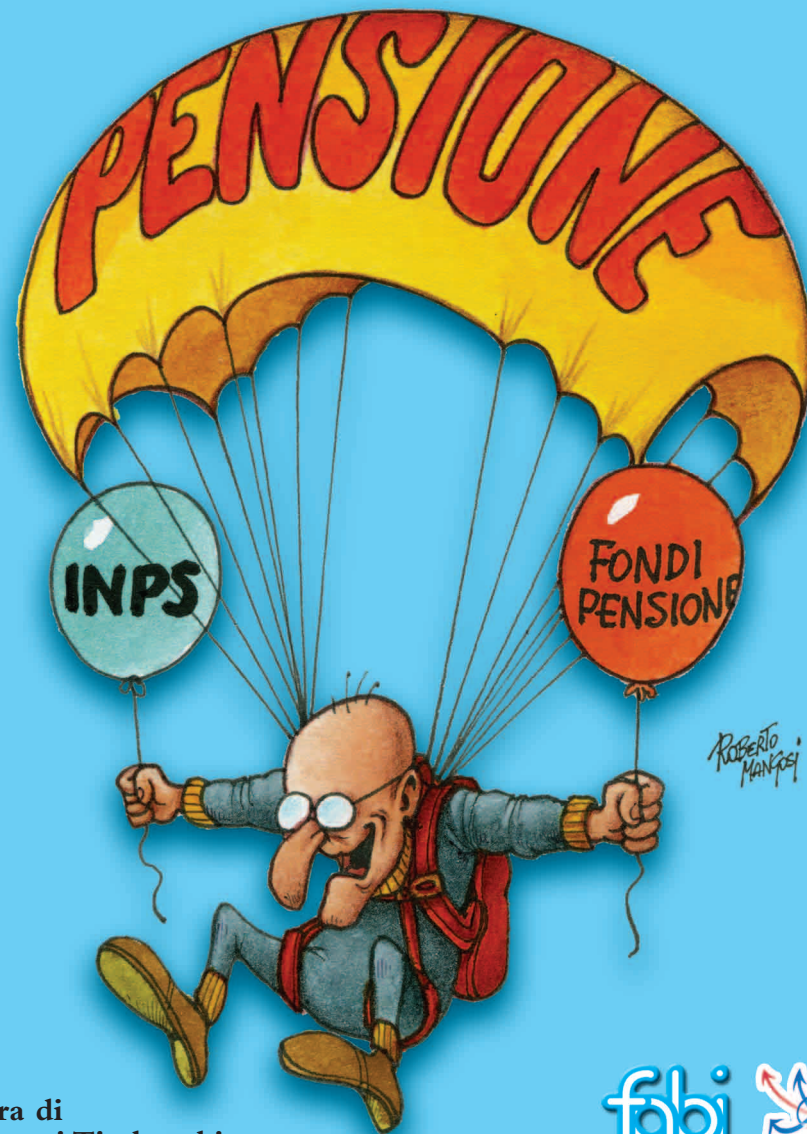




L'ABC DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'ABC della previdenza sociale



fabi

Federazione Autonoma Bancari Italiani
via Tevere, 46
00198 ROMA
www.fabi.it

(Prezzo al pubblico € 15,00)



Centro Studi Sociali
Pietro Desiderato

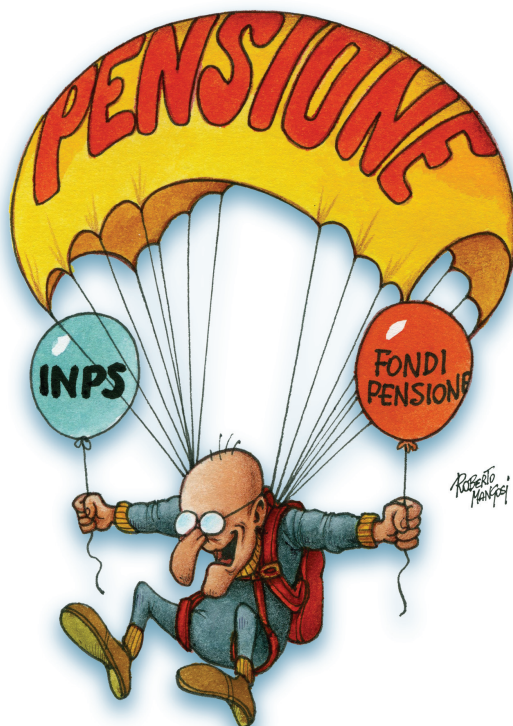


a cura di
Giovanni Tiraboschi



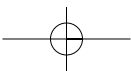
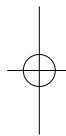
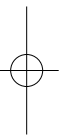
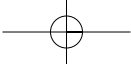
L'ABC della previdenza sociale

a cura di
Giovanni Tiraboschi



fabri







PREFAZIONE

Il Centro Studi “Pietro Desiderato” ha dato corpo all’idea del Coordinamento Nazionale dei Pensionati ed Esodati di predisporre una pubblicazione sulla previdenza.

Negli ultimi anni gli interventi del legislatore, effettuati a più riprese, hanno modificato in profondità tutta la materia.

È stata, pertanto, molto avvertita la necessità di mettere a disposizione dei Dirigenti sindacali uno strumento aggiornato, completo e ordinato che consenta una visione d’insieme dell’attuale quadro normativo di riferimento.

L’opera è di indubbio interesse per le lavoratrici ed i lavoratori in servizio, spesso in difficoltà a districarsi in una giungla di norme, ma si rivolge anche ai pensionati ed esodati.

Il linguaggio è alla portata di tutti ed il testo è corredato da tabelle ed esempi, cosicché chiunque potrà comprendere con chiarezza i trattamenti previdenziali ed i meccanismi che li regolano.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai trattamenti assistenziali, a favore di persone svantaggiate o diversamente abili.

Lo sforzo compiuto dalla nostra Organizzazione - indubbiamente - è stato notevole, ma la fatica è sempre ben ripagata quando offre un valido supporto al lavoro di quanti si adoperano - a tutti i livelli - per offrire consulenza ed aiuto agli iscritti ed a tutti quei lavoratori che ne hanno bisogno.

Fare qualcosa per gli altri, per i più deboli, senz’alcun tornaconto che non sia il piacere di dare e di spendersi gratuitamente e senza risparmio di energie.

Il valore del “fare sindacato” è anche questo.

Un particolare e caloroso ringraziamento vogliamo rivolgere all’autore dei testi, Giovanni Tiraboschi, già Direttore Nazionale del Patronato ACLI ed esperto di chiara fama, la cui professionalità ed esperienza assicurano alla presente pubblicazione autorevolezza e rigore scientifico.

Il Centro Studi Sociali
“PIETRO DESIDERATO”

LA SEGRETERIA NAZIONALE
F.A.B.I.

Supervisione editoriale: **Lodovico Antonini**

Editing: **Mariapaola Diversi**

Disegni: **Roberto Mangosi**

Finito di stampare nel mese di Marzo 2009

presso **Essetre Roma srl**

Via Giulia di Colloredo 10, 00152 - Roma

Grafica: **alexiamasi studiografico**

www.studiomasi.com

ORIGINI E PRINCIPALI TAPPE DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO



Le assicurazioni sociali, come comunemente è denominato il complesso della normativa che forma il sistema previdenziale, sorsero alla fine del 1800, nel pieno fervore delle dispute che si erano accese attorno alla “questione sociale”. Esse nacquero più come concessione delle classi dirigenti anziché come conquista dei lavoratori, ed è per questo che i rappresentanti dei lavoratori non videro di buon occhio la loro nascita, poi-

ché a loro appariva tale da attenuare la combattività dei lavoratori nella lotta ingaggiata per conseguire sostanziali e non effimeri miglioramenti delle condizioni di lavoro.

La giustificazione delle assicurazioni sociali sta nei rischi che gravano sul “lavoro” che, com’è noto, assieme al “capitale” è un fattore della produzione. Tali rischi sono la perdita totale o parziale della capacità lavorativa derivante da infor-



tunio sul lavoro, o dalla vecchiaia, o ancora dall'invalidità. Il costo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è interamente a carico del datore di lavoro, atteso che questo rischio è completamente legato all'attività lavorativa. Per l'assicurazione vecchiaia e invalidità la legge, invece, suddivide l'onere assicurativo tra datore di lavoro e lavoratore, in ragione del fatto che trattasi di eventi l'uno naturale, quello della vecchiaia, e l'altro, quello dell'invalidità, dipendente solo in parte dall'attività lavorativa, mentre per l'altra parte è connesso alla costituzione fisica del lavoratore, alla sua condotta, alle sue abitudini, ecc.

Il primo intervento in campo pensionistico fu la Legge 17 luglio 1898, n. 350, che creava la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, trasformata poi in Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e, successivamente, in Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). La legge suddetta istituiva l'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità; per incentivarne l'iscrizione, che era facoltativa, lo Stato concedeva agli iscritti un contributo.

L'iscrizione alla predetta assicurazione pensionistica fu gradualmente resa obbligatoria per alcune categorie di lavo-

ratori quali, ad esempio, gli agenti dei pubblici servizi di trasporto. In seguito, considerati gli scarsi risultati ottenuti dal regime facoltativo, con il Decreto Legge 21 aprile 1919, n. 603, venne istituita *l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia*.

Nello stesso anno, al fine di porre un qualche rimedio alle conseguenze della grave crisi occupazionale apertasi subito dopo il primo conflitto mondiale, con il Decreto Legge 19 ottobre 1919, n. 2214, venne istituita *l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria*, la cui gestione venne affidata alla Cassa che già gestiva l'assicurazione invalidità e vecchiaia. Qualche anno dopo, nel 1927, venne creata *l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi* e si completa così il quadro delle assicurazioni gestite dall'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tre predette assicurazioni, pur essendo gestite da un unico ente, soggiacevano a legislazioni diverse emanate in epoche successive e ciò non era privo di inconvenienti. Urgeva porvi rimedio e ciò venne fatto con il Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il quale riunì in un'unica legge le varie norme sulla previdenza, modificandole e coordinando-



le. Questa legge abrogò l'intera legislazione precedente; lasciò in vigore solo i regolamenti, in attesa dell'emanazione di un nuovo regolamento unico per l'applicazione dello stesso Decreto n. 1827. L'unificazione in un testo unico della normativa previdenziale creò indubbi vantaggi di praticità e semplicità non solo per i lavoratori e i datori di lavoro, ma anche per lo stesso Istituto che gestiva le assicurazioni previdenziali.

Il testo unico del 1935, se da un lato coordinava e semplificava le norme preesistenti, dall'altro manteneva quasi del tutto immutata la sostanza delle singole assicurazioni. Immutate rimanevano le tabelle delle contribuzioni e, di conseguenza, invariate restavano pure le prestazioni; la misura delle pensioni, assegni e indennità, essendo rimaste ferme alle basi finanziarie del 1919, risultavano sempre meno adeguate alle reali necessità dei lavoratori. Solo nel 1939 fu varata una riforma che era divenuta oramai indilazionabile; la legge di riforma (D.L. 14 aprile 1939, n. 636, entrato in vigore il 1° maggio dello stesso anno), varata alla vigilia del secondo conflitto mondiale, non esplicò significativi ed apprezzabili effetti a favore dei lavoratori. Le novità essenziali della riforma furono:

- l'istituzione della pensione di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli assicurati;
- la soppressione dell'assicurazione maternità e l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità;
- la riduzione dei limiti di età, sia ai fini dell'obbligo assicurativo che del diritto alla pensione, a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
- l'aumento della misura dei contributi e la conseguente elevazione dell'importo delle prestazioni, con modifica del metodo di calcolo delle pensioni.

Le vicende economiche connesse alla guerra non solo resero in breve tempo del tutto irrisorie le migliorie introdotte dal Decreto del 1939, ma peggiorarono il rapporto, peraltro già sfavorevole, tra importo delle prestazioni previdenziali e costo della vita. Un primo intervento tampone venne attuato con il D.L. 18 marzo 1943, n. 126, che concesse un aumento del 25% delle pensioni, al quale si affiancò l'aumento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia. Ulteriori provvedimenti di emergenza per far fronte al rapidissimo aumento del costo della vita, che testi-

monia un veloce processo di svalutazione della moneta, furono emanati nel 1945, 1947 e 1949; questi provvedimenti, concedendo aumenti pressoché uguali per tutti, determinò un livellamento dei trattamenti pensionistici che, se era accettabile in un breve periodo, nel quale la necessità preminente era quella di sopravvivere, non poteva costituire permanente assetto di un sistema pensionistico, il cui fine era di garantire un importo delle prestazioni pensionistiche proporzionato alla contribuzione versata ed adeguato alle esigenze di vita.

Un riassetto qualitativo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si ebbe con la Legge 4 aprile 1952, n. 218, la quale riportò le pensioni ad importi strettamente proporzionali alla contribuzione versata, ripristinando un criterio di giustizia distributiva fra i pensionati: a maggiore contribuzione, maggiore pensione. Tale criterio fu temperato dall'istituzione dei *minimi di pensione*, aventi la finalità di dare un aiuto a coloro che, in relazione ad esigui versamenti contributivi, avrebbero avuto diritto a pensioni di importo troppo basso. Per il finanziamento dell'integrazione al minimo, fu creato il

“*Fondo adeguamento pensioni*”, alimentato da speciali contributi, distinti da quelli ordinari versati con le cosiddette *marche*, il cui importo era determinato in percentuale sulla retribuzione.

Altri interventi legislativi del 1958, 1962 e 1965 non apportarono sostanziali innovazioni al sistema pensionistico, ma furono principalmente finalizzati ad aumentare le pensioni ed i minimi di pensione. In particolare, la Legge 903 del 21 luglio 1965 istituì, accanto al Fondo di adeguamento, il *Fondo sociale*, al quale fu posto a carico il trattamento pensionistico di base, quantificato in 12.000 lire mensili per 13 mensilità.

Profonde e nuove innovazioni furono apportate al sistema pensionistico dalle leggi emanate nel 1968 e 1969. La Legge 18 marzo 1968, n. 238, ed il relativo Decreto Presidenziale Delegato 27 aprile 1968, n. 488, introdussero il sistema *retributivo* di calcolo della pensione, che fu poi confermato e migliorato dalla Legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale, tra l'altro:

a) istituì la *pensione sociale*, non legata a versamenti assicurativi e destinata ai cittadini ultra sessantacinquenni privi di trattamenti pensionistici e con redditi esigui;



b) riunita, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la vecchia assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il Fondo adeguamento pensioni in un unico fondo denominato “*Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti*”.

Il *Fondo sociale* è stato mantenuto in vita dalle leggi del 1968 e 1969, con le medesime funzioni originariamente attribuitegli, mutando però il sistema di finanziamento. Tranne un breve periodo iniziale, terminato il 31 dicembre 1975, durante il quale è stato alimentato da un contributo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il *Fondo sociale* viene finanziato unicamente dallo Stato, il quale si è assunto, indiscriminatamente per tutti i pensionati, l'onere delle prime 12.000 lire di pensione mensile.

Tra il 1957 ed il 1966, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata estesa a tre grandi categorie di lavoratori autonomi, e cioè:

- ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con la Legge 27 ottobre 1957, n. 1047;
- agli artigiani con la Legge 4 luglio 1959, n. 463;
- ai commercianti con la Legge 22 luglio 1966, n. 613.

La Legge 5 novembre 1968, n. 1115, ha

esteso ai lavoratori le prestazioni della Cassa integrazioni guadagni ed ha conferito una particolare flessibilità alle vigenti istituzioni previdenziali, che consente appropriati interventi a favore di aziende e lavoratori, nell'ipotesi di crisi aziendali o di settori della produzione industriale.

Gli anni '70 e '80 sono costellati da diversi provvedimenti legislativi che non possono dirsi riformatori del sistema pensionistico; in effetti, le varie leggi hanno avuto come fine primario la riduzione della spesa pensionistica. Di questo periodo meritano di essere menzionati i due seguenti provvedimenti:

- la Legge 9 dicembre 1977, n. 903, dal titolo “parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”, che vieta qualsiasi discriminazione tra i due sessi e che estende il diritto alla pensione superstiti anche al marito, poiché fino ad allora, alla morte della moglie lavoratrice o pensionata, al marito non spettava alcuna pensione;
- la Legge 12 giugno 1984, n. 222, che riforma il pensionamento per invalidità; sostituisce la pensione di invalidità con due prestazioni: “l'assegno di invalidità” e la “pensione di inabilità”.



Come si vedrà in seguito, l'assegno di invalidità spetta a chi ha una parziale riduzione della capacità di lavoro, mentre la pensione di inabilità è riservata a chi si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I provvedimenti finalizzati alla riduzione della spesa pensionistica continuano anche negli anni '90. Ad esempio, la Legge 14 novembre 1992, n. 438, sospende per più di un anno (dall'ottobre 1992 al dicembre 1993) la concessione della pensione di anzianità, ed il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e la successiva Legge 23 dicembre 1994, n. 724, elevano gradualmente sia l'età pensionabile, che dai 55 e 60 anni passa a 60 e 65 anni rispettivamente per le donne e per gli uomini, sia i requisiti minimi di contribuzione, che vengono portati da 15 a 20 anni. L'anno successivo, dopo anni di dibattiti ed accese discussioni, viene varata, con il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la "previdenza complementare".

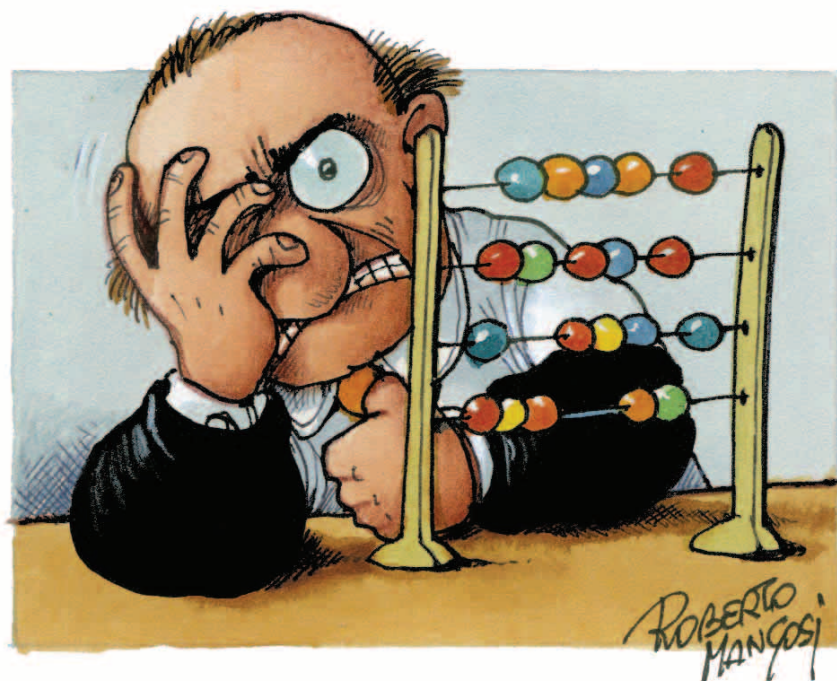
Si arriva, quindi, alla cosiddetta riforma Dini, che si avrà modo di vedere nei dettagli trattando dei singoli trattamenti pen-

sionistici. Ora si sottolinea semplicemente che la Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha inciso sostanzialmente sul sistema pensionistico con l'introduzione del metodo "contributivo" di calcolo delle pensioni; un metodo che ridurrà di molto l'importo dei trattamenti pensionistici. Infatti, mentre il metodo "retributivo" determina la misura della pensione sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi anni della vita lavorativa, quello "contributivo" prende a base del calcolo della pensione la contribuzione dell'intera vita lavorativa. Il prevedibile consistente abbassamento degli importi dei trattamenti pensionistici, che consegue al metodo di calcolo "contributivo", rende necessario assicurarsi una seconda pensione e, quindi, la Legge 335 del 1995 ha anche apportato parecchie e sostanziali modifiche alla legislazione sulla "previdenza complementare", al fine di renderla più conveniente e, pertanto, più appetibile.

I provvedimenti legislativi successivi alla riforma Dini sono per buona parte tuttora vigenti e, quindi, se ne parlerà nell'esaminare le singole prestazioni del sistema pensionistico.



METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI



I sistemi di calcolo delle pensioni attualmente in vigore sono due: il “*contributivo*”, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1996, ed il “*retributivo*” che, come si è già visto nel paragrafo precedente, è stato introdotto dal DPR 27 aprile 1968, n. 488; a questo se ne aggiunge un terzo, che è denominato “*misto*”. Le pensioni vengono liquidate:

a) interamente con il sistema *contribu-*

tivo per coloro che al 31 dicembre 1995 erano privi di anzianità contributiva; in altri termini, il sistema *contributivo* opera per i lavoratori che si sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente alla predetta data;

b) interamente con il sistema *retributivo* per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, ossia 936



contributi settimanali;

c) con entrambi i sistemi per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione; si applica il sistema *retributivo* per l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 e quello *contributivo* per la contribuzione relativa a periodi di attività successivi al 31 dicembre 1995.

POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

La Legge 335 del 1995 dava la possibilità di optare per la liquidazione della pensione con il sistema *contributivo*, anziché con quello *retributivo* o *misto*; questa possibilità era riservata a coloro che al 31 dicembre 1995 erano titolari di una posizione contributiva di qualsiasi entità: superiore o anche inferiore ai 18 anni. L'opzione era esercitabile dopo aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 nel sistema *contributivo*, ossia successivi al 31 dicembre 1995; quindi l'opzione, che era consentita anche ai superstiti, non poteva essere esercitata prima del 1° gennaio 2001, atteso che il sistema *contributivo* è entrato in vigore il 1° gennaio 1996.

L'art. 69 della Legge n. 388 del 23 di-

cembre 2000 aveva posticipato la decorrenza dell'applicazione della predetta possibilità di opzione al 1° gennaio 2003; il D.L. n. 158 del 2001 ha riportato la decorrenza dell'applicazione dell'opzione per il sistema *contributivo* al 1° gennaio 2001, apportando però alcune modifiche che penalizzano l'importo della pensione.

Il D.L. 355 del 28 settembre 2001 ha ulteriormente modificato la possibilità di opzione di cui si sta parlando, limitandola a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; ha disposto, inoltre, la non utilizzabilità, per la determinazione dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, della contribuzione versata presso altri enti previdenziali e non trasferita o ricongiunta all'Inps.

La valutazione dell'opportunità di avvalersi dell'opzione per il sistema di calcolo *contributivo* deve, ovviamente, essere fatta per ogni singolo caso; i Patronati possono aiutare in tale valutazione facendo il confronto fra i due calcoli, quello *misto* e quello interamente *contributivo*. La convenienza ad avvalersi dell'opzione è sempre stata alquanto scarsa ed oggi lo è ancor di più,



poiché, come si vedrà, l'età pensionabile, stabilita in origine a 57 anni sia per le donne sia per gli uomini, dal 2008 è stata elevata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.

IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

Gli elementi del calcolo *contributivo* della pensione sono il montante individuale e il coefficiente di trasformazione. L'importo della pensione annua si determina moltiplicando il montante individuale maturato dal lavoratore per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data di morte nel caso di pensione ai superstiti dell'assicurato. Nel caso di morte di pensionato, l'importo della pensione è già stato determinato, ed ai superstiti spetta una quota percentuale dell'ammontare della pensione maturato alla data di morte.

La determinazione del montante richiede di:

- individuare la base imponibile annua, che è data per i lavoratori dipendenti dalla retribuzione e per i lavoratori autonomi dal reddito;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la

base imponibile annua, ossia la retribuzione per i lavoratori dipendenti ed il reddito per gli autonomi, per l'aliquota di computo, che è del 33 per cento per i lavoratori dipendenti e del 20 per cento per i lavoratori autonomi;

- determinare il montante dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione, risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (Pil), appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, la contribuzione annuale si rivaluta, in ragione del predetto tasso annuo di capitalizzazione, su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno in cui viene effettuata la rivalutazione.

Il coefficiente di trasformazione:

- è stabilito in relazione all'età dell'assicurato al momento di decorrenza della pensione o della morte, a partire dall'età di 57 anni;

- ai trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore ai 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato), si applica il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti con 57 anni di età;
- per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione o la data di morte (veda si tabella 1). Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6 dodicesimi della differenza tra il coefficiente dei 59 anni (5,006 per cento) e quello dei 58 anni (4,860 per cento), che è pari a 0,876, ossia 0,146 per 6 mesi; il coefficiente di trasformatio-

ne da applicare sarà pertanto pari a 5,736, in pratica il coefficiente dei 58 anni di età che è 4,860, maggiorato della predetta differenza che è 0,876.

IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO

Il calcolo *retributivo* commisura l'importo del trattamento pensionistico all'anzianità contributiva posseduta alla data della sua decorrenza ed alle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro. È stato introdotto dal DPR n. 488 del 1968 ed inizialmente agganciava la pensione al 65 per cento delle ultime retribuzioni; con interventi legislativi successivi, tale aggancio è stato portato prima al 74 per cento ed infine, dal 1976, all'80 per cento.

Si è già precisato che il sistema di calcolo *retributivo* si applica parzialmente, ossia solo in rapporto alla contribuzione antecedente al 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, mentre per la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 in poi, opera il sistema *contributivo*; viene, invece, interamente liquidata con il metodo *retributivo* la pensione di coloro che nel dicembre 1995 avevano un'anzianità con-



METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

tributiva pari o superiore a 18 anni.

L'Inps ha precisato che ai fini del raggiungimento dei 18 anni di contribuzione vanno computati, oltre a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, da ricongiunzione), anche:

- i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ancorché non utilizzabili in sede di prima liquidazione della pensione (circ. 180/96);
- i contributi versati all'estero (circ. n. 123/96). Conserva il diritto al calcolo *retributivo* pure il lavoratore che al 31 dicembre 1995 ha esclusivamente contribuzione estera pari o superiore a 18 anni e la contribuzione in Italia è relativa a periodi successivi a tale data;
- i contributi figurativi riconosciuti ai sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa, con un riconoscimento di invalidità superiore al 74 per cento (msg. n. 127/2003). A queste categorie vengono accreditati, a loro richiesta, 2 mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di 5 anni di contribuzione, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso amministrazioni pubbliche o aziende pri-

vate, o anche presso cooperative.

Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 503/92, l'importo della pensione risulta composto di due quote:

- **quota A**, commisurata alla contribuzione maturata al 31 dicembre 1992 e calcolata sulla media delle ultime retribuzioni antecedenti la decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile è data dalla media degli ultimi 5 anni di retribuzione per i lavoratori dipendenti e da quella degli ultimi 10 anni di reddito per i lavoratori autonomi. L'importo di questa quota si ottiene rivalutando le retribuzioni pensionabili in base ai coefficienti indicati nella tabella 2 e moltiplicando la retribuzione media settimanale per il numero dei contributi maturati al 31 dicembre 1992 e per l'aliquota di rendimento. Questa aliquota è del 2 per cento per ogni anno di anzianità contributiva per la quota di retribuzione pensionabile che non eccede il tetto, il cui importo è indicato nella tabella 3; per la parte di retribuzione eccedente il tetto pensionabile, si hanno aliquote di rendimento inferiori, che sono riportate nella tabella 4.



- **quota B**, rapportata alla contribuzione acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi. La retribuzione pensionabile è data dalla media della somma delle seguenti retribuzioni:

- a)** retribuzione relativa alla contribuzione delle ultime 260 settimane (5 anni); si prendono in considerazione le ultime 260 settimane retribuite e, pertanto, queste non necessariamente coincidono con i 5 anni di calendario antecedenti la decorrenza della pensione, ma possono essere collocate in un arco di tempo più lungo;
- b)** retribuzione relativa a metà della contribuzione esistente nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995;
- c)** 66,6 per cento della retribuzione relativa alla contribuzione accredita-

ta nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 alla decorrenza della pensione. L'importo di questa quota si ottiene rivalutando le retribuzioni pensionabili in base ai coefficienti indicati nella tabella 2 e moltiplicando la retribuzione media settimanale per il numero dei contributi maturati al 31 dicembre 1992 e per l'aliquota di rendimento, che è del 2 per cento fino al tetto pensionabile, il cui importo è indicato nella tabella 3; per la quota di retribuzione eccedente il tetto pensionabile, si hanno aliquote di rendimento inferiori, che sono riportate nella tabella 4.

L'importo complessivo lordo annuo della pensione è dato dalla somma delle due quote; dividendo per 13 l'importo annuo si ha l'importo mensile.



SINTESI SCHEMATICA

METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Per i lavoratori dipendenti e autonomi sono in vigore i seguenti sistemi di calcolo delle pensioni:

SISTEMA DI CALCOLO

Contributivo	nessun contributo al 31/12/95; inizio lavoro e assicurazione dall'1/1/1996 in poi
Retributivo	almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995; 936 settimane di contributi da lavoro dipendente e autonomo
Misto	anzianità contributiva inferiore a 18 anni (ossia, meno di 936 settimane) al 31/12/1995

Opzione per il contributivo

Consentita a coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 dopo il 31/12/1995, ossia nel sistema contributivo

Calcolo contributivo

L'importo della pensione viene determinato sulla base della contribuzione dell'intera vita lavorativa

Calcolo retributivo

L'importo della pensione viene calcolato sulle retribuzioni degli ultimi anni della vita lavorativa

Calcolo misto

L'importo della pensione viene calcolato con il sistema retributivo in relazione ai contributi versati fino alla data del 31/12/1995, e con il sistema contributivo in rapporto ai contributi versati dall'1/1/1996 in poi

PENSIONE DI VECCHIAIA



Il Decreto Legislativo 503 del 30 dicembre 1992 può essere considerato il provvedimento legislativo che ha avviato la riforma delle pensioni, partendo proprio da quella di vecchiaia, per la quale ha elevato gradualmente sia l'età pensionabile, sia il requisito contributivo.

L'età pensionabile, che fino al 31 dicembre 1992 era per i lavoratori dipendenti di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, è stata portata, con un'e-

levazione graduale dal gennaio 1994 a raggiungere, con effetto dal 1° gennaio 2000, quella già in vigore per i lavoratori autonomi, ossia 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Il requisito assicurativo e contributivo, che era di 15 anni, partendo dal gennaio 1993 e con una gradualità di 1 anno ogni biennio, è stato elevato a 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 2001.

La Legge 335 dell'8 agosto 1995 ha in-



trodotto il sistema *contributivo*; con l'introduzione di questo nuovo sistema di calcolo, l'importo delle pensioni viene determinato, in relazione alla posizione contributiva posseduta dall'assicurato al 31 dicembre 1995, con le seguenti metodologie:

a) sistema *retributivo* – continueranno a ricevere la pensione interamente calcolata col precedente sistema di calcolo, ossia quello *retributivo*, coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (936 contributi settimanali);

b) sistema *misto* – avranno una pensione calcolata con il sistema *retributivo* relativamente ai contributi temporalmente antecedenti il 1° gennaio 1996, e calcolata invece con il sistema *contributivo* in relazione ai contributi temporalmente collocati da quest'ultima data in poi;

c) sistema *contributivo* – riceveranno la pensione interamente calcolata col nuovo sistema di calcolo, ossia quello *contributivo*, coloro che hanno iniziato l'attività, e di conseguenza si sono iscritti all'assicurazione pensionistica, successivamente al 31 dicembre 1995.

Ulteriori modifiche alla normativa ri-

guardante la pensione di vecchiaia, ma anche a quella di anzianità, sono state apportate dalla Legge 247 del 24 dicembre 2007, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 concordato dal Governo con le parti sociali.

3.1 LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

I requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia sono, a seguito delle modifiche introdotte dai vari interventi riformatori, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, i seguenti:

a) età pensionabile: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini;

b) anzianità assicurativa e contributiva: 20 anni di assicurazione e 20 anni di contribuzione (1.040 contributi settimanali). L'anzianità di assicurazione è data dal periodo di calendario, anche non coperto da contribuzione, intercorrente dalla data del primo contributo assicurativo versato e la data in cui si misura l'anzianità assicurativa;

c) cessazione dell'attività lavorativa subordinata: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è richiesta anche per coloro che prestano attività lavorativa



subordinata all'estero, sia in paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale, sia in paesi che non hanno stipulato alcun accordo con l'Italia. L'attività di lavoro autonomo può continuare.

Lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni di età

Le lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni di età hanno diritto ad un aumento della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto per ogni anno di lavoro fino al compimento dei 65 anni (il rendimento è del 2% ogni anno; sale, quindi al 2,5%). L'incremento della percentuale di rendimento viene concesso fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi. La lavoratrice che intende proseguire l'attività lavorativa dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, deve:

- **se ha già 40 anni di contributi**, comunicare tale intenzione alla propria azienda e all'Inps almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia;
- **se non ha ancora 40 anni di contributi**, comunicare l'intenzione di proseguire il lavoro solo alla propria

azienda almeno 6 mesi prima di compiere l'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia, né deve aver presentato domanda di pensione.

Deroghe ai requisiti generali Non vedenti

Per i lavoratori non vedenti, la Legge 218 del 1952 fissa.

- l'età per la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti a 50 anni per le donne e a 55 per gli uomini, e per i lavoratori autonomi a 55 per le donne e 60 per gli uomini;
- il requisito contributivo a 10 anni, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi.

Possono beneficiare di questi requisiti ridotti i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo; ne possono beneficiare anche quelli che sono divenuti ciechi dopo l'inizio dell'assicurazione, a condizione che facciano valere almeno 10 anni di contribuzione per lavoro svolto dopo l'insorgenza della cecità.

Per i lavoratori non vedenti – affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali correzioni –



PENSIONE DI VECCHIAIA

che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i requisiti in vigore al 31 dicembre 1992:

- età per i lavoratori dipendenti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, e per i lavoratori autonomi di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini;
- almeno 15 anni di contributi.

Lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%

Si tratta di una deroga riservata solo ai lavoratori dipendenti riconosciuti dall'Inps invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Per questi lavoratori dipendenti, l'età pensionabile resta fissata ai livelli del 31 dicembre 1992, cioè 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

Mobilità lunga

Il requisito dei 55 e 60 anni di età, rispettivamente per le donne e per gli uomini, resta fermo anche per i lavoratori posti in mobilità lunga.

Lavori usuranti

L'età pensionabile viene anticipata di 2 mesi per ogni anno di occupazione in lavori usuranti, svolti dopo il 23 settem-

bre 1993 per almeno un anno continuativo; l'anticipazione può raggiungere il massimo di 60 mesi. Sono irrilevanti i periodi di lavoro usurante effettuati prima del 23 settembre 1993.

Il requisito contributivo di 20 anni viene ridotto di 1 anno ogni 10 anni di occupazione in attività usuranti; la riduzione può raggiungere il massimo di 24 mesi.

Deroghe al requisito di assicurazione e di contribuzione

Si precisa, anzitutto, che queste deroghe trovano applicazione, **per quanto riguarda i bancari**, anche nei fondi sostitutivi e per l'assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia.

Conservano il requisito dei 15 anni di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali):

1) i lavoratori dipendenti o autonomi che al 31 dicembre 1992

a) avevano già maturato il requisito di 15 anni di contributi obbligatori, figurativi, volontari, nonché quelli da riscatto e da ricongiunzione riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, anche se la domanda di riscatto o di ricongiunzione è



stata presentata dopo il 1992;

b) avevano già raggiunto l'età pensionabile;

c) coloro che sono stati autorizzati ad effettuare versamenti volontari, anche se poi non hanno versato alcun contributo volontario;

d) i lavoratori dipendenti che avevano maturato alla suddetta data del 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di raggiungere i nuovi requisiti assicurativi e contributivi; questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite di 780 settimane.

(Esempio: lavoratore che ha iniziato a lavorare il 1° luglio 1990 e compie l'età pensionabile, 65 anni, nel dicembre 2008. Al 31 dicembre 1992 poteva far valere 130 contributi settimanali; il periodo dal 1° gennaio 1993 al dicembre 2008, mese in cui il lavoratore compie l'età pensionabile, ha 832 settimane, che sommate alle 130 settimane coperte da contribuzione risultanti a fine 1992, portano al totale di 962 settimane. Non si raggiunge comunque il requisito vigente, che è

di 20 anni, ossia 1.040 settimane. Il requisito assicurativo e contributivo richiesto a questo lavoratore sarà pertanto di 962 settimane).

2) i lavoratori dipendenti che possono far valere 25 anni di assicurazione e almeno 10 anni in cui siano stati occupati per meno di 52 settimane all'anno.

Oltre ai lavoratori precari e stagionali, usufruiscono di questa deroga anche i lavoratori agricoli a tempo determinato. Si ricorda che il requisito di 25 anni di assicurazione si raggiunge dopo che sono trascorsi 25 anni dalla data di versamento del primo contributo. Inoltre, si sottolinea che, ai fini del requisito di 10 anni con occupazione ridotta, non entrano nel conto quegli anni in cui, ad esempio, le settimane coperte da contribuzione siano inferiori a 52 solo per effetto della riduzione determinata dalle retribuzioni inferiori al minimale, oppure, per le lavoratrici domestiche, perché le ore lavorative sono state inferiori alle 24 ore settimanali. In altri termini, ai fini del requisito dei 10 anni con occupazione parziale, è necessario prendere in considerazione solo quegli anni in cui l'attività lavorativa è stata effetti-



PENSIONE DI VECCHIAIA

vamente inferiore alle 52 settimane, a prescindere dalla circostanza che l'anno solare risulti interamente coperto da contribuzione, poiché vi è stato accreditato di contribuzione volontaria o figurativa (ad esempio, per disoccupazione).

3.2 LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La Legge 335 dell'8 agosto 1995, introducendo il sistema *contributivo*, ha regolato *ex novo* la pensione di vecchiaia, e questa nuova pensione di vecchiaia sostituirà, per tutti i trattamenti liquidati solo ed interamente con il sistema *contributivo*, sia la pensione di vecchiaia regolata dalla precedente normativa, sia la pensione di anzianità.

Ciò non significa, però, che le precedenti pensioni di vecchiaia e di anzianità non esistono più. Infatti, come si è già visto, la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema *retributivo* o *misto* rimarrà in vigore per tutti quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già una posizione contributiva. Così pure continueranno a poter godere della pensione di anzianità coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già versato dei contributi assicurativi.

Coloro che hanno iniziato l'attività la-

vorativa successivamente al 31 gennaio 1995, invece, potranno avere solo la nuova pensione di vecchiaia, quella *contributiva*, che ha in comune con quella *retributiva* solo il nome.

La pensione di vecchiaia nel sistema *contributivo* spetta ai lavoratori che:

- non abbiano alcun contributo accreditato prima del 1° gennaio 1996;
- pur avendo contribuzione relativa a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 esercitino l'opzione per il sistema *contributivo*, di cui si è parlato nel paragrafo 2.

Il trattamento minimo

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema *contributivo* non si applica la normativa sull'integrazione al trattamento minimo, la quale, però, rimane in vigore per le pensioni liquidate con il sistema *retributivo*.

Requisiti per il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007

Fino al 31 dicembre 2007, i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia erano 57 anni di età, per le donne e per gli uomini, ed un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali). La concessione della

pensione di vecchiaia era subordinata al raggiungimento di un importo minimo, pari almeno a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (in merito, si veda la tabella 16); non raggiungendo questo importo minimo, la pensione non veniva concessa. Si prescindeva dal requisito dell'importo minimo per le pensioni liquidate nei confronti di lavoratori che avessero compiuto i 65 anni di età.

Coloro che hanno maturato il diritto a pensione con i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2007, continuano a poter conseguire la pensione in base a quella normativa, anche se presentano la domanda successivamente alla predetta data.

Requisiti per il diritto in vigore dal 1° gennaio 2008

I lavoratori dipendenti o autonomi, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo *contributivo*, dal 1° gennaio 2008 possono accedere alla pensione di vecchiaia a condizione che, *oltre ad aver cessato l'attività lavorativa dipendente*, possano far valere i seguenti requisiti:

- **60 anni di età** se donne, **65 anni** se uomini, con **un'anzianità contributiva** di almeno **5 anni**;

- oppure, con **un'anzianità contributiva** pari o superiore a **40 anni**, a prescindere dal requisito dell'età; sono utili al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva tutti i contributi, ad eccezione della contribuzione volontaria. Inoltre, i contributi relativi a periodi di lavoro precedenti il compimento del 18° anno di età, sempre ai fini del requisito dei 40 anni di contribuzione, sono moltiplicati per 1,5;
- o ancora, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni e con almeno **58 anni di età** per i lavoratori dipendenti e **59 anni** per i lavoratori autonomi.

Dal 1° luglio 2009, si applica il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale il diritto alla pensione si consegue con il raggiungimento di una quota data dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica; ad esempio, quota 95 può essere raggiunta con 35 anni di contributi e 60 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 59 anni di età.

Le quote che si devono raggiungere, purché vi sia un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, sono le seguenti:

a) per i lavoratori dipendenti

- nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31



PENSIONE DI VECCHIAIA

dicembre 2010 **quota 95**, con un'età minima di **59 anni**; il diritto si può perfezionare, quindi, con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 59 anni di età;

- nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 **quota 96**, con un'età minima di **60 anni**; quindi, si può conseguire il diritto con 35 anni di contributi e 61 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 **quota 97**, con un'età minima di **61 anni**; si raggiunge il diritto facendo valere 35 anni di contributi e 62 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 61 anni di età.

b) per i lavoratori autonomi

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 **quota 96**, con un'età minima di **60 anni**; quindi, si può conseguire il diritto con 35 anni di contributi e 61 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 **quota 97**, con un'età minima di **61 anni**; si raggiunge il diritto facendo valere 35 anni di contributi e 62 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 61 anni di età;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 **quota 98**, con un'età minima di **62 anni**; il diritto si può perfezionare, quindi, con 35 anni di contributi e 63 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 62 anni di età.

Si tenga presente che l'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (in merito vedasi la tabella 16), e che per aver diritto alla pensione è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente. Si sottolinea, inoltre, che sono utili per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva tutti i contributi, ad eccezione della contribuzione volontaria.

3.3 DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Le norme che regolano la decorrenza della pensione operano in tutti e tre i sistemi di calcolo; valgono, pertanto, sia per il sistema di calcolo *retributivo*, sia per quello *misto*, sia per quello *contributivo*. Coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007, continuano ad ottenere la

pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello in cui sono stati perfezionati tutti e tre i requisiti: età pensionabile, anzianità contributiva e cessazione dell'attività di lavoro dipendente. Permane, per questi soggetti, anche la facoltà – da esercitare con esplicita richiesta sul modulo di domanda di pensione – di far decorrere la pensione di vecchiaia dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La Legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha attuato il protocollo sul *welfare* concordato dal Governo con le parti sociali, ha introdotto anche per la pensione di vecchiaia le cosiddette “finestre”. Pertanto, a partite dal 1° gennaio 2008, la decorrenza della pensione è fissata in relazione al trimestre solare in cui vengono perfezionati i requisiti di età e di contribuzione, come di seguito si precisa.

Per i lavoratori dipendenti, qualora i requisiti di età e di contribuzione vengono perfezionati nel:

- **1° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° luglio** dello stesso anno;
- **2° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° ottobre** dello stesso anno;
- **3° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° gennaio** dell'anno successivo;

- **4° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° aprile** dell'anno successivo.

Per i lavoratori autonomi, qualora i requisiti di età e di contribuzione vengono perfezionati nel:

- **1° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° ottobre** dello stesso anno;
- **2° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° gennaio** dell'anno successivo;
- **3° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° aprile** dell'anno successivo;
- **4° trimestre**, la decorrenza è fissata dal **1° luglio** dell'anno successivo.

Il terzo requisito, ossia la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, deve sussistere nel momento in cui ha decorrenza la pensione. Ad esempio, un lavoratore dipendente che perfeziona il requisito di età e di contribuzione nel 1° trimestre e che, quindi, otterrà la pensione con decorrenza dal successivo mese di luglio, dovrà cessare l'attività di lavoro dipendente entro il 30 giugno.

Il lavoratore non è, comunque, obbligato ad andare in pensione all'apertura della finestra; vi può andare successivamente in qualsiasi mese, poiché l'apertura della finestra è solo la prima data da cui può decorrere il trattamento pensionistico.



SINTESI SCHEMATICA

PENSIONE DI VECCHIAIA

Elevazione età pensionabile

1) fino al 31/12/1992

- lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni
- lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni

2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal 2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi

- fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi
- dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

Finestre per decorrenza pensione di vecchiaia

MATURAZIONE REQUISITI	DIPENDENTI	AUTONOMI
1° trimestre	luglio stesso anno	ottobre stesso anno
2° trimestre	ottobre stesso anno	gennaio anno successivo
3° trimestre	gennaio anno successivo	aprile anno successivo
4° trimestre	aprile anno successivo	luglio anno successivo

- se si posticipa il pensionamento di anzianità fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, non vi sono finestre; la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile
- se per il diritto alla pensione è necessario anche un solo contributo di lavoro autonomo, si applicano le finestre degli autonomi

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Elevazione età pensionabile

1) fino al 31/12/1992

- lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni
- lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni

2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal 2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi

- fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi
- dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

REQUISITI	
cessazione lavoro	solo lavoro dipendente
	si può continuare lavoro autonomo
età pensionabile	donne 60 anni; uomini 65 anni
contribuzione	5 anni di contributi; esclusa contribuzione figurativa
• non viene liquidata la pensione, se l'importo è inferiore all'importo dell'assegno sociale, maggiorato del 20% • non c'è integrazione al minimo	

ECCEZIONI ALL'ETÀ PENSIONABILE

Lavoratrici madri

- anticipo dell'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, fino al massimo di 12 mesi
- in alternativa, possono optare per la maggiorazione del coefficiente di rendimento

> di 1 anno per 1 o 2 figli

> di 2 anni per 3 o più figli

SISTEMA RETRIBUTIVO

Permane nel retributivo l'integrazione al minimo

REQUISITI	
cessazione lavoro	solo lavoro dipendente
	si può continuare il lavoro autonomo
età pensionabile	donne 60 anni; uomini 65 anni
contribuzione	20 anni (1040 settimane)



ECCEZIONI ALL'ETÀ PENSIONABILE

Non vedenti

- età pensionabile: donne 55 anni; uomini 60 anni
- riduzione età a 50 anni donne e 55 anni uomini, se
 - > la cecità è anteriore all'inizio dell'assicurazione
 - > oppure 10 anni di contributi dopo l'insorgenza della cecità

Invalidità non inferiore all'80%

- età pensionabile: donne 55 anni; uomini 60 anni

Donne

- se rimandano il pensionamento fino a 65 anni, hanno l'aumento del rendimento di mezzo punto per ogni anno (5 anni proroga = 2,5 punti di aumento)

PERMANE REQUISITO DI 15 ANNI CONTRIBUTI

per i lavoratori che al 31/12/1992:

- > avevano raggiunto i 15 anni di contributi
- > avevano compiuto l'età pensionabile
- > erano autorizzati ai VV

solo per i lavoratori dipendenti:

- > totale di 25 anni di contributi
- > occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane

requisito contributivo ridotto (non inferiore a 15 anni): se l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992, più il periodo di calendario tra l'1/1/1993 e l'età pensionabile, NON consente di raggiungere i 20 anni

maggiorazione contributiva vale su diritto e misura per:

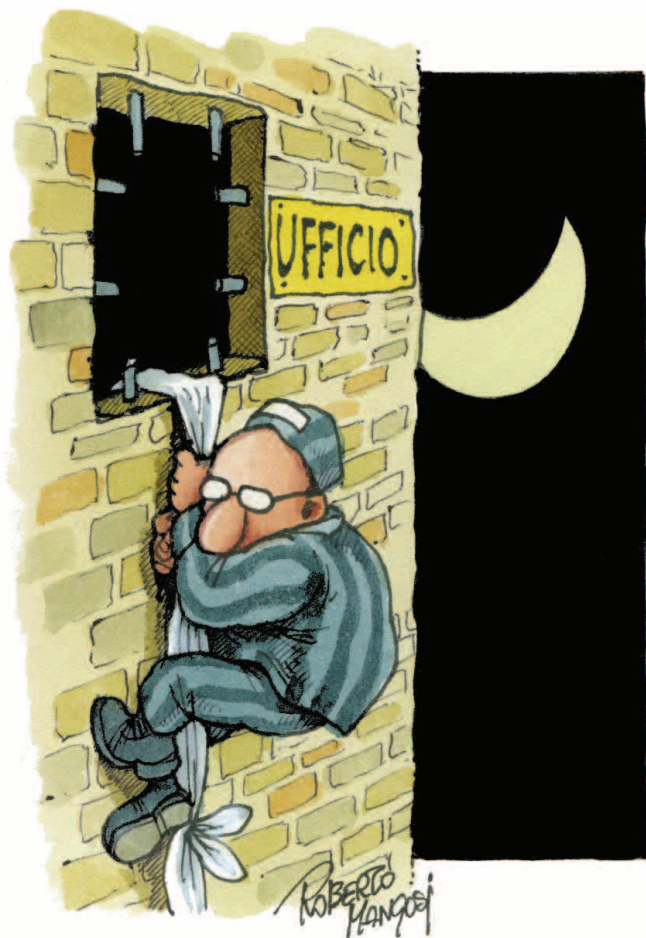
- a) non vedenti totali o con residuo visivo non superiore a 1 decimo in entrambi gli occhi con correzione
- b) invalidità superiore al 74%

SISTEMA MISTO

Calcolo retributivo fino al 1995, **contributivo** dal 1996

- **opzione per contributivo:** almeno 15 anni di contributi, di cui 5 nel contributivo (successivi al 1995)

PENSIONE DI ANZIANITÀ



La pensione di anzianità, che per i dipendenti pubblici esiste quale pensionamento anticipato fin dalle origini del sistema pensionistico, è stata introdotta

per i lavoratori del settore privato dalla Legge 903 del 1965, ed è stata poi modificata dalla Legge 153 del 1969 e da altri successivi provvedimenti legis-



PENSIONE DI ANZIANITÀ

lativi. La Legge 335 del 1995 ha introdotto la nuova pensione di vecchiaia a calcolo *contributivo* che, per coloro che si iscrivono all'assicurazione previdenziale dal 1° gennaio 1996 in poi, e per coloro che eserciteranno l'opzione per il sistema *contributivo* – di cui si è parlato nel paragrafo 2, “Metodi di calcolo delle pensioni” – sostituirà l'attuale pensione di anzianità. Questa rimane in vigore, però, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già una posizione assicurativa.

Requisiti per il diritto in vigore fino al 1995

Fino alla riforma operata dalla Legge 335, che è entrata in vigore il 17 agosto 1995, il diritto alla pensione di anzianità era soggetto, per i lavoratori dipendenti ed autonomi, a due requisiti: 35 anni di assicurazione e di contribuzione (1.820 contributi settimanali) e cessazione dell'attività lavorativa subordinata. Non esisteva, e tuttora non esiste, alcuna incompatibilità con la prosecuzione del lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, dei commercianti, dei co.co.pro. e quello libero professionale. La decorrenza della pensione di anzianità

era fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda o al mese successivo a quello di perfezionamento dei due predetti requisiti, se ciò avveniva successivamente.

Requisiti per il diritto in vigore dal 1° gennaio 1996

Sono i requisiti introdotti dalla Legge 335 del 1995, la quale ha aggiunto un'età minima al requisito dei 35 anni di anzianità contributiva. Inoltre, la pensione non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, ma è fissata in relazione al trimestre in cui si perfezionano i requisiti; in altri termini sono state introdotte le cosiddette “finestre”.

In particolare, dal 1° gennaio 1995 la pensione di anzianità spetta:

- a)** al raggiungimento di **35 anni di contributi** e **dell'età anagrafica di 57 anni**, per i lavoratori dipendenti, e di **58 anni**, per i lavoratori autonomi;
- b)** oppure a **qualunque età**, ma al raggiungimento di **40 anni di contributi**;
- c)** è sempre richiesta, sia nella prima sia nella seconda ipotesi, la **cessazione dell'attività lavorativa subordinata**.

Requisiti per il diritto in vigore dal 1° gennaio 2008

La Legge 247 del 2007 ha sostituito lo “scalone” previsto dalla precedente Legge 243 del 2004 (la cosiddetta Legge Maroni) con un’elevazione più graduale dei requisiti. Questa nuova normativa richiede, per il diritto alla pensione di anzianità, i seguenti requisiti:

a) per i lavoratori dipendenti

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, la pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei **58 anni di età** e con almeno **35 anni di contributi**;
- dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto sistema delle quote, in base al quale – come già detto in merito alla pensione di vecchiaia – il diritto alla pensione si consegue con il raggiungimento di una quota data dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica.

Le quote che si devono raggiungere, purché vi sia un’**anzianità contributiva** di almeno **35 anni**, sono le seguenti:

- nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, **quota 95** con un’età minima di **59 anni**; il diritto si può perfezionare, quindi, con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, op-

pure con 36 anni di contributi e 59 anni di età;

- nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, **quota 96** con un’età minima di **60 anni**; quindi, si può conseguire il diritto con 35 anni di contributi e 61 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, **quota 97** con un’età minima di **61 anni**; si raggiunge il diritto facendo valere 35 anni di contributi e 62 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 61 anni di età.

Resta confermato il diritto alla pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di **40 anni di contribuzione**.

b) per i lavoratori autonomi

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **59 anni di età** e **35 anni di contributi**;
- dal 1° luglio 2009, le quote che si devono raggiungere, sempre fermo il requisito di almeno **35 anni di contributi**, sono le seguenti:
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, **quota 96** con un’età minima di **60 anni**; il diritto si può perfezionare,



PENSIONE DI ANZIANITÀ

quindi, con 35 anni di contributi e 61 anni età, oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età;

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, **quota 97** con un'età minima di **61 anni**; quindi, si può conseguire il diritto con 35 anni di contributi e 62 anni di età, oppure con 36 anni di contributi e 61 anni di età;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, **quota 98** con un'età minima di **62 anni**; si raggiunge il diritto facendo valere 35 anni di contributi e 63 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 62 anni età.

Anche per i lavoratori autonomi resta confermato il diritto alla pensione di anzianità, a qualunque età, al raggiungimento di **40 di contribuzione**.

Si ritiene opportuno completare l'argomento riguardante i requisiti con alcune precisazioni che scaturiscono dall'interpretazione della normativa e dalla sua pratica applicazione.

Contribuzione utile per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 35 anni

È quella obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa; in relazione a quest'ultima fanno eccezione – e pertan-

to non sono utili al raggiungimento dei 35 anni – i contributi figurativi:

- per **disoccupazione**, salvo quelli relativi al trattamento speciale di disoccupazione, all'integrazione salariale per il settore agricolo; dal 2001, è utile anche la contribuzione figurativa per la disoccupazione speciale del settore edile;
- per **malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale**; ovviamente, se vi è integrazione salariale da parte del datore di lavoro in concomitanza con la contribuzione figurativa, vi è anche contribuzione obbligatoria e quest'ultima vale per il raggiungimento dell'anzianità contributiva, a nulla rilevando la circostanza che questa contribuzione obbligatoria è relativa ad una retribuzione ridotta.

I contributi validi per il raggiungimento del requisito dei 35 anni sopra elencati sono utili anche per la determinazione dell'importo della pensione.

Contribuzione utile per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni

Ai fini del perfezionamento del requisito dei 40 anni di anzianità contribu-



tiva, che consente l'accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contribuzione, in concomitanza con il requisito dell'età, è valida tutta la contribuzione, anche quella non utile per il diritto alla pensione; in pratica, dopo aver raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva con la contribuzione precisata al punto precedente, per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione sono utili anche quei contributi che, come precisato al punto precedente, non solo utili per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva.

Cessazione dell'attività lavorativa subordinata

Si sottolinea che è sufficiente non svolgere lavoro dipendente nella settimana in cui ha decorrenza la pensione di anzianità. Se, successivamente, l'attività subordinata viene ripresa, non cessa la titolarità del trattamento pensionistico: si incorre unicamente nella normativa relativa al cumulo della pensione con il reddito di lavoro.

La cessazione dell'attività lavorativa dipendente è richiesta, dal 1° gennaio 1995, anche ai lavoratori agricoli dipendenti, ad eccezione di quelli che

hanno maturato il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1994.

Aspettativa

L'Inps nega la concessione della pensione di anzianità anche nei casi di aspettativa, poiché in tale situazione perdura il rapporto di lavoro.

Indennità sostitutiva del preavviso

La corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso non sposta la decorrenza della pensione, in quanto la relativa contribuzione si colloca temporalmente nel periodo successivo sia alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, sia alla decorrenza della pensione. Di conseguenza, tale contribuzione, non essendo stata presa in considerazione per la determinazione dell'importo della pensione, è utile ai fini della successiva domanda di supplemento della pensione.

Contribuzione mista, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

Qualora si raggiunga l'anzianità contributiva minima cumulando i contri-



PENSIONE DI ANZIANITÀ

buti dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con quelli di una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di anzianità viene concessa in base ai requisiti previsti per i lavoratori autonomi, e pure la decorrenza segue la normativa che regola il pensionamento di anzianità degli autonomi.

Requisiti di età

I requisiti di età anagrafica, previsti in aggiunta al requisito dei 35 anni di anzianità contributiva, deve sussistere contestualmente a quello contributivo, e non nel mese precedente quello di decorrenza della pensione, poiché il diritto alla pensione si perfeziona con il raggiungimento di entrambi i requisiti.

Al contrario, i requisiti di età anagrafica riferiti alle finestre devono sussistere nel mese precedente a quello in cui si apre la finestra, poiché si riferiscono al momento di decorrenza della pensione.

Deroghe ai requisiti entrati in vigore dal 2008

Possono ottenere la pensione di anzianità anche dal 1° gennaio 2008 in poi, con i requisiti che erano in vigore fi-

no al 31 dicembre 2007:

- coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva vigenti fino a tale data;
- coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari con decorrenza anteriore al 20 luglio 2007;
- un numero massimo di 10.000 lavoratori
- appartenenti ad aziende del Sud, collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturino, durante la fruizione dell'indennità di mobilità, i requisiti di età e di anzianità contributiva in vigore fino al 2007;
- destinatari di fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, ecc.), per i quali risultino intervenuti i previsti accordi sindacali anteriormente al 1° marzo 2004;
- un numero massimo di 5.000 lavoratori appartenenti ad aziende del Sud, collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007 e che maturino, durante la fruizione dell'indennità di mobilità, i requisiti di età e di anzianità contributiva in vigore fino al 2007.

4.1 DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

La decorrenza della pensione di anzianità è regolata da due diverse normative, a seconda che il diritto venga maturato in base:

- **ai requisiti vigenti anteriormente al 2008.** Attualmente, infatti, vi sono ancora degli assicurati che possono ottenere la pensione di anzianità in base ai requisiti che sono stati in vigore fino al dicembre 2007 (vedasi nel paragrafo precedente le “deroghe ai requisiti entrati in vigore dal 2008”);
- **ai requisiti in vigore dal 1° gennaio 2008.**

In entrambe le predette ipotesi, inoltre, occorre distinguere tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Diritto maturato in base ai requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2007

a) I lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità in base ai **requisiti vigenti prima del 2008**, otterranno la pensione alle seguenti decorrenze:

- **1° luglio del medesimo anno**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **57 anni di età**

entro il **1° trimestre** dell'anno; oppure che maturino, sempre entro il **1° trimestre** dell'anno, **39 anni di contribuzione** e compiano i **57 anni di età** entro il 30 giugno, ossia il mese precedente la decorrenza;

- **1° ottobre del medesimo anno**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **57 anni di età** entro il **2° trimestre** dell'anno; oppure che maturino, sempre entro il **2° trimestre** dell'anno, **39 anni di contribuzione** e compiano i **57 anni di età** entro il 30 settembre, che è il mese antecedente la decorrenza.

Coloro che maturano nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno il diritto a pensione con 39 anni di anzianità contributiva e non compiono i 57 anni di età né entro giugno né entro settembre, possono andare in pensione con la finestra del mese di gennaio dell'anno successivo:

- **1° gennaio dell'anno successivo**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **57 anni di età** entro il **3° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino **39 anni di contribuzione** entro il



PENSIONE DI ANZIANITÀ

3° trimestre dell'anno;

- **1° aprile dell'anno successivo**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **57 anni di età** entro il **4° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino **39 anni di contribuzione** entro il **4° trimestre** dell'anno.

b) I **lavoratori autonomi** che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità in base ai **requisiti vigenti prima del 2008**, otterranno la pensione alle seguenti decorrenze:

- **1° ottobre del medesimo anno**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **58 anni di età** entro il **1° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino, sempre entro il **1° trimestre** dell'anno, **40 anni di contribuzione**;
- **1° gennaio dell'anno successivo**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **58 anni di età** entro il **2° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino, sempre entro il **2° trimestre** dell'anno, **40 anni di contribuzione**;
- **1° aprile dell'anno successivo**, a condizione che raggiungano **35 an-**

ni di contributi e **58 anni di età** entro il **3° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino **40 anni di contribuzione** entro il **3° trimestre** dell'anno;

- **1° luglio dell'anno successivo**, a condizione che raggiungano **35 anni di contributi** e **58 anni di età** entro il **4° trimestre** dell'anno; oppure, a prescindere dall'età, maturino **40 anni di contribuzione** entro il **4° trimestre** dell'anno.

Diritto maturato in base ai requisiti in vigore dal 1° gennaio 2008

a) I **lavoratori dipendenti** che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità con **meno di 40 anni di contributi**, otterranno la pensione alle seguenti decorrenze:

- perfezionamento dei requisiti entro il **30 giugno**, la decorrenza è fissata al **1° gennaio** dell'anno successivo;
- perfezionamento dei requisiti entro il **31 dicembre**, la decorrenza è fissata al **1° luglio** dell'anno successivo.

b) I **lavoratori dipendenti** che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità con **40 anni o più di contributi** otterranno la pensione alle seguenti

decorrenze:

- perfezionamento dei requisiti entro il **1° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° luglio** dello stesso anno, a condizione che si compiano i **57 anni di età** entro il **30 giugno**, che è il mese antecedente quello in cui ha decorrenza la pensione;
- perfezionamento dei requisiti entro il **2° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° ottobre** dello stesso anno, a condizione che si compiano i **57 anni di età** entro il **30 settembre**, che è il mese antecedente quello di decorrenza della pensione.

Coloro che maturano nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno il diritto a pensione con 40 anni o più di anzianità contributiva e non compiono i 57 anni di età né entro giugno né entro settembre, possono andare in pensione con la finestra del mese di gennaio dell'anno successivo:

- perfezionamento dei requisiti entro il **3° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° gennaio** dell'anno successivo;
- perfezionamento dei requisiti entro il **4° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° aprile** dell'anno successivo.

c) I lavoratori autonomi che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità con **meno di 40 anni di contributi** otterranno la pensione alle seguenti decorrenze:

- perfezionamento dei requisiti entro il **30 giugno**, la decorrenza è fissata al **1° luglio** dell'anno successivo;
- perfezionamento dei requisiti entro il **31 dicembre**, la decorrenza è fissata al **1° gennaio** del secondo anno successivo.

d) I lavoratori autonomi che acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità con **40 anni o più di contributi** otterranno la pensione alle seguenti decorrenze:

- perfezionamento dei requisiti entro il **1° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° ottobre** dello stesso anno;
- perfezionamento dei requisiti entro il **2° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° gennaio** dell'anno successivo;
- perfezionamento dei requisiti entro il **3° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° aprile** dell'anno successivo;
- perfezionamento dei requisiti entro il **4° trimestre**, la decorrenza è fissata al **1° luglio** dell'anno successivo.



SINTESI SCHEMATICA

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Elevazione età pensionabile

1) fino al 31/12/1992

- lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni
- lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni

2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal 2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi

- fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi
- dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

REQUISITI

cessazione lavoro	- solo lavoro dipendente					
	- si può continuare lavoro autonomo					
contribuzione e età	- con 40 anni di contributi a qualsiasi età					
	- con meno di 40 anni di contributi:					
	PERIODO	CONTRI- BUTI	DIPENDENTI QUOTA	ETÀ	AUTONOMI QUOTA	ETÀ
	2008/giugno 2009	35	95	58		59
	luglio 2009/2010	36		59	96	60
		35	96	60		61
	2011 / 2012	36		60	97	61
		35	97	61		62
	da gennaio 2013	36		61	98	62
		35		52		63

Finestre per decorrenza

con meno di 40 anni di contributi

MATURAZIONE REQUISITI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
1° TRIMESTRE	gennaio anno successivo	luglio anno successivo
2° TRIMESTRE	luglio anno successivo	gennaio 2° anno successivo
		con 40 anni di contribuzione
MATURAZIONE REQUISITI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
1° trimestre	luglio stesso anno	ottobre stesso anno
2° trimestre	57 anni di età a giugno ottobre stesso anno 57 anni di età a settembre	gennaio anno successivo
3° trimestre	gennaio anno successivo	aprile anno successivo
4° trimestre	aprile anno successivo	luglio anno successivo



ECCEZIONI

rimane in vigore la vecchia normativa

- per coloro che hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31/12/2007
- per gli autorizzati ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007

vecchi requisiti

- dipendenti: 35 anni di contributi - 57 anni di età
- autonomi: 35 anni di contributi - 58 anni di età

a qualsiasi età

- dipendenti: con 39 anni di contributi
- autonomi: con 40 anni di contributi

Finestre per decorrenza		
MATURAZIONE REQUISITI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
1° trimestre	luglio stesso anno	ottobre stesso anno
2° trimestre	57 anni di età a giugno	gennaio anno successivo
	ottobre stesso anno	
	57 anni di età a settembre	
3° trimestre	gennaio anno successivo	aprile anno successivo
4° trimestre	aprile anno successivo	luglio anno successivo

NB. Per cumulo della pensione di anzianità con redditi di lavoro, vedasi paragrafo 13.1



TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ



L'assicurazione per l'invalidità, la cui prima forma assicurativa risale al 1898, è stata resa obbligatoria con il D.Lgs. 603 del 21 aprile 1919 ed erogava la *pensione di invalidità* al lavoratore la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fosse ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale. La pensione di invalidità è rimasta in vigore fino al 1984.

La Legge 222 del 12 giugno 1984 ha revisionato l'intera materia dell'invalidità pensionabile ed ha istituito, in sostituzione della predetta *pensione di invalidità*, con decorrenza dall'agosto 1984, per gli iscritti all'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le seguenti tre prestazioni:

- l'assegno ordinario di invalidità;
- la pensione ordinaria di inabilità;



- l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità;
- l'assegno per l'assistenza personale continuativa.

Le prime tre delle prestazioni sopra elencate non possono essere concesse a coloro che presentino la relativa domanda dopo il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, ossia i 60 e i 65 anni rispettivamente per le donne e per gli uomini.

Sia gli assegni di invalidità, sia le pensioni di inabilità non sono cumulabili con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o per malattia professionale quando entrambe le prestazioni, quella dell'Inps e quella dell'Inail, traggono origine dal medesimo evento invalidante; ovviamente, l'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita Inail e, pertanto, viene corrisposta dall'Inps l'eventuale quota dell'assegno o della pensione eccedente l'importo della rendita corrisposta dall'Inail.

Requisiti assicurativi e contributivi

Il diritto, sia all'assegno ordinario di invalidità sia alla pensione ordinaria di inabilità, si matura con un'anzianità assicurativa e contributiva non inferiore

a 5 anni, di cui almeno 3 anni collocati nei cinque anni antecedenti la domanda di pensione.

In merito al requisito dei 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la domanda di concessione del trattamento, che molte volte è difficile da perfezionare, si precisa che sono da considerare *periodi neutri*:

- l'assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto;
- l'iscrizione a fondi di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui non si raggiunga il diritto a pensione a carico dei fondi medesimi;
- il lavoro prestato all'estero in paesi che non hanno accordi e convenzioni con l'Italia in materia di sicurezza sociale;
- periodi di fruizione della pensione di invalidità, poi revocata;
- periodi di malattia eccedenti l'anno, poiché per questi non è previsto accredito di contribuzione figurativa.

Questi *periodi neutri* allungano il periodo in cui devono collocarsi i 3 anni di contributi, poiché al quinquennio di calendario antecedente la data di presentazione della domanda, si aggiungono i periodi da considerare neutri.



A questi requisiti si aggiunge il requisito sanitario, che è di invalidità parziale per l'assegno e di invalidità totale per la pensione, come si vedrà nelle definizioni di legge che si riporteranno trattando delle singole prestazioni.

Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.

L'Inps può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità. Anche il pensionato, quando ritenga di aver subito un aggravamento, può chiedere la revisione.

A seguito della revisione, i trattamenti in atto possono essere confermati, oppure l'assegno di invalidità può diventare pensione di inabilità e quest'ultima, in caso di miglioramento delle condizioni di salute, può essere commutata in assegno di invalidità, oppure il trattamento pensionistico può essere revocato.

Qualora risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del trattamento in atto, il provvedimento che consegue alla revisione ha effetto:

- dal mese successivo a quello in cui è

stato eseguito l'accertamento, nel caso in cui la revisione sia stata disposta dall'Inps;

- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione, quando questa è stata chiesta dal pensionato.

Se il pensionato rifiuta senza giustificato motivo di sottoporsi agli accertamenti disposti dall'Inps, il pagamento delle rate dell'assegno o della pensione resta sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile procedere agli accertamenti.

5.1 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L'assegno ordinario di invalidità compete quando, oltre alla maturazione dei predetti requisiti assicurativi e contributivi, la capacità di lavoro dell'assicurato (non più la capacità di guadagno, come prevedeva la normativa rimasta in vigore fino al luglio 1984) in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. In altri termini, l'invalidità deve ridurre la capacità di lavoro in misura non inferiore al 66 per cento.



Qualora lo stato invalidante, con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, sia insorto prima dell'inizio dell'attività lavorativa – quindi, antecedentemente all'instaurazione del rapporto assicurativo – l'assegno ordinario di invalidità può essere concesso a condizione che vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

L'assegno ordinario di invalidità:

- non è reversibile ai superstiti. A questi spetta la pensione di reversibilità in base alle norme che regolano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato ed i periodi di fruizione dell'assegno sono considerati utili per il perfezionamento del prescritto requisito contributivo;
- la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dà luogo alla liquidazione, su domanda dell'interessato, dei supplementi di pensione dei quali si parla nel paragrafo 9.1.

Domanda e decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità

La domanda dell'assegno ordinario di invalidità deve essere presentata all'Inps

su apposito modulo, al quale va allegato il certificato medico redatto dal medico curante sul modulo predisposto dall'Inps e altra eventuale certificazione medica specialistica e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

Qualora la domanda di assegno ordinario di invalidità venga respinta, si può presentare ricorso al Comitato provinciale dell'Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Inps ha comunicato la reiezione; al ricorso, per il quale è opportuno rivolgersi ad un Patronato, vanno allegati tutti i documenti che si ritengono utili a dimostrare le ragioni del ricorso stesso.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, oppure dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, quando tale perfezionamento è successivo alla data di presentazione della domanda.

Durata dell'assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è concesso per 3 anni; è confermabile per ulteriori periodi triennali, qualora permangano le condizioni sanitarie che



hanno dato luogo alla sua concessione. L'interessato deve presentare apposita domanda per ottenere la conferma, la quale decorrerà dalla data di scadenza della precedente concessione, se la domanda è stata presentata nel semestre antecedente la detta scadenza; decorrerà, invece, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa venga presentata entro i centoventi giorni successivi alla predetta scadenza.

L'assegno ordinario di invalidità diviene definitivo dopo tre riconferme consecutive; resta ovviamente ferma la facoltà di revisione, di cui si è parlato in premessa, anche per l'assegno divenuto definitivo. Non è equiparabile a riconferma, ma è considerata nuova concessione, quella che interviene dopo un periodo di non godimento dell'assegno perché non confermato alla scadenza del triennio, oppure perché revocato a seguito di revisione.

Importo dell'assegno e integrazione al minimo

L'importo dell'assegno ordinario di invalidità è determinato con i sistemi di calcolo che si sono visti nel paragrafo 2, quindi con le stesse modalità di cal-

colo previste per le altre pensioni. In altri termini, l'assegno sarà liquidato con il sistema *retributivo* per chi aveva al 31 dicembre 1995 18 o più anni di anzianità contributiva; sarà liquidato con il sistema *misto* per coloro che, alla predetta data, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; sarà, invece, liquidato con il sistema *contributivo* per quelli che hanno instaurato il rapporto assicurativo dopo il 1995.

Qualora l'importo spettante sia inferiore al minimo, di cui si parla nel paragrafo 7, l'assegno ordinario di invalidità viene integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale (vedasi tabella 16), del quale pure si parla nel paragrafo 16.1.

L'integrazione al minimo non compete se vengono superati i seguenti limiti di reddito, i cui importi sono indicati nella tabella 16:

- redditi ai fini Irpef del titolare dell'assegno non superiori a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale;
- redditi ai fini Irpef del titolare dell'assegno e del coniuge non superiori a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale.

L'integrazione al minimo non spetta

qualora l'importo dell'assegno ordinario di invalidità sia determinato interamente con il **sistema contributivo**, poiché in questo sistema non vi è il trattamento minimo.

L'integrazione al minimo, nel caso di pensione liquidata con il sistema **retributivo**, non spetta se il titolare dell'assegno supera con i suoi redditi il limite suddetto, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge è inferiore al limite di tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini dei limiti di reddito in discorso, si deve tener conto dei seguenti redditi:

- redditi soggetti ad Irpef, vale a dire stipendi, pensioni, redditi dei fabbricati e dei terreni, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc.;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) e sue eventuali anticipazioni.

Non hanno, invece, alcuna rilevanza – sempre per i limiti di reddito di cui si sta trattando, e non se ne deve quindi tener conto – i seguenti redditi:

- reddito della casa di abitazione;
- redditi esenti da Irpef, vale a dire, assegni e pensioni corrisposte agli in-

validi civili, ciechi e sordomuti, nonché sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da enti pubblici;

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, come interessi su depositi bancari e postali, Bot, CCT, vincite e premi, ecc.;
- pensioni di guerra e pensione privilegiata percepita dai militari che hanno contratto l'infermità durante il periodo della leva obbligatoria;
- l'importo dell'assegno ordinario di invalidità.

Riduzione dell'assegno di invalidità per redditi di lavoro

L'attività lavorativa è compatibile con la fruizione dell'assegno di invalidità. Tuttavia, in presenza di attività lavorativa, l'importo degli assegni con decorrenza successiva all'agosto 1995 vengono ridotti delle seguenti percentuali:

- 25% in presenza di un reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiore, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, a quattro volte l'importo minimo annuo previsto per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, indicato nella tabella 6;
- 50% in presenza del reddito specifi-



cato al punto precedente superiore a cinque volte il predetto minimo.

I redditi da considerare sono quelli dell'anno nel quale viene operata la riduzione e sono compresi tra i redditi che determinano la riduzione dell'assegno di invalidità anche quelli derivanti da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa prodotto all'estero.

La riduzione opera anche se l'assegno è liquidato con 40 o più anni di anzianità contributiva.

Gli assegni di invalidità sono soggetti anche alla normativa sul cumulo pensione-lavoro; tale normativa è applicabile anche per gli assegni che, dopo la riduzione, continuano ad avere un importo superiore al minimo.

Trasformazione in pensione di vecchiaia dell'assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per questa prestazione. Va da sé che la trasformazione viene effettuata a condizione che sussistano i requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia. A tale scopo, i periodi di godimento dell'assegno nei quali non vi sia

stata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia; non sono, invece, utili per determinare la misura della stessa.

5.2 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ

Trattasi di una prestazione introdotta nel sistema pensionistico dall'articolo 2 della Legge 222 del 12 giugno 1984, che viene concessa a chi è totalmente invalido. La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", posta dalla legge a condizione per il diritto alla pensione di inabilità, non significa "totale inettitudine, bensì inabilità a proficuo lavoro". In altre parole, si ha *inabilità* quando non si è più in grado di espletare un lavoro remunerativo e confacente alle proprie attitudini, tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa. In questo senso, deve essere interpretata la definizione di *inabilità* che dà la Legge 222/1984, la quale sancisce che si considera *inabile* l'assicurato, o il titolare dell'assegno di invalidità, che "*a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".



Requisiti, decorrenza e incompatibilità

In premessa sono stati specificati i requisiti assicurativi e contributivi, consistenti in 5 anni di contributi di cui 3 collocati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda. A questi, si aggiunge il riconoscimento da parte dell'Inps dello stato di inabilità a seguito di domanda che l'interessato deve presentare, corredata – tra l'altro – dal certificato medico redatto dal medico curante su apposito modulo predisposto dall'Inps, nonché da eventuale altra certificazione medica specialistica o di diagnostica di laboratorio e strumentale.

La pensione di inabilità decorre dal mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda o, nel caso in cui l'inabilità non sussista alla data di presentazione della domanda, dal mese successivo a quello in cui è insorto lo stato di inabilità.

La concessione della pensione è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente, alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai tratta-

menti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta dal mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

La pensione di inabilità è incompatibile con:

- i compensi per attività di lavoro dipendente e autonomo, svolta in Italia o all'estero;
- l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e in albi professionali;
- i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
- qualsiasi trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Qualora si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne comunicazione all'Inps, il quale revocherà la pensione di inabilità e la sostituirà – sempre che sussistano le condizioni – con l'assegno di invalidità. Inoltre, l'Inps provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.



La pensione di inabilità, al contrario dell'assegno di invalidità, è reversibile ai superstiti.

Misura della pensione di inabilità

La pensione di inabilità viene liquidata con il sistema di calcolo derivante dall'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, vale a dire, con il sistema *retributivo* in presenza di anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni; con il sistema *misto* se l'anzianità contributiva è inferiore a 18 anni; con il sistema *contributivo* qualora alla predetta data non vi sia posizione contributiva.

Per la determinazione dell'importo nel sistema *retributivo* si aggiunge, all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato alla data di decorrenza del trattamento, il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia. In merito, si tenga presente che per le pensioni ordinarie di inabilità, liquidate o da liquidare ai lavoratori dipendenti, l'età pensionabile rimane quella in vigore fino al 1992, vale a dire 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, poiché – come si è visto nel paragrafo 3.1 – i lavoratori in-

validi in misura non inferiore all'80% sono esclusi dall'elevazione dell'età pensionabile.

Nel sistema *contributivo* si aggiunge al montante maturato alla data di decorrenza della pensione una quota computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni e rivalutata al costo della vita con l'aumento di 1 punto percentuale.

L'anzianità contributiva non può superare, comunque, i 40 anni.

5.3 ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ E PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ

I **lavoratori dipendenti** hanno diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità anche nel caso in cui non raggiungano il prescritto requisito contributivo, ossia i 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, ma a condizione:

- che l'invalidità o l'inabilità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- che dall'evento invalidante non derivi il diritto a rendita a carico dell'Inail, o a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o as-

sistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Si sottolinea che, inopinatamente, sono stati esclusi dai trattamenti privilegiati i lavoratori autonomi. Si precisa, inoltre, che basta **un solo contributo** per aver diritto alle prestazioni privilegiate.

5.4 ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

Questo assegno, che comunemente viene denominato assegno di accompagnamento, non è reversibile ai superstiti e spetta ai titolari di pensione di inabilità, anche privilegiata, che si trovino in una delle seguenti condizioni: impossibilità di deambulare; non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, quindi, bisognosi di assistenza continua.

L'assegno per l'assistenza personale continuativa:

- non è cumulabile con l'analogo assegno di accompagnamento erogato dall'Inail;
- la misura è pari all'assegno di accom-

pagnamento dell'Inail;

- viene corrisposto per 12 mensilità;
- in caso di ricovero non è dovuto se la retta è a totale carico della pubblica amministrazione. Tuttavia, se vi è partecipazione al pagamento della retta da parte dell'interessato, l'assegno spetta in misura intera indipendentemente dall'entità del concorso;
- dal 1° giugno 2005, l'assegno spetta anche se il beneficiario è residente in uno stato dell'Unione Europea.

Da ultimo si sottolinea che, per ottenere l'assegno per l'assistenza personale continuativa, non è sufficiente presentare la domanda di pensione di inabilità: è necessario presentare una specifica domanda, la quale determina, peraltro, la decorrenza dell'assegno stesso. Questa prestazione non ha riscosso grande interesse, in quanto è di importo inferiore all'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili, la quale spetta anche se non sussiste – come nel caso di titolarità di pensione di inabilità Inps – il trattamento pensionistico di invalidità civile.



SINTESI SCHEMATICA

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

Requisiti per la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità:

- accertamento da parte dell'Istituto previdenziale del grado di riduzione della capacità di lavoro
- almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda

LA PENSIONE DI INABILITÀ

A chi spetta:

- ai lavoratori dipendenti ed autonomi colpiti da un'infermità fisica o mentale che provoca una permanente ed assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro

Domanda:

- deve essere presentata all'Inps con certificato medico compilato dal medico curante su apposito modulo

Incompatibilità con:

- attività lavorativa dipendente
- iscrizione nelle liste degli operai agricoli
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
- iscrizione ad albi professionali
- dall'1/9/1995 è incompatibile con la rendita Inail dovuta alle medesime infermità (se la rendita Inail è inferiore alla pensione di inabilità, l'Inps corrisponde la differenza)

Decorrenza:

- dal mese successivo alla presentazione della domanda o della cessazione dell'attività lavorativa o della cancellazione dagli albi professionali o dalle liste dei lavoratori autonomi
- può essere soggetta a revisione, alla quale può conseguire la revoca, la conferma o la trasformazione in assegno di invalidità
- non viene trasformata in pensione di vecchiaia

Calcolo

- l'importo viene determinato con i sistemi di calcolo visti nel paragrafo 2
- si considera coperto da contribuzione il periodo tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini
- la somma della contribuzione versata con quella del suindicato periodo non può comunque superare i 40 anni

Assegno per assistenza personale e continuativa

(assegno di accompagnamento)

Spetta

- a chi si trova nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore
- oppure ha bisogno di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana



Non spetta

- durante i ricoveri in istituti pubblici o privati, se la spesa è a carico della pubblica amministrazione
- a coloro che percepiscono analogo assegno dall'Inail

L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

A chi spetta:

- ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione permanente di due terzi (67%) della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini

Domanda:

- deve essere presentata all'Inps con certificato medico compilato dal medico curante su apposito modulo

Durata:

- 3 anni, ed è rinnovabile
- dopo tre conferme diviene definitivo

Compatibilità ed incompatibilità:

- viene concesso anche se si continua a lavorare; in tal caso il pensionato viene sottoposto a revisione ogni anno

Dall'1/9/1995 è incompatibile con la rendita Inail dovuta alle medesime infermità (se la rendita Inail è inferiore all'assegno di invalidità, l'Inps corrisponde la differenza)

Importo

L'importo viene determinato con i sistemi di calcolo visti nel paragrafo 2

- se l'importo è inferiore al minimo, l'assegno di invalidità viene integrato da un importo pari a quello dell'assegno sociale
- l'integrazione non può superare l'importo del trattamento minimo di pensione

Limiti di reddito

L'integrazione al minimo non compete se si superano i seguenti limiti di reddito:

- reddito personale non superiore a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale

Non costituiscono reddito:

- la casa di abitazione
- i redditi esenti da Irpef (pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti)
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e ad imposta sostitutiva (interessi bancari)
- le pensioni di guerra
- l'importo dell'assegno d'invalidità senza integrazione

Trasformazione in VO

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia

Trattamenti privilegiati di inabilità ed invalidità

Spettano a coloro che, pur non possedendo i prescritti requisiti contributivi, hanno infermità collegate al lavoro e non abbiano diritto alla rendita Inail



PENSIONE AI SUPERSTITI



La pensione ai superstiti è stata introdotta nel sistema pensionistico italiano dal RDL 636 del 1939. Inizialmente non garantiva parità tra i coniugi; infatti, nel caso in cui superstite fosse il marito, questi aveva diritto alla pensione solo se invalido, mentre per la moglie superstite tale condizione non era richiesta. La disparità di trattamento è stata eliminata retroattivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 1980.

Questa pensione spetta ai superstiti di qualsiasi nazionalità ed è definita di “*reversibilità*” quando il congiunto è già pensionato alla data del decesso, e “*indiretta*” se deriva da assicurato. La distinzione è puramente teorica, poiché in pratica entrambi i trattamenti sono identici, sia nell’importo sia nella normativa che ne regola il conseguimento; l’unica differenza sta nel fatto che per la *reversibilità* non sono previsti requisiti



contributivi, atteso che è già stata concessa una pensione di vecchiaia o di anzianità oppure di inabilità, mentre la pensione *indiretta* compete a condizione che l'assicurato abbia al momento del decesso:

- 15 anni di anzianità contributiva;
- oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio antecedente la data della morte.

Beneficiari

La pensione indiretta o di reversibilità spetta ai seguenti superstiti:

a) il coniuge

- anche se separato; se la separazione è dovuta a colpa del coniuge superstite, la pensione spetta solo se il Tribunale ha stabilito la concessione degli alimenti;
- divorziato, a condizione che il coniuge deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; il coniuge superstite deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essere risposato;
- il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il coniuge deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora vivente; in

questo caso, l'Inps corrisponde la pensione solo a seguito di sentenza con la quale il Tribunale stabilisce le quote di pensione spettanti all'uno e all'altro coniuge.

Nuove nozze: in caso di nuove nozze, la pensione superstiti è revocata, e al coniuge superstite viene liquidata una doppia annualità corrispondente a 26 volte l'importo mensile della pensione revocata; la doppia annualità spetta anche se vi sono figli contitolari della pensione, la quale continuerà ad essere corrisposta ai figli. Questi hanno diritto ad un aumento, non essendo più contitolare il genitore. La concessione della doppia annualità al coniuge e dell'aumento per i figli è subordinata alla presentazione all'Inps di apposita domanda.

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, che alla data di morte del genitore siano

- minori di 18 anni, anche se non erano a carico del genitore deceduto e anche se, al momento del decesso del genitore o successivamente, prestano attività lavorativa subordinata o autonoma;



PENSIONE AI SUPERSTITI

- studenti: dai 18 ai 21 anni, se studenti di scuola media superiore; se trattati invece di studenti universitari, per tutta la durata del corso di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età. In entrambi i casi, è richiesto che siano a carico del genitore deceduto e non svolgano alcuna attività lavorativa;
- inabili di qualunque età, purché a carico del genitore.

I nipoti minori, a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, quindi inclusi tra i destinatari della pensione superstiti, a condizione che siano stati a carico dell'assicurato o pensionato deceduto e non siano economicamente autosufficienti. La presenza dei genitori del minore non preclude il diritto alla pensione superstiti, nel caso in cui si dimostri che i genitori non sono in condizione di mantenere il figlio.

Sono considerati a carico i figli e i nipoti:

- maggiorenni studenti, con reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (per l'importo del trattamento minimo vedasi la tabella 8);
 - maggiorenni inabili, che abbiano un reddito non superiore a quello richiesto per il diritto alla pensione di invalido civile totale (vedasi tabella 18); quando i maggiorenni inabili sono anche titolari dell'indennità di accompagnamento, non devono avere redditi superiori al predetto importo, maggiorato dell'ammontare dell'indennità di accompagnamento.
- c) i genitori;** in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, anche i genitori possono usufruire della pensione superstiti, a condizione che alla data della morte del figlio assicurato o pensionato
- abbiano almeno 65 anni di età;
 - non siano titolari di pensione;
 - risultino a carico del deceduto e non abbiano redditi superiori all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (per l'importo del trattamento minimo vedasi tabella 8).
- d) i fratelli e le sorelle;** in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data di morte del congiunto assicurato o pensionato siano
- inabili al lavoro, anche se minori;
 - non siano titolari di pensione;

- risultino a carico del congiunto deceduto e non abbiano redditi superiori all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (per l'importo del trattamento minimo vedi tabella 8).

Le quote di pensione spettanti ai superstiti

Ai superstiti spettano le percentuali della pensione, che sarebbe spettata all'assicurato deceduto o che percepiva il pensionato alla data di morte, di seguito indicate:

coniuge con figli	solo figli e nipoti	genitori	fratelli e sorelle
60% al coniuge	70% un figlio	15% un genitore	15% un collaterale
80% al coniuge con un figlio	80% due figli	30% due genitori	30% due collaterali
100% al coniuge con due o più figli	100% tre o più figli		45% tre collaterali
			60% quattro collaterali
			75% cinque collaterali
			90% sei collaterali

Le quote dovute ai superstiti non possono, comunque, superare il 100% della pensione in godimento o che sarebbe spettata al deceduto.

Riduzione della pensione in presenza di altri redditi

Qualora il titolare di pensione superstiti possieda altri redditi, superiori ai limiti indicati nella tabella 7 (limiti di red-

dito per la riduzione della pensione superstiti), la pensione viene ridotta del:

- 25% se oltre alla pensione superstiti vi è un reddito annuo superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo;
- 40% se oltre alla pensione superstiti vi è un reddito annuo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo;
- 50% se oltre alla pensione superstiti vi è un reddito annuo superiore a cinque volte l'importo del trattamento minimo.

Non viene operata alcuna riduzione, quando fra i beneficiari della pensione superstiti vi sono figli minori, studenti o inabili.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, ad eccezione dei seguenti:

- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto e loro



PENSIONE AI SUPERSTITI

eventuali anticipazioni;

- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la stessa pensione superstiti e qualunque altra pensione superstiti di cui l'interessato sia titolare.

Domanda, decorrenza, ricorso

La domanda deve essere corredata dalla certificazione indicata sul modulo predisposto dall'Inps e la pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga respinta, è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell'Inps entro 90 giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Inps comunica il diniego della prestazione richiesta. Per la stesura del ricorso, è opportuno avvalersi della consulenza di un Patronato, il quale è tenuto ad assistere gratuitamente.

6.1 INDENNITÀ UNA TANTUM

Nell'ipotesi in cui i superstiti non abbiano diritto alla pensione per mancanza di requisiti, viene liquidata, sia nel sistema retributivo sia in quello contributivo, un'indennità *una tantum*.

Nel sistema retributivo

L'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la morte risulti versato almeno un anno di contributi.

L'importo dell'indennità è pari a 45 volte l'importo dei contributi base accreditati e non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.

La domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso, a pena di decadenza; in mancanza del coniuge, l'indennità può essere chiesta dai figli che si trovino nelle stesse condizioni previste per il diritto alla pensione superstiti.

Nel sistema contributivo

L'importo dell'indennità è pari a quello dell'assegno sociale, indicato nella tabella 16, moltiplicato per gli anni di contribuzione versata dall'assicurato deceduto.

Spetta alle seguenti condizioni:

- mancanza dei requisiti per la pensione superstiti, ossia 5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio antecedente la data del decesso;
- non aver diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;
- presenza dei requisiti reddituali previ-



sti per il diritto all'assegno sociale, indicati nella tabella 16.

6.2 PENSIONE SUPERSTITI PRIVILEGIATA

La pensione superstiti spetta ai lavoratori dipendenti anche in carenza dei requisiti contributivi, ossia i 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso, quando:

- la morte dell'assicurato risulti in rap-

porto diretto con finalità di servizio;

- non derivi ai superstiti, dalla morte dell'assicurato, il diritto alla rendita Inail, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

La pensione privilegiata spetta anche nel caso in cui il decesso sia avvenuto successivamente al compimento dell'età pensionabile.



SINTESI SCHEMATICA

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

PUÒ ESSERE

- **reversibilità** deriva da **pensionato**
- **indiretta** deriva da **assicurato**

BENEFICIARI

• coniuge 60%	se separato: che non si sia risposato e sia titolare di assegno di mantenimento
• figli inabili a qualsiasi età minori fino a 18 anni di età studenti fino a: - 21 anni se iscritti a scuole superiori - 26 anni se iscritti all'università	- legittimi, legittimati, adottivi - naturali riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati - nati da precedente matrimonio - anche i nipoti minorenni che vivevano a carico del nonno
• genitori - in mancanza di coniuge, figli e nipoti - pur essendoci non abbiano diritto a pensione ai superstiti	- compiuti 65 anni di età - siano a carico del deceduto - non pensionati (irrilevante pensione sociale, di guerra o assistenziale)
• fratelli-sorelle - in mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori - o, pur essendoci, non abbiano diritto a pensione ai superstiti	- non coniugati - non pensionati (come per genitori) - siano inabili anche se minori

MISURA

• coniuge 60%	- compatibile con pensione diretta
• figli	- 20% se ha diritto anche il coniuge - 40% se hanno diritto solo i figli - non meno del 60% - non più del 100% - 70% se titolare un solo figlio
• genitori/fratelli	15% a ciascuno - massimo 100%

**CUMULO PENSIONE-REDDITI**

limite di reddito	riduzione pensione
3 volte minimo	25%
4 volte minimo	40%
5 volte minimo	50%
se titolari della pensione ai superstiti sono anche i figli	nessuna riduzione

Non costituiscono reddito:

- TFR e sue anticipazioni
- la casa di abitazione del superstite
- competenze arretrate soggette a tassazione separata
- la pensione ai superstiti e qualsiasi altra pensione ai superstiti

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO



L'integrazione al minimo viene corrisposta dallo Stato, tramite l'Inps, quando l'importo della pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale". Questo importo minimo viene aggiornato ogni anno, come si può vedere nella tabella 8.

Niente minimo nel sistema contributivo

La Legge 335 del 1995, come già ricordato nel paragrafo 3.2 riguardante

la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, esclude dal beneficio dell'integrazione al minimo coloro che ottengono una pensione liquidata solo ed esclusivamente con il sistema di calcolo *contributivo*; quindi, a coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 viene liquidata una pensione il cui importo è rapportato ai contributi versati.

Limiti di reddito

Il diritto al trattamento di pensione mi-

nimo è subordinato alla condizione di non possedere redditi superiori a determinati limiti. La normativa ha subito nel tempo modifiche e integrazioni: in particolare, per le pensioni con decorrenza:

- anteriore al 1994, si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato;
- nell'anno 1994, si tiene conto sia dei redditi del titolare della pensione, sia dei redditi cumulati con quelli del coniuge;
- dal 1995 in poi, il limite del reddito cumulato con quello del coniuge è pari a quattro volte l'importo annuo del trattamento minimo.

In base alle norme attualmente vigenti, l'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, entrambe gestite dall'Inps, nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione generale, della gestione speciale minatori e dell'Enasarco, spetta:

- alle persone non coniugate, oppure legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri non superiori al doppio del trattamento

minimo annuo, i cui importi sono indicati nella tabella 9;

- alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano
- redditi propri non superiori al doppio dell'importo annuo del trattamento minimo, i cui importi sono indicati nella tabella 9;
- redditi cumulati con quelli del coniuge non superiori a quattro volte l'ammontare annuo del trattamento minimo; gli importi di questo limite sono riportati nella predetta tabella 9.

Si ha diritto all'integrazione completa nelle seguenti ipotesi:

- **reddito personale:** quando i redditi non superano l'importo annuo del trattamento minimo;
- **reddito cumulato:** quando i redditi non superano il triplo dell'importo annuo del trattamento minimo.

Si ha invece diritto ad un'integrazione parziale nei seguenti casi:

- **reddito personale:** quando i redditi sono compresi tra l'importo del trattamento minimo ed il doppio del medesimo importo;
- **reddito cumulato:** quando i redditi



L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

ti sono compresi tra il triplo del trattamento minimo ed il quadruplo del medesimo trattamento.

La misura dell'integrazione parziale deve essere tale che, sommata all'ammontare della pensione che deriva dal calcolo effettuato in base ai contributi accreditati, non superi l'importo del trattamento minimo. Ad esempio: nel 2008 il limite di reddito per la persona sola è fissato in € 11.521,52 e l'importo mensile della pensione minima è di € 5.760,56; nel caso in cui il pensionato abbia un reddito annuo di € 8.000, l'integrazione massima sarebbe di € 3.521,52. Qualora la pensione a calcolo sia di € 4.500,00 l'integrazione non potrà essere superiore a € 1.260,56, ossia la differenza mancante al raggiungimento dell'importo mensile del trattamento minimo; al contrario, se la pensione a calcolo fosse di € 1.500,00, verrebbe corrisposta l'integrazione massima possibile, cioè € 3.521,52, ma l'importo della pensione salirebbe da € 1.500,00 all'importo di € 5.021,52, che è inferiore al minimo.

Non si tiene conto, ai fini del supera-

mento dei limiti di reddito:

- dei redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili, ecc.);
- dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- degli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- dell'importo della pensione da integrare al minimo.

Si sottolinea che, per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non spetta se i redditi personali superano i limiti di reddito, anche se il reddito cumulato con quello del coniuge è inferiore al limite; non spetta, ovviamente, neanche nel caso in cui sia superato il limite del reddito complessivo, ossia quello cumulato.

Titolari di più pensioni

In caso di titolarità di due o più pensioni, per stabilire su quale pensione spetta l'integrazione, si seguono i seguenti criteri:

- a)** pensioni in gestioni diverse: l'integrazione deve essere applicata sulla pensione con il minimo più elevato; nel

caso di parità di importo, il minimo spetta sulla pensione con la decorrenza più remota;

b) pensioni nella stessa gestione: in caso di pensione diretta e pensione ai superstiti, l'integrazione spetta sulla pensione diretta; qualora una delle pen-

sioni sia stata acquisita con un numero di contributi settimanali obbligatori e figurativi (sono esclusi i contributi volontari e quelli successivi alla decorrenza della pensione) non inferiore a 781, l'integrazione al minimo spetta su quest'ultima pensione.

SINTESI SCHEMATICA

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

L'integrazione al minimo vige solo nel sistema retributivo; non c'è per coloro che ottengono la pensione calcolata col sistema contributivo

Viene concessa:

- quando l'importo della pensione derivante dai contributi accreditati è inferiore al trattamento minimo, che viene aggiornata ogni anno, ed i cui importi sono indicati nella tabella 8
- qualora il pensionato non superi determinati limiti di reddito sia personali, sia cumulati con quelli dell'eventuale coniuge, indicati nella tabella 9

Non spetta:

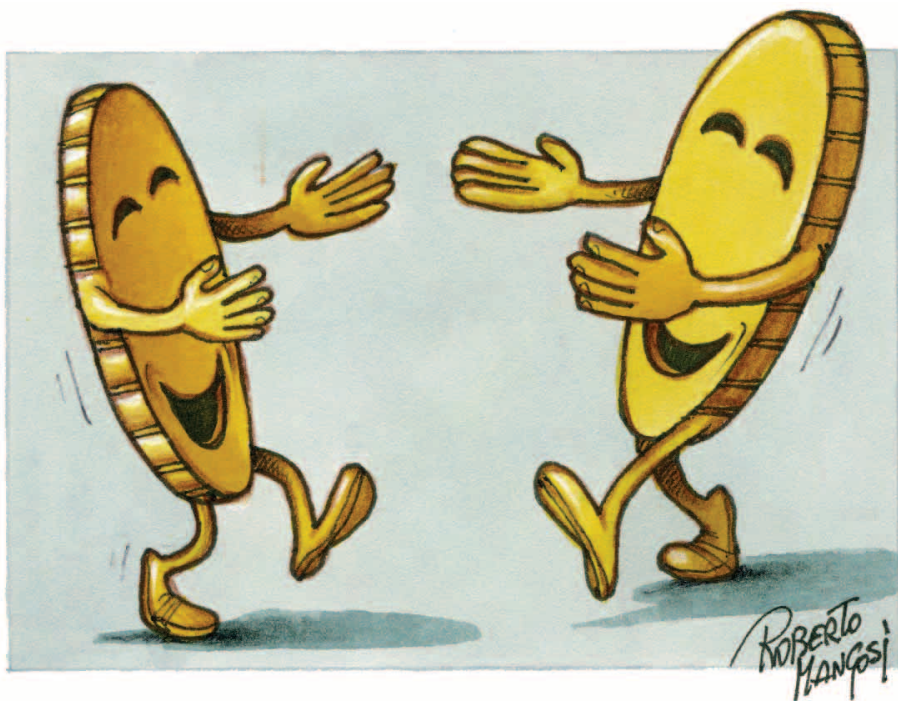
- anche se si supera solo il reddito personale o solo quello cumulato con il coniuge

Non si tiene conto dei seguenti redditi:

- esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili, ecc.)
- trattamenti di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni
- casa di abitazione e relative pertinenze
- arretrati soggetti a tassazione separata
- importo della pensione da integrare al minimo



RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE



Sono sempre più frequenti i casi in cui si hanno accrediti contributivi in diverse gestioni previdenziali. Altrettanto frequente è l'impossibilità di perfezionare in alcune, o anche in tutte le gestioni, il requisito minimo fissato per il diritto alla pensione; situazione che penalizza soprattutto chi non ha un lavoro stabile. Vi sono due vie per non perdere le frazioni di con-

tribuzione sparse in più gestioni previdenziali: la "ricongiunzione" e la "totalizzazione".

Ricongiunzione

La ricongiunzione è stata istituita dalla Legge 29 del 7 febbraio 1979 e consente di unificare in una sola gestione le diverse posizioni contributive, al fine di ottenere un'unica pensione cal-

colata su tutti i contributi versati.

La domanda deve essere presentata

- **all'Inps**, presso il fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti per:
 - periodi contributivi versati in altre gestioni obbligatorie, quali l'Inpdap, che è l'Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, o i Fondi speciali, ai quali sono iscritti alcune categorie di lavoratori;
 - periodi contributivi relativi a lavoro autonomo (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti), a condizione che il richiedente la ricongiunzione abbia almeno 5 anni di contributi derivanti da lavoro dipendente, versati immediatamente prima della domanda di ricongiunzione;
 - periodi contributivi accreditati presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.);
- **ad altro Istituto o Cassa** per i contributi versati alle forme previdenziali gestite dall'Inps.

La ricongiunzione è gratuita, quando si trasferiscono presso l'Inps contributi relativi a lavoro dipendente versati ad altre gestioni. Al contrario, è a pagamento con onere a carico del richie-

dente, nel caso di ricongiunzione:

- all'Inps, presso la gestione dei lavoratori dipendenti, nel caso di ricongiunzione di contribuzione da lavoro autonomo;
- ad altra Cassa o Istituto previdenziale (Inpdap, Casse dei liberi professionisti, Fondi speciali).

Il costo della ricongiunzione è tanto maggiore, quanto più è prossimo il pensionamento; il pagamento può essere effettuato in unica rata o ratealmente su domanda dell'interessato. Nel caso in cui l'assicurato muoia durante il pagamento della ricongiunzione, si hanno le seguenti due ipotesi:

- l'Inps effettua a carico degli eredi il recupero del residuo debito, qualora sussista il diritto alla pensione ai superstiti e l'onere della ricongiunzione sia determinante ai fini del calcolo della pensione;
- l'Inps non effettua il recupero del residuo debito nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione superstiti, oppure i contributi della ricongiunzione non siano determinanti per il calcolo della pensione.

Gli oneri sostenuti per la ricongiunzione sono fiscalmente detraibili: fino al 31 dicembre 2000 era possibile de-



RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

trarre al massimo 2.500.000 lire (€ 1.291,14); dal 1° gennaio 2001 detti oneri sono integralmente deducibili dal reddito complessivo.

La ricongiunzione può essere chiesta, di norma, una sola volta. Può, però, essere chiesta una seconda volta in due casi:

- al momento del pensionamento e presso la gestione nella quale è stata effettuata la prima ricongiunzione;
- qualora il lavoratore possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi, di cui almeno 5 relativi ad effettiva attività lavorativa.

La ricongiunzione può essere chiesta anche dai superstiti, qualora abbiano diritto alla pensione indiretta.

Il fine della ricongiunzione è quello di ottenere una pensione unica; pertanto, non vi è possibilità di accentrare solo parzialmente i contributi versati in una gestione, né – nel caso di iscrizione in due o più gestioni – di escludere dalla ricongiunzione una o più gestioni.

Totalizzazione

La legislazione in materia di totalizzazione è più recente di quella sulla ricongiunzione ed è contenuta per la maggior parte in due Decreti Legisla-

tivi: il 184 del 1997 e il 42 del 2006.

La totalizzazione è completamente gratuita e può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, liberi professionisti. Consente di ottenere un'unica pensione, sommando i periodi contributivi accreditati in diverse gestioni previdenziali; la condizione è che i vari periodi non siano temporalmente coincidenti e che il lavoratore non sia già titolare di pensione in nessuna delle gestioni alle quali è iscritto. Possono ottenere, invece, la totalizzazione, anche se hanno maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali in cui hanno versato contribuzione, coloro che rientrano nel sistema contributivo, vale a dire coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Il richiedente la totalizzazione deve avere:

- almeno 3 anni di contribuzione versati in ogni gestione assicurativa;
- 20 anni di contribuzione, sommando i contributi accreditati in tutte le gestioni, e 65 anni di età, oppure 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dall'età.



Particolari norme regolano il diritto alla pensione di inabilità e quella ai superstiti. In entrambi i casi, si prendono in considerazione nel determinare l'importo della pensione tutti i contributi versati nelle diverse gestioni, però, per il diritto:

- alla pensione di *inabilità*, devono essere raggiunti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla gestione pensionistica nella quale l'assicurato risulta iscritto nel momento in cui si è verificato l'evento che determina lo stato invalidante;
- alla pensione *ai superstiti*, per i lavoratori deceduti dopo il 3 marzo 2006, devono risultare perfezionati i requisiti previsti dalla gestione in cui il lavoratore era iscritto al momento della morte.

La domanda va presentata all'Istituto

previdenziale presso il quale risultano versati gli ultimi contributi. Ogni gestione alla quale il lavoratore è stato iscritto calcola la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata. Il pagamento della pensione, nell'importo risultante dalla somma delle varie quote, viene effettuato dall'Inps.

Alle regole generali sopra esposte si aggiungono norme specifiche riguardanti particolari fattispecie; è, quindi, opportuno che gli interessati alla ricongiunzione o alla totalizzazione si rivolgano al Patronato, il quale, vagliata la specifica posizione previdenziale, saprà consigliare al meglio. Si tratta, oltretutto, di una legislazione che merita di essere integrata e migliorata, atteso che il lavoro precario è in aumento. Auguriamoci che ciò avvenga



SINTESI SCHEMATICA

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

La ricongiunzione e la totalizzazione consentono di rendere utili ai fini pensionistici le contribuzioni sparse in diverse gestioni previdenziali che, se considerate separatamente, non darebbero alcun diritto

Ricongiunzione

Consente di unificare in una sola gestione le contribuzioni versate in diverse forme assicurative, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico

La ricongiunzione è gratuita, quando si trasferiscono all'Inps le contribuzioni versate in altre gestioni obbligatorie. È onerosa la ricongiunzione all'Inps, nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti, dei contributi relativi a lavoro autonomo

È pure oneroso – e il pagamento è a carico del richiedente la ricongiunzione – il trasferimento dall'Inps ad altre forme pensionistiche obbligatorie

Totalizzazione

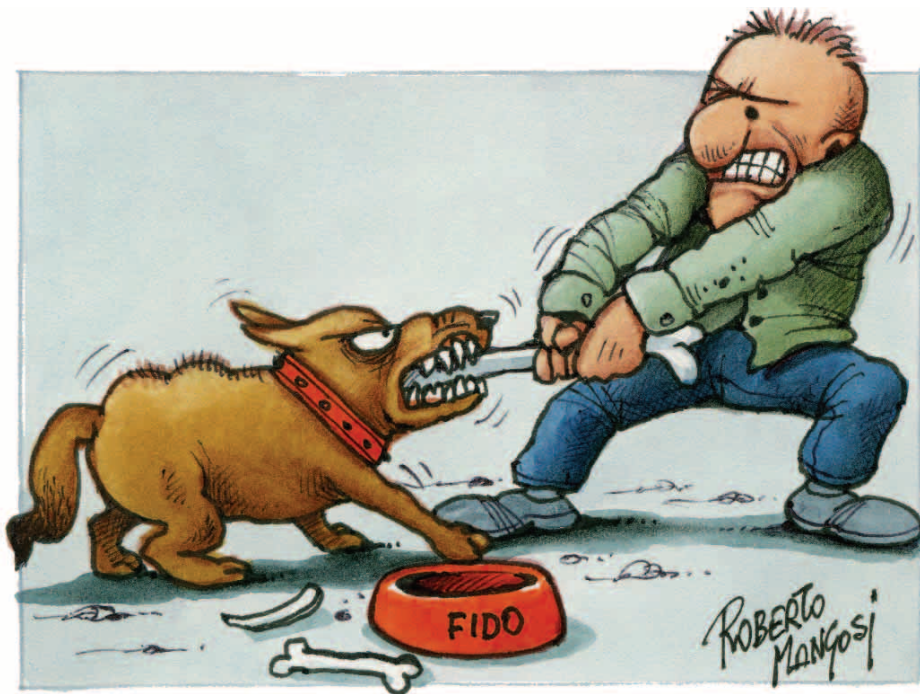
Consente di ottenere un'unica pensione, sommando i contributi versati in più gestioni previdenziali

- che i periodi da totalizzare non si sovrappongano temporalmente
- che il richiedente non sia già titolare di pensione in una delle gestioni previdenziali da totalizzare
- avere almeno 3 anni di contribuzione in ogni gestione assicurativa
- totalizzare almeno 20 anni di contribuzione ed avere 65 anni di età, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età

Particolari condizioni regolano la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità ed a quella ai superstiti

Inoltre, alle regole generali sopra sintetizzate si aggiungono specifiche norme riguardanti particolari fattispecie.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI



Il supplemento di pensione ha luogo in relazione alla contribuzione versata successivamente alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

La pensione supplementare spetta, invece, a chi ha contribuzione nell'assi-

curazione generale dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni dei lavoratori autonomi non sufficiente per il diritto ad una pensione dall'Inps, ma è titolare di un trattamento pensionistico a carico di altra forma di previdenza obbligatoria: fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria Inps o altre forme previdenziali obbligatorie.



9.1 SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento, ossia ad una quota aggiuntiva che si somma alla pensione già liquidata sia nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia in quelle dei lavoratori autonomi.

Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, la quale può essere presentata:

- dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- per una volta sola si può chiedere il supplemento dopo che siano trascorsi 2 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione però che sia stata raggiunta l'età pensionabile prevista nella gestione a carico della quale si pone il supplemento.

Quando vi è contribuzione in più gestioni, si possono verificare i seguenti casi:

a) il titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti può chiedere il supplemento per contributi versati nelle gestioni dei

lavoratori autonomi per periodi antecedenti e successivi alla decorrenza della pensione, a condizione che sia stata raggiunta l'età pensionabile prevista nella gestione dei lavoratori autonomi (attualmente, l'età pensionabile è identica in tutte le gestioni) e che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

b) analoga facoltà è concessa al titolare di pensione a carico di una delle gestioni per i lavoratori autonomi e che può far valere anche contribuzione da lavoro dipendente, oppure in più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il supplemento per contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione spetta anche se per la liquidazione della pensione è già stato fatto valere il massimo dei 40 anni di contribuzione. In occasione del primo pensionamento, invece, i contributi eccedenti i 40 anni nella gestione in cui viene liquidata la pensione vanno persi.

Il calcolo del supplemento è identico a quello della pensione originaria: *retributivo* se al 31 dicembre 1995 l'anzianità contributiva era di almeno 18 anni; *contributivo* se alla predetta data sussisteva un'anzianità contributiva in-



feriore ai 18 anni.

Qualora la pensione originaria fosse integrata al minimo, il supplemento assorbe l'integrazione; quindi, il supplemento darà aumento del trattamento pensionistico se il suo importo è superiore a quello dell'integrazione.

9.2 PENSIONE SUPPLEMENTARE

La pensione supplementare spetta a coloro che sono titolari di pensione a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, e che possono far valere un numero di contributi inferiore al requisito richiesto per il diritto a pensione in una gestione dell'Inps, sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi.

Non spetta la pensione supplementare al titolare di pensione a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che può far valere contribu-

zione anche nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti. In questo caso, come si è visto, ha diritto al supplemento di pensione.

La pensione supplementare decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Dal gennaio del 1993, anche per la pensione supplementare di vecchiaia è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa subordinata. È reversibile ai superstiti; spetta anche per contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

L'importo della pensione supplementare è determinato con i sistemi vigenti per le altre pensioni dell'Inps; non vi è, però, nemmeno nel sistema retributivo, l'integrazione al minimo. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto, con le modalità e le condizioni presentate nel precedente paragrafo, ai supplementi di pensione.



SINTESI SCHEMATICA

PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTI

Supplemento di pensione

I contributi versati per periodi successivi alla decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione a condizione:

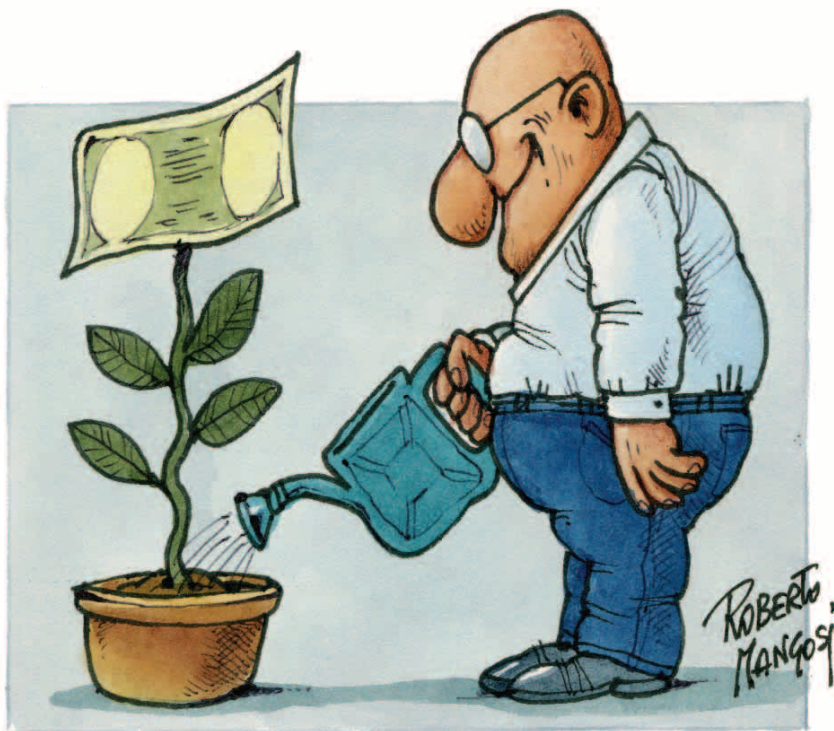
- che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento
- una sola volta si può chiedere il supplemento dopo 2 anni dalla decorrenza o dal precedente supplemento, qualora si sia raggiunta l'età pensionabile
- anche se i contributi del supplemento, sommati a quelli della pensione, superano i 40 anni di contribuzione

La pensione supplementare

Spetta:

- se nell'assicurazione generale Inps i contributi sono insufficienti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
- se si è già ottenuta una pensione in un'altra gestione previdenziale
- se si è compiuta l'età pensionabile di 60 e 65 anni
- se si è cessato ogni rapporto di lavoro dipendente

LE MAGGIORAZIONI



Sono stati disposti, a più riprese, dei benefici a sostegno dei pensionati e degli anziani con bassi redditi e con prestazioni pensionistiche o assistenziali di importi ridotti, quali:

- la maggiorazione sociale della pensione;
- l'incremento della maggiorazione sociale fino a € 516,46, più noto come "aumento al milione";

- l'importo aggiuntivo alla 13^a mensilità;
- la somma aggiuntiva, che giornalmente è stata indicata come 14^a mensilità.

Nei successivi paragrafi, si presentano le norme che regolano la concessione di questi benefici e le condizioni richieste per poterli ottenere.



10.1 LA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Questa prestazione assistenziale non è reversibile ai superstiti e non è perequabile; ciò significa che eventuali aumenti del suo importo non scattano per effetto di un meccanismo di perequazione automatica, bensì devono essere determinati per legge. È nata nel 1985 ed è concessa in base alle condizioni di reddito indicate nella tabella 10.

La maggiorazione sociale era inizialmente riservata agli ultrasessantacinquenni e poneva requisiti reddituali diversi tra ultra 65enni e ultra 75enni; in seguito, è stata estesa anche agli ultrasessantenni. I limiti di reddito sono pertanto diversificati su tre livelli, che riguardano – per l'appunto – coloro che hanno raggiunto e superato il traguardo dei 60, 65 o 75 anni di età.

La Legge 544 del 1988 ha dato alla maggiorazione sociale l'attuale assetto normativo, al quale sono state apportate alcune integrazioni dalla Legge Finanziaria n. 388 del 2000.

Gli importi ed i limiti di reddito da non superare per avere diritto alla maggiorazione sociale, sono quelli indicati nella tabella 10.

10.2 INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE FINO A € 516,46 (AUMENTO AL MILIONE)

In alcuni casi, la “maggiorazione sociale”, di cui si è trattato nel precedente paragrafo, viene aumentata fino a far raggiungere alla pensione l'importo complessivo di € 516,46, cioè l'importo di 1 milione di vecchie lire.

Questo beneficio, che ha avuto inizio dal 1° gennaio 2002 ed il cui importo è stato elevato dal Decreto Legge n. 81 del 2007 da € 516,46 a € 580,00 a decorrere dal 1° gennaio 2008, spetta:

- ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- ai titolari di pensione a carico dei fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps;
- ai titolari di pensione sociale e di assegno sociale;
- ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti).



I pensionati sopra elencati possono ottenere l'incremento della maggiorazione sociale, qualora perfezionino i seguenti due requisiti:

a) Età anagrafica

La concessione dell'integrazione della maggiorazione sociale è subordinata ad aver raggiunto i 70 anni di età. Per il diritto all'incremento della maggiorazione sociale sono, invece, sufficienti solo 60 anni di età per i titolari di pensione di inabilità, per gli invalidi civili totali, i ciechi civili assoluti e i sordomuti. Per tutti gli altri, l'età può essere ridotta fino a 65 anni, in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contributi. Si può ottenere la riduzione di 1 anno di età se si è in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore alla metà del quinquennio, ossia almeno 2 anni e mezzo di contributi.

b) Limiti di reddito

Il diritto all'incremento della maggiorazione sociale è subordinato alla condizione di non possedere redditi superiori ai seguenti limiti:

- redditi personali superiori agli importi indicati nella tabella 11;
- se coniugato e non effettivamente e

legalmente separato, redditi propri non superiori a quelli di cui al punto precedente, né redditi cumulati con quelli del coniuge superiori al limite personale incrementato dell'importo annuo dell'assegno sociale (vedasi tabella 11).

Il limite di reddito personale viene aumentato annualmente, in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps.

Per determinare il reddito personale o cumulato con quello del coniuge, si deve fare riferimento non solo ai redditi soggetti all'Irpef, ma anche a quelli esenti (pensione di invalidità civile, rendita Inail, ecc.) e a quelli tassati alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.).

Non si tiene conto, invece, dei seguenti redditi:

- della casa di abitazione e relative pertinenze;
- delle pensioni di guerra;
- dell'indennizzo in favore di persone danneggiate da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-



- strazione di emoderivati;
- dell'indennità di accompagnamento;
- dell'importo aggiuntivo di € 154,94, di cui si parlerà nel successivo paragrafo 10.3;
- dei trattamenti di famiglia;
- dei sussidi assistenziali continuativi erogati da enti pubblici.

Si può avere diritto anche ad un incremento parziale, ossia di importo inferiore ai 580,00 euro in vigore dal 1° gennaio 2008, poiché complessivamente non si possono superare i prescritti limiti di reddito.

10.3 IMPORTO AGGIUNTIVO ALLA 13^a MENSILITÀ

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo – compreso l'eventuale pro-rata di pensione a carico di un organismo estero – non supera l'importo del trattamento minimo indicato nella tabella 8, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di € 154,94. Questo importo viene corrisposto congiuntamente alla tredicesima mensilità o con l'ultima mensilità di pensione corrisposta e spetta, sussistendone i requisiti, ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione gene-

rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, o ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della predetta assicurazione.

L'importo aggiuntivo, che è esente da tasse, spetta a condizione che il pensionato:

- **non coniugato**, non possenga redditi superiori ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo (vedasi tabella 12);
- **coniugato**, oltre a non avere redditi propri superiori al limite di cui al punto precedente, non possenga un reddito che, cumulato con quello del coniuge, superi il triplo dell'ammontare annuo del trattamento minimo, il cui ammontare è riportato nella tabella 12.

Nel caso in cui l'ammontare dei redditi superi il limite, ma in misura inferiore all'importo aggiuntivo, cioè a € 154,94, il trattamento aggiuntivo alla 13^a mensilità sarà corrisposto nella misura pari alla differenza tra i 154,94 euro e la quota di reddito eccedente il limite in vigore.

I redditi da prendere in considerazione sono gli stessi previsti per l'integrazione al minimo, della quale si è trattato nel paragrafo 7.



Qualora anche uno solo dei limiti di reddito sopra indicati venga superato, non verrà concesso l'importo aggiuntivo alla 13^a mensilità.

10.4 SOMMA AGGIUNTIVA (QUATTORDICESIMA)

Il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 ha concesso, a sostegno dei titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva esente da tasse, che viene corrisposta una volta all'anno nel mese di luglio e che, per questo motivo, viene comunemente chiamata "quattordicesima mensilità". L'importo di questo sostegno ai titolari di pensioni basse è variabile in relazione all'anzianità contributiva ed alla gestione che ha liquidato il trattamento pensionistico.

La somma aggiuntiva spetta ai titolari di una o più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'Inps, del fondo clero e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione dei lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano:

- un'età pari o superiore a 64 anni;
- un **reddito personale** annuo non

superiore ad una volta e mezza l'ammontare del trattamento minimo annuo, il cui importo è riportato nella tabella 13.

Ai fini della determinazione dei redditi del pensionato, devono essere tenuti in conto tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, oppure conseguiti all'estero.

Per il calcolo del reddito personale non si tiene conto:

- dei redditi derivanti da assegno per il nucleo familiare e da altri trattamenti di famiglia;
- dell'indennità di accompagnamento e di altre prestazioni assistenziali;
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- del trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni;
- delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.

L'importo della somma aggiuntiva varia tra lavoratori dipendenti ed autonomi, oltre che in relazione all'anzianità contributiva. Detti importi sono riepilogati nella tabella 13 e, comun-



LE MAGGIORAZIONI

que, si riportano qui di seguito:

a) lavoratori dipendenti

- € 336,00 fino a 15 anni di anzianità contributiva;
- € 420,00 da 15 a 20 anni di anzianità contributiva;
- € 594,00 con un'anzianità contributiva superiore ai 25 anni.

b) lavoratori autonomi

- € 336,00 fino a 18 anni di anzianità contributiva;
- € 420,00 da 18 a 28 anni di anzianità contributiva;
- € 504,00 con un'anzianità contributiva superiore a 28 anni.

Per le pensioni ai superstiti, l'importo della somma aggiuntiva sarà determinato tenendo conto dell'anzianità contributiva sulla quale è stata calcolata la

pensione diretta; detto importo sarà poi corrisposto nelle percentuali spettanti ai superstiti e delle quali si è parlato nel paragrafo 6, relativo alla pensione ai superstiti.

Se il reddito personale supera il limite sopra indicato, la somma aggiuntiva sarà adeguatamente ridotta. Ad esempio: con un reddito di 9.000,00 euro ed un'anzianità contributiva di 15 anni, la somma aggiuntiva spettante sarà di € 270,90, ossia € 8.934,90, che è l'ammontare di una volta e mezza il trattamento minimo in vigore nel 2009, maggiorato di € 336,00, cioè l'importo spettante con 15 anni di anzianità contributiva; da tale somma si sottrarrà l'importo del reddito posseduto dal pensionato, che è di € 9.000,00 e, quindi, il risultato di queste operazioni è € 270,90, che costituisce la "somma aggiuntiva" spettante.

SINTESI SCHEMATICA

LE MAGGIORAZIONI

Sono benefici a favore degli anziani con pensioni ridotte e bassi redditi

Maggiorazione sociale

Spetta a chi ha compiuto i 60, 65 o 75 anni

Gli importi e limiti di reddito da non superare sono diversificati in relazione all'età, come indicato nella tabella 10

Maggiorazione sociale fino € 516,46

Spetta ai pensionati delle gestioni previdenziali:

- lavoratori dipendenti e autonomi, e delle miniere
- fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria Inps (stato, enti locali)
- ai titolari di
 - assegno sociale e pensione sociale
 - prestazioni invalidi civili, ciechi e sordomuti
 - a condizione che abbiano compiuto i 70 anni di età e non superino i redditi indicati nella tabella 11

Importo aggiuntivo alla 13^a mensilità

Viene corrisposto in aggiunta alla 13^a mensilità l'importo di € 154,94 ai titolari:

- di una o più pensioni, il cui importo totale non superi il trattamento minimo, di cui alla tabella 8
- che abbiano redditi non superiori a quelli indicati nella tabella 12

Somma aggiuntiva - 14^a mensilità

Requisiti

- 64 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione
- reddito personale di 1 volta e mezza l'importo annuo del trattamento minimo (vedasi tabella 13)

Redditi esclusi

- trattamenti di famiglia (assegni famigliari, ecc.)
- indennità di accompagnamento
- reddito della casa di abitazione
- TFR e relative anticipazioni
- redditi soggetti a tassazione separata

Gli importi sono indicati nella tabella 13

La somma aggiuntiva è esente da tasse

BANCARI: ESODI INCENTIVATI



Con Decreto n. 158 del 28 aprile 2000 del Ministro del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, è stato emanato il “Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”. Il “Fondo di solidarietà” ha lo scopo di attuare,

nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento al 30 giugno 2020, interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende a cui si applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari che, nell’ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di

attività o di lavoro:

- a)** favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità;
- b)** realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo riguardano la concessione di contributi per il finanziamento di programmi formativi e di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività.

Le prestazioni straordinarie, che sono quelle di cui ci si occuperà in queste note, prevedono la concessione di un *assegno straordinario per il sostegno del reddito* ed il versamento della relativa contribuzione, ai dipendenti delle aziende di credito inseriti in un processo di ristrutturazione o in una situazione di crisi aziendale, che determina una riduzione di personale.

L'accesso a queste prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione di personale, nonché alla condizione che queste procedure sindacali si concludano con un accordo aziendale, che abbia individuato una pluralità di strumenti, secondo quanto indi-

cato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Esperate le predette procedure, si deve procedere all'individuazione dei lavoratori in esubero. In merito agli esuberi, il D.M. 158 fornisce i seguenti criteri:

- anzitutto, i lavoratori che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro siano in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se hanno diritto al mantenimento in servizio;
- per l'individuazione degli ulteriori esuberi, si deve adottare in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità al perfezionamento del diritto a pensione a carico dell'assicurazione previdenziale di appartenenza, ovvero della maggiore età.

Le caratteristiche dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito sono diverse. Anzitutto, si precisa che esso ha la finalità di incentivare l'esodo dal servizio e viene concesso per 60 mesi.

Quindi, vi sono interessati coloro che perfezionano entro tale periodo di 60



mesi, il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. In merito, è opportuno tener presente che, attualmente, la maturazione del diritto e la decorrenza del trattamento pensionistico non coincidono più; infatti, sono state introdotte le cosiddette finestre, che posticipano di alcuni mesi rispetto alla data di maturazione del diritto, la decorrenza della pensione. Gli interessati hanno interesse – se non vogliono rimanere per qualche mese senza stipendio e senza pensione – a far cessare l'attività lavorativa non prima dei 60 mesi antecedenti la decorrenza della pensione, ossia anteriori all'apertura della finestra.

Si tenga presente che per il diritto alla pensione è utile, oltre alla contribuzione relativa al lavoro svolto in banca, anche quella relativa ad altri rapporti di lavoro. In particolare, si sottolinea che è utile al predetto fine anche:

- la contribuzione versata in paesi dell'Unione Europea, o in paesi che hanno stipulato con l'Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale; in merito, è opportuno consultare, per maggior sicurezza, un istituto di patronato;
- i contributi versati nelle gestioni spe-

ciali dei lavoratori autonomi; però, nel caso in cui il diritto a pensione venga perfezionato con il concorso dei contributi di lavoro autonomo, il diritto alla pensione viene acquisito con la normativa relativa alle predette gestioni speciali;

- i benefici contributivi riservati agli invalidi civili con oltre il 74% di invalidità, che consistono nel riconoscimento, per ogni anno di effettivo lavoro dipendente o in cooperativa, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva.

L'importo dell'assegno straordinario per l'esodo incentivato è calcolato con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps e viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell'assegno viene determinata aggiungendo all'anzianità contributiva maturata il numero di settimane mancanti al perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità o a quella di vecchiaia. Più precisamente, si aggiungeranno all'anzianità contributiva maturata le settimane mancanti alla maturazione del diritto a quella delle due pensioni che si può acquisi-

re per prima. L'importo dell'assegno determinato alla decorrenza non è perequabile e, quindi, rimane invariato fino alla cessazione della corresponsione; sul medesimo non spettano trattamenti di famiglia.

Su richiesta dell'interessato, l'assegno può anche essere erogato in unica soluzione; in tal caso, la contribuzione correlata non verrà versata.

L'assegno decorre dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa e cessa alla fine del mese precedente a quello in cui ha decorrenza la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il periodo di percezione dell'assegno straordinario è coperto da contribuzione figurativa, utile per il diritto sia alla pensione di vecchiaia, sia a quella di anzianità.

Inoltre, l'assegno è parzialmente cumulabile con attività lavorative non concorrenziali con l'istituto di credito. L'Inps ha precisato che, in caso di svolgimento di attività concorrenziali con il proprio ex datore di lavoro, la corresponsione dell'assegno straordinario per l'esodo incentivato deve essere sospesa. L'Istituto previdenziale ammette, invece, la possibilità di "ope-

rare nell'ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l'ex datore di lavoro, oltre che direttamente con lo stesso ex datore di lavoro".

I superstiti non hanno diritto alla reversibilità dell'assegno; nel caso di decesso del beneficiario dell'assegno, l'Inps liquida ai superstiti la pensione indiretta, tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata e della contribuzione figurativa relativa al periodo di fruizione dell'assegno straordinario per l'esodo incentivato.

Da ultimo, si sintetizzano le norme fiscali attinenti alla percezione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E/2007, ha chiarito che sono ricompresi nella tassazione separata anche gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con i sindacati, purché sia indicato un termine entro il quale deve avvenire l'adesione al piano. Ha, poi, aggiunto che la tassazione separata interessa anche gli assegni di sostegno al reddito riconosciuti ai bancari e ad altre categorie di lavoratori, sebbene corrisposte in forma rateale.



SINTESI SCHEMATICA

BANCARI: ESODI INCENTIVATI

Fondo di garanzia

È istituito un fondo di garanzia che, tra l'altro, ha lo scopo:

- di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti delle aziende di credito
- di versare in rapporto al suddetto assegno, la relativa contribuzione previdenziale

Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni del fondo è subordinato:

- all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste nei casi di riduzione di personale
- all'individuazione, a seguito delle predette procedure, di una pluralità di strumenti conformi alla normativa riguardante la riduzione dei livelli occupazionali
- all'individuazione dei lavoratori in esubero

Durata dell'erogazione

L'assegno straordinario viene concesso per 60 mesi, quindi interessa coloro che entro tale periodo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità; decorre dal mese successivo a quello della cessazione dell'attività lavorativa e cessa alla fine del mese antecedente quello da cui ha decorrenza la pensione

Importo

- è determinato con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps
- nella determinazione dell'importo, viene maggiorata l'anzianità contributiva maturata delle settimane mancanti al raggiungimento del diritto ad una pensione

Corresponsione

- viene corrisposto per 13 mensilità
- a richiesta dell'interessato, può essere erogato in unica soluzione; in tal caso, non viene versata la contribuzione previdenziale

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA



La perequazione automatica, più comunemente conosciuta come scala mobile, ha subito nel tempo varie trasformazioni. I provvedimenti riformatori delle pensioni, succedutisi negli ultimi anni, hanno cancellato nel meccanismo di adeguamento l'aggancio alla dinamica salariale.

La Legge 449 del 1997, con il comma 4 dell'art. 59, ha esteso a tutti i regimi pensionistici il meccanismo di perequazio-

ne attualmente vigente, che prevede:

- l'adeguamento dell'importo delle pensioni solo in base alle variazioni del costo della vita; tali variazioni vengono determinate rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, registrato negli ultimi due anni precedenti la decorrenza della perequazione;
- cadenza annuale dell'adeguamento,



LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per poter applicare da gennaio l'aliquota di perequazione, non è possibile attendere di conoscere anche le variazioni degli ultimi due o tre mesi dell'anno precedente la perequazione; quindi, la perequazione stessa viene determinata in via revisionale, e si provvederà al congruaggio, positivo o negativo, con il primo rateo dell'anno successivo.

La perequazione automatica determinata con il meccanismo sopra indicato si applica, oltre che a tutti i regimi pensionistici – come prima detto – anche alle prestazioni assistenziali erogate agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché ad altre prestazioni assistenziali, quale la pensione sociale e l'assegno sociale.

Per le pensioni di importo superiore al minimo, la percentuale di aumento non viene applicata nella misura completa su tutto l'importo, ma viene così modulata:

- 100% dell'aumento della perequazione automatica sulla quota di pensione pari al triplo dell'importo del trattamento minimo dell'assicurazione

generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

- 90% del predetto aumento sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell'aumento di scala mobile sulla quota di pensione superiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo.

Gli importi della perequazione automatica dal 2002 al 2008 sono riportati nella tabella 14.

La Legge 127 del 2007 ha disposto che, per il triennio 2008–2010, per le fasce di importo delle pensioni comprese tra il triplo ed il quintuplo dell'importo del trattamento minimo, il coefficiente di perequazione automatica venga applicato al 100 per cento, anziché al 90 per cento.

Per contro, la Legge 247 del 2007 ha previsto la non applicazione, per l'anno 2008, dell'aumento di scala mobile alle pensioni di importo superiore ad otto volte l'importo del trattamento minimo, che è di 3.544,96 euro mensili. Però, qualora l'importo della pensione sia superiore al predetto importo, ma inferiore al predetto importo incrementato della rivalutazione di pe-

requazione automatica, quest'ultima viene applicata fino a concorrenza dell'importo maggiorato.

Da ultimo, si segnala che la Legge 448 del 1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i titolari di due o più pensioni, la perequazione au-

tomatica sia applicata su tutti i trattamenti pensionistici di cui uno è titolare; ovviamente, l'adeguamento per perequazione viene applicato su ciascun trattamento pensionistico in misura proporzionale rispetto all'ammontare complessivo.

SINTESI SCHEMATICA

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Il meccanismo di perequazione automatica vigente, che è stato esteso dalla Legge 447 del 1997 a tutti i regimi pensionistici, prevede:

- l'adeguamento dell'importo delle pensioni solo in base alle variazioni del costo della vita
- la cadenza annuale dell'adeguamento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno

Questo meccanismo di perequazione si applica anche ai trattamenti assistenziali previsti per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la perequazione automatica, in caso di titolarità di più pensioni, si applica sull'importo complessivo delle pensioni

Per le pensioni di importo superiore al minimo, la perequazione si applica:

- al 100% sulla quota di pensione pari al triplo del trattamento minimo
- al 90% sulla quota di pensione tra il triplo ed il quintuplo del trattamento minimo
- al 75% sulla quota di pensione superiore al quintuplo del trattamento minimo

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO



Un breve *excursus* retrospettivo evidenzierà la stratificazione di norme che nel tempo si è creata nella legislazione regolante il cumulo della pensione con redditi da attività lavorativa.

Il primo intervento legislativo risale al 1952: la Legge 218 di quell'anno introdusse una trattenuta del 25% sulle pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti per coloro che, contestualmente alla fruizione della pensione, svolge-

vano attività lavorativa dipendente; erano previste deroghe per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura e per i trattamenti minimi, che erano stati istituiti proprio con quella legge.

In seguito, con la Legge 903 del 1965, venne istituita la pensione di anzianità, la quale era totalmente incumulabile con redditi da retribuzione. Subito dopo fu varato il DPR 488 del 1968, al quale fece subito seguito la Legge 153

del 1969. Integrazioni e modifiche vennero apportate dalle Leggi 485 del 1972 e 160 del 1975. Come se non bastasse, negli ultimi vent'anni la proliferazione legislativa in materia è stata incessante e frenetica ed introdusse per la prima volta, con il Decreto Legislativo 503 del 1992, il divieto di cumulo con il reddito da lavoro autonomo.

Da ultimo, l'art. 72 della Legge 388 del 2000 ha disposto – tra l'altro – che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni liquidate **con oltre 40 anni di contributi** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 388, sono **interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente**.

Riportata questa disposizione riguardante tutte le pensioni, si passa alla presentazione della normativa attualmente vigente in tema di cumulo delle singole pensioni con i redditi da lavoro.

13.1 PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ

Si ritiene opportuno presentare, anzitutto, la **normativa in vigore fino**

al 31 dicembre 2008, trattando separatamente, per motivi di chiarezza, le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità.

a) **Pensione di vecchiaia**

L'art. 72 della Legge 388 del 2000 ha disposto che, dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia – anche se hanno avuto decorrenza anteriore al 2001 – sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

Questa disposizione si applica anche alle pensioni di anzianità a decorrere dal mese successivo a quello in cui il titolare compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, poiché da quel momento le pensioni di anzianità sono equiparate – ai fini del cumulo della pensione con il reddito da lavoro – alle pensioni di vecchiaia.

Un discorso a parte deve, invece, essere fatto per le pensioni di **vecchiaia liquidate con il sistema contributivo**. Per queste devono essere applicate, per il cumulo con i redditi da lavoro, le disposizioni della Legge 335 del 1995, la quale prevede

- per i pensionati di **età inferiore ai 63 anni**:



CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

- l'incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente;
- l'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza con i redditi da lavoro autonomi;
- per i pensionati con **età pari o superiore ai 63 anni**, la pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo per il 50% della parte eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza dei redditi da lavoro.

b) Pensione di anzianità

L'art. 44 della Legge 289 del 2002 traccia, dal 1° gennaio 2003, la seguente situazione:

- cumulabilità completa con redditi da lavoro dipendente ed autonomo per
- i titolari di pensione di anzianità liquidata in base ad almeno 40 anni di contribuzione. Per il computo dei 40 anni di contribuzione, si tiene conto anche della contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi;
- i titolari di pensione liquidata sulla base di 37 anni di contributi ed almeno 58 anni di età. I 37 anni di contributi devono sussistere alla decor-

renza della pensione e si fa riferimento all'anzianità contributiva più favorevole tra quella utile ai fini del diritto e quella utilizzata per determinare l'importo del trattamento pensionistico. Non si tiene conto dei contributi relativi a supplementi di pensione, né di quelli relativi a lavoro autonomo, se la pensione è liquidata nella gestione dei lavoratori dipendenti;

- i titolari di pensione di anzianità liquidata con un'anzianità contributiva inferiore ai 37 anni ed età anagrafica inferiore ai 58 anni, con i requisiti contributivi utili per il diritto, ossia i 35 anni, maturati entro il 31 dicembre 1994, anche se la decorrenza è successiva a questa data:

- se svolgono lavoro dipendente, hanno una trattenuta pari all'intera pensione, ma fino a concorrenza della retribuzione percepita;
- se svolgono attività di lavoro autonomo o professionale, non sono soggetti ad alcuna riduzione della pensione;
- i titolari di pensione di anzianità liquidata su un'anzianità contributiva inferiore a 37 anni e con età anagrafica inferiore a 58 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e maturazione del requisito contributivo mi-

nimo dei 35 anni dopo il 31 dicembre 1994:

- se svolgono lavoro dipendente, sono soggetti ad una trattenuta pari all'intera pensione, fino a concorrenza della retribuzione percepita;
- se svolgono attività autonoma o professionale, sono soggetti ad una trattenuta del 30% della quota di pensione eccedente il minimo, e la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito prodotto.

Sono esclusi dalla possibilità di cumulare totalmente la pensione con redditi da lavoro, coloro che hanno ottenuto la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi e che, al momento della decorrenza, non avevano ancora 58 anni di età.

Le novità dal 2009

L'articolo 19 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con la Legge 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2009 – sostanziali innovazioni, in merito al cumulo della pensione di anzianità e della pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo. Queste innovazioni riguardano gli as-

sicurati all'Inps, sia per lavoro dipendente sia per lavoro autonomo, nonché gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps.

Il predetto art. 19 sancisce in primo luogo che, "a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esonerative della medesima, **sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente**".

La disposizione sopra riportata ricalca quella dell'art. 72 della Legge 388 del 2000, il quale – come si è visto più sopra – ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'analoga totale cumulabilità della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Di fronte a queste due disposizioni, viene da chiedersi se ha ancora senso continuare a subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità alla cessazione dell'attività lavorativa subordinata. In pratica, la condizione di cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere nella settimana in cui ha decorrenza il trattamento pensionistico, ma subito dopo si può riprendere a lavorare.



L'art. 19 del D.L. 112 sancisce, inoltre, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle **pensioni dirette**, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata (relativa ai co.co.co., ecc.), conseguite nel sistema **contributivo in via anticipata rispetto ai 65 e 60 anni**, rispettivamente per gli uomini e per le donne. La disposizione aggiunge che restano ferme le disposizioni della Legge 243 del 2004, relative alle cosiddette finestre di decorrenza delle pensioni.

Sono pure, sempre per disposizione del citato art. 19 e con effetto dal 1° gennaio 2009, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di **vecchiaia anticipata liquidate interamente con il sistema contributivo** con un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, nonché quelle liquidate a soggetti di età pari o superiore a 60 anni se donne, e a 65 anni se uomini.

13.2 TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Si sgombra subito il campo in merito alla pensione di inabilità: questa, come

si è specificato nel paragrafo 5.2, non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività. In effetti, la concessione della pensione di inabilità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività di lavoro autonomo e dipendente, alla cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, e dagli albi professionali, nonché alla rinuncia a trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Per quanto attiene alla vecchia pensione di invalidità ed all'assegno di invalidità, la normativa vigente, in merito al cumulo del trattamento previdenziale con redditi da attività lavorativa, prevede

a) per lavoro autonomo:

la cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2001, delle quote delle pensioni dirette e degli assegni diretti di invalidità eccedenti il minimo con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 70%; la relativa trattenuta sul trattamento pensionistico non può, comunque, superare il 30% dei predetti redditi. La norma si applica alle pensioni a carico di qualsiasi forma assicurativa e liqui-



date sulla base di un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

Per le pensioni che hanno avuto decorrenza anteriore al 2001, si applica, sulle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 in poi, la normativa che era in vigore precedentemente, in quanto più favorevole: in pratica si tratta delle pensioni di invalidità e degli assegni di invalidità che hanno avuto decorrenza prima del 1° gennaio 1994, poiché per questi trattamenti opera il regime di cumulabilità totale con i redditi di lavoro autonomo.

L'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo non si applica alla tredicesima mensilità.

b) da lavoro dipendente:

le vecchie pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, ovviamente fino a concorrenza del reddito da lavoro, se questo è inferiore alla predetta misura;

c) 40 anni di contributi:

come ricordato all'inizio di questo paragrafo 13, tutte le pensioni – comprese, quindi, anche quelle di invalidità e gli assegni di invalidità – liquidate sul-

la base di un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, sono interamente cumulabili, dal 1° gennaio 2001, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Delle riduzioni dell'assegno di invalidità in presenza di redditi di lavoro si è già trattato nel paragrafo 5.1; ci si limita, quindi, a ricordare che la riduzione è del 25% in presenza di redditi superiori a 4 volte l'importo annuo del trattamento minimo, e del 50% se i redditi sono superiori a 5 volte il predetto importo minimo.

13.3 PENSIONE AI SUPERSTITI

Non è prevista alcuna incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e le poche eccezioni che riguardano il lavoro dipendente operano solo se vi è un unico titolare della pensione.

Le riduzioni della pensione ai superstiti sono state trattate nel paragrafo 6, al quale si rimanda. Ci si limita a ricordare che vi sono le seguenti riduzioni in presenza di redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti indicati nella tabella 7:

- 25% se, oltre alla pensione superstiti, vi è un reddito annuo superiore a 3



CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

volte l'importo annuo del trattamento minimo;

- 40% se i redditi superano 4 volte il minimo annuo;
- 50% in presenza di un reddito annuo superiore a 5 volte l'importo annuo

del trattamento minimo.

Non viene effettuata alcuna riduzione, indipendentemente dai redditi posseduti, quando fra i titolari della pensione superstiti vi sono figli minori, studenti o inabili.

SINTESI SCHEMATICA

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo

- dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se hanno avuto decorrenza anteriore al 2001, sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo
- questa cumulabilità si applica anche alle pensioni di anzianità, quando il pensionato raggiunge l'età pensionabile; da quel momento, infatti, le pensioni di anzianità sono equiparate, ai fini del cumulo con redditi da lavoro, alle pensioni di vecchiaia

Fino al 31/12/2008 la cumulabilità è così regolata:

a) pensionati di età inferiore a 63 anni

- incumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente
- incumulabilità del 50% con i redditi da lavoro autonomo, limitatamente alla parte eccedente il trattamento minimo

b) pensionati con età pari o superiore a 63 anni

- incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo per il 50% della parte eccedente il trattamento minimo

Dal 1° gennaio 2009, totale cumulabilità con redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni dirette liquidate nel sistema contributivo in via anticipata rispetto ai 60 anni per le donne e ai 65 per gli uomini

Le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al gennaio 2009, liquidate in via anticipata nel sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo

Pensioni di anzianità

Fino al 31/12/2008, la situazione è la seguente:

a) cumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni di anzianità liquidate sulla base di

- 40 anni di contribuzione
- 37 anni di contributi e almeno 58anni di età

b) pensioni di anzianità liquidate su meno di 37 anni di contributi ed età inferiore ai 58 anni, ma con i 35 anni di contributi raggiunti entro il 31/12/1994

- incumulabilità con redditi di lavoro dipendente fino a concorrenza delle retribuzioni percepite
- cumulabilità totale con redditi da lavoro autonomo o professionale



CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

- c) pensioni di anzianità liquidate su meno di 37 anni di contributi ed età inferiore ai 58 anni, con i 35 anni di contributi raggiunti dopo il 31/12/1994, e con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi
- incumulabilità con redditi di lavoro dipendente fino a concorrenza delle retribuzioni percepite
- incumulabilità con redditi da lavoro autonomo o professionale del 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo; la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito prodotto

Trattamenti di invalidità

La pensione di inabilità è totalmente incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro

Per l'assegno di invalidità è previsto

a) per il lavoro autonomo:

- dal 1° gennaio 2001, la cumulabilità del 70% della quota eccedente il trattamento minimo; la trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi prodotti
- per le pensioni con decorrenza anteriore al gennaio 2001, si applica la vecchia normativa, che prevedeva la cumulabilità totale con i redditi da lavoro autonomo

b) per lavoro dipendente:

- incumulabilità del 50% della quota eccedente il trattamento minimo

c) 40 anni di contributi:

- dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo

Pensione ai superstiti

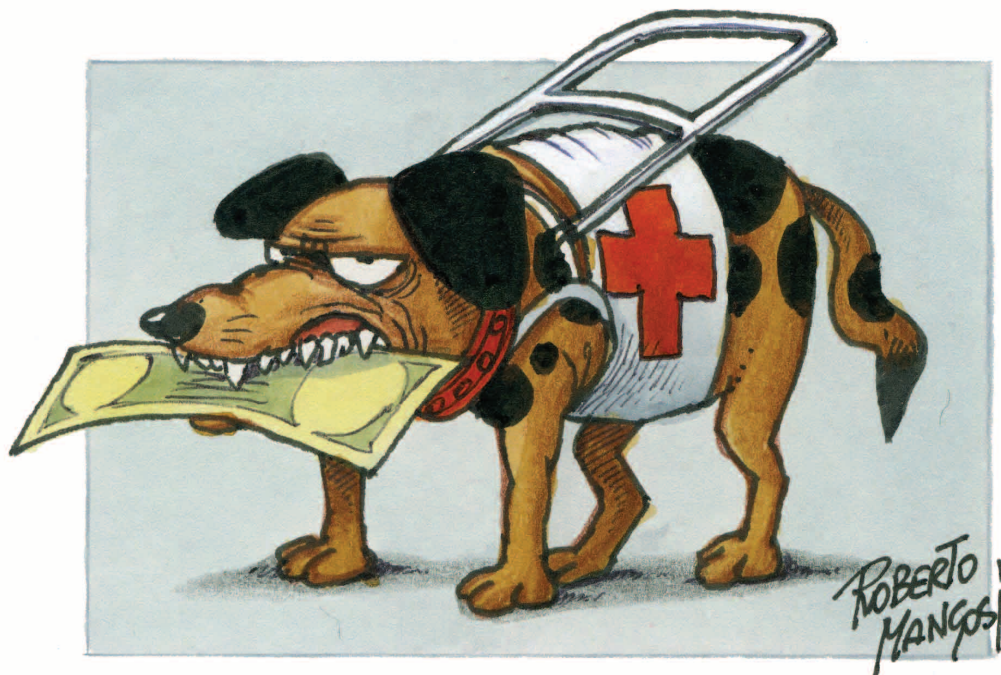
Cumulabilità totale con redditi da lavoro autonomo; le poche eccezioni riguardano il lavoro dipendente e operano solamente se vi è un unico titolare della pensione

In presenza di redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti indicati nella tabella 7, la pensione viene ridotta del:

- 25% con reddito superiore al triplo del trattamento minimo
- 40% con reddito superiore al quadruplo del minimo
- 50% con reddito superiore al quintuplo del minimo

Non viene effettuata alcuna riduzione se sono contitolari della pensione figli minori, studenti o inabili

LAVORATORI NON VEDENTI



Già nei precedenti paragrafi sono stati presentati alcuni benefici riservati ai lavoratori non vedenti. In questo paragrafo, si cercherà di presentare in modo più organico le provvidenze riservate a questa categoria di lavoratori.

Aumento dell'anzianità contributiva

La Legge 120 del 1991 concede ai la-

voratori dipendenti non vedenti una maggiorazione dell'anzianità contributiva di quattro mesi ogni anno di lavoro, consentendo loro, quindi, di raggiungere in minor tempo i requisiti per il diritto a pensione.

Infatti, la suddetta maggiorazione è utile sia per il diritto, sia per la misura della pensione e si applica proporzionalmente anche ai periodi di lavoro infe-



LAVORATORI NON VEDENTI

riori all'anno; in pratica, si aumentano di un terzo i contributi settimanali maturati. Inoltre, la maggiorazione aumenta anche l'anzianità assicurativa e, pertanto, la data di inizio dell'assicurazione deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle della maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Il beneficio è concesso su domanda del non vedente o dei suoi superstiti. Non sono, però, maggiorati i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto, né quelli relativi ai periodi di lavoro in cui l'assicurato non aveva ancora raggiunto i requisiti sanitari richiesti dalla legge.

Hanno diritto a questo beneficio “coloro che risultano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. Le categorie interessate sono i ciechi civili, i ciechi di guerra, i ciechi invalidi per servizio ed i ciechi invalidi del lavoro. La Legge 113 del 1985 prevedeva analogo beneficio, tuttavia limitato solo alla maturazione del requisito per il diritto e non per la misura, nei confronti dei centralinisti ciechi. La Legge 120 del 1991 ha dato un'interpretazione estensiva delle norme del 1985; quindi, an-

che nei loro confronti, la maggiorazione è utile sia per l'anzianità contributiva, sia per quella assicurativa.

La maggiorazione di un terzo della contribuzione vale per tutti i tipi di pensione: vecchiaia, anzianità, invalidità, pensione supplementare. Vale anche per la pensione ai superstiti. Non è, però, utile per la pensione di reversibilità derivante da pensione diretta con decorrenza anteriore al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della Legge 120. Anche per i supplementi di pensione vale il beneficio della maggiorazione di cui si sta trattando, ma limitatamente ai supplementi che hanno decorrenza successiva all'entrata in vigore della Legge 120 del 1991.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13019 del 2004, ha chiarito che il beneficio della maggiorazione di un terzo dell'anzianità assicurativa e contributiva spetta anche a coloro che erano già titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della Legge 120 del 1991.

Pensione di vecchiaia

Si è già trattato nel paragrafo 3.1 delle agevolazioni previste per i non vedenti, in merito ai requisiti relativi alla pensio-



ne di vecchiaia. Per comodità del lettore, si riepilogano anche in questo paragrafo.

Tali agevolazioni traggono origine dalla Legge 218 del 1952, la quale riduce – per i lavoratori dipendenti e autonomi – a 10 anni il requisito contributivo, e abbassa l'età pensionabile, per i lavoratori dipendenti, a 50 anni e a 60 anni rispettivamente per le donne e per gli uomini, mentre per i lavoratori autonomi fissa l'età pensionabile a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini.

Questi requisiti ridotti sono riservati ai lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo; quelli che sono divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, possono avvalersi dei requisiti ridotti qualora facciano valere almeno 10 anni di contribuzione per lavoro svolto dopo l'insorgenza della cecità.

I lavoratori non vedenti che non si trovano nelle anzidette condizioni, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti in vigore al 31 dicembre 1992, e cioè: 15 anni di contribuzione, 55 o 60 anni di età per i lavoratori dipendenti e 60 o 65 anni di età per i lavoratori autonomi (ovviamen-

te, l'età più bassa è quella delle donne e quella più alta è per gli uomini).

Non vedenti e limiti di reddito

La Legge 638 del 1983, che ha convertito in legge il D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, prevede la sospensione delle vecchie pensioni di invalidità – e non dell'assegno di invalidità che dal 1984 ha sostituito la predetta pensione – qualora il titolare percepisca un reddito da lavoro di qualsiasi natura superiore al triplo del trattamento minimo di pensione.

Questa disposizione non si applica ai pensionati di invalidità ciechi assoluti, o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Si applicano, però, anche a chi si trova nelle predette condizioni di cecità, i limiti di reddito previsti per il diritto all'integrazione al trattamento minimo di pensione.

Assunzione obbligatoria

La materia è regolata da più di un intervento legislativo e, per quanto attiene ai non vedenti, prescrive l'assunzione obbligatoria per le categorie professionali di seguito elencate.

a) Centralinisti non vedenti



LAVORATORI NON VEDENTI

Le aziende che dispongono di centralini telefonici con almeno cinque linee urbane, per i quali sia previsto l'impiego di uno o più operatori, sono tenute ad assumere centralinisti non vedenti, iscritti nell'apposito albo, in misura non inferiore al 51% degli addetti al centralino.

Il Ministero del Lavoro, attuando la delega conferitagli dalla Legge 144 del 1999, con proprio Decreto del 10 gennaio 2000 ha riconosciuto come qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, gli operatori telefonici non vedenti addetti:

- alle informazioni alla clientela ed agli uffici relazioni con il pubblico;
- alla gestione ed all'utilizzazione di banche dati;
- ai servizi di *telemarketing* e di telesoccorso.

b) Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti

Sono obbligati ad assumere in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista non

vedente diplomato e iscritto all'albo professionale gli ospedali:

- che abbiano posti letto eccedenti i 200, ovvero una unità ogni 300 posti letto eccedenti i 700;
- gli ospedali specializzati per cure ortopediche, di riabilitazione, ecc. per ogni 50 posti letto.

Indipendentemente dal ruolo, sono tenuti ad assumere una unità:

- le case di cura con almeno 200 posti letto;
- indipendentemente dal numero dei posti letto, gli istituti e cliniche specializzate dove si praticano cure ortopediche e cinetiche o massoterapiche, appartenenti a persone o enti privati o, comunque, da essi gestiti.

c) Terapisti della riabilitazione non vedenti

Analogo obbligo dell'assunzione di non vedenti terapeuti della riabilitazione vige per le case di cura, gli istituti ed i centri di riabilitazione, anche privati, che hanno oltre 35 dipendenti.

SINTESI SCHEMATICA

LAVORATORI NON VEDENTI

Benefici previdenziali

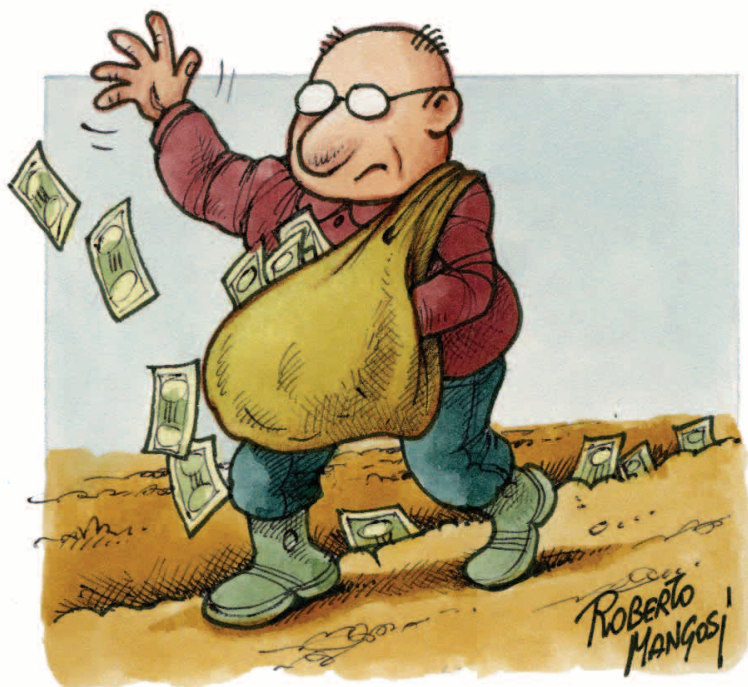
- aumento dell'anzianità contributiva:
 - di quattro mesi ogni anno di lavoro
 - spetta ai colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
 - è riservato ai ciechi civili e di guerra, ai ciechi invalidi per servizio ed invalidi del lavoro
 - l'aumento di un terzo è utile per il diritto e la misura di tutti i tipi di pensione
- pensione di vecchiaia:
 - riduzione a 10 anni del requisito contributivo
 - abbassamento dell'età pensionabile a 50 anni per le donne ed a 55 per gli uomini

Questi benefici sono riservati:

- ai ciechi dalla nascita
- ai ciechi divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo
- se la cecità è insorta dopo l'inizio del rapporto assicurativo, si ha diritto se vi sono almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgenza della cecità
- vecchie pensioni di invalidità:
 - non si applica ai non vedenti la sospensione della pensione di invalidità, in presenza di un reddito di qualsiasi natura superiore al triplo del trattamento minimo di pensione
- assunzione obbligatoria
 - centralinisti non vedenti:
 - obbligo di assumere i centralinisti non vedenti per le aziende che dispongono di centralini telefonici con almeno 5 linee urbane e per i quali è previsto l'impiego di più operatori; le assunzioni devono essere effettuate in misura non inferiore al 51 % degli addetti al centralino
 - massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti:
 - obbligo di assunzione di un operatore non vedente per gli ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto e cliniche che praticano cure ortopediche, cinetiche o massoterapiche
 - terapisti della riabilitazione non vedenti:
 - obbligo di assunzione di terapisti non vedenti per le case di cura, istituti e centri di riabilitazione che hanno oltre 35 dipendenti



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE



Nel sistema previdenziale vi sono quattro tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria. L'ordine di elencazione non è casuale, ma risponde all'ordine di priorità previsto dalla normativa vigente. In presenza – nella stessa settimana – di contribuzione obbligatoria e figurativa, ad esempio, per inizio del servizio militare o del periodo di maternità, prevale quella ob-

bligatoria su quella figurativa per servizio militare o maternità; così pure, in caso di contestualità degli studi universitari e del servizio militare, ha precedenza la contribuzione figurativa su quella da riscatto del corso di laurea. Va da sé che la contribuzione che viene dopo nell'ordine di priorità non viene scartata tutta, ma solo quella parte che è cronologicamente contestuale a quel-



la che ha priorità; verrà accreditata la parte di contribuzione figurativa o da riscatto che si colloca oltre il periodo della contribuzione prioritaria.

Prima di passare ai singoli tipi di contribuzione, si sottolineano alcune particolarità. La contribuzione versata nella gestione dei lavoratori dipendenti può coesistere con quella versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, purché vi siano oggettive condizioni di compatibilità tra i lavori svolti nel medesimo periodo.

Non è, invece, ammessa la contemporaneità di contribuzione in più gestioni dei lavoratori autonomi, che sono tre: quella degli “*artigiani*”, dei “*commercianti*” e dei “*coltivatori diretti, coloni e mezzadri*”.

15.1 LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Occorre distinguere tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori domestici.

a) Lavoratori dipendenti

La contribuzione obbligatoria consegue ad un rapporto di lavoro dipendente e viene calcolata in percentuale sulla retribuzione: una quota è a carico del lavoratore ed un'altra fa capo al

datore di lavoro. L'obbligo del versamento grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare la sua parte e quella del lavoratore, trattenendola dalla retribuzione.

Nei periodi in cui non c'è retribuzione, non vi è nemmeno contribuzione previdenziale. Ad esempio, in caso di accordo tra lavoratore e datore di lavoro per una consensuale sospensione temporanea dell'attività lavorativa, con conseguente cessazione dell'obbligazione di prestare lavoro e di corrispondere la retribuzione, non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale; così, durante l'assenza per malattia, vi è contribuzione obbligatoria solo nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda – in aggiunta alla prestazione economica erogata dall'Inps – la retribuzione, seppur ridotta.

Quindi, la contribuzione previdenziale obbligatoria generalmente corrisponde ai periodi di occupazione. Tuttavia, sono previste – come si è già accennato nei precedenti paragrafi – le seguenti maggiorazioni:

- lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto;
- lavoratori non vedenti;
- lavoratori sordomuti o lavoratori in-



validi con riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74% o ascritti alle prime quattro categorie delle pensioni di guerra;

- prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi;
- lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in miniere, cave e torbiere.

La Legge 112 del 1935 ha introdotto la possibilità di intrattenere più rapporti di lavoro. Ciò, però, a condizione che non sussistano specifici motivi di incompatibilità, non sia compromessa la collaborazione nelle singole ditte e non rimangano violati gli obblighi di diligenza e fedeltà ai quali è tenuto il lavoratore, in forza dell'art. 2105 del Codice Civile.

b) Lavoratori autonomi

Sono state costituite per i lavoratori autonomi tre gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, a decorrere:

- dal 1° gennaio 1957, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- dal 1° gennaio 1959, per gli artigiani;
- dal 1° gennaio 1965, per i commercianti.

La contribuzione da versare alle ge-

stioni speciali dei lavoratori autonomi è calcolata in percentuale sul reddito di impresa, ed è soggetta ad un minimale e ad un massimale. I contributi dovuti sul minimale sono dovuti per i mesi in cui viene svolta l'attività lavorativa. Per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dal 1° gennaio 1996 in poi, il massimale contributivo non è frazionabile a mesi.

I lavoratori autonomi che hanno ottenuto una pensione Inps ed hanno compiuto i 65 anni di età, dal 1° gennaio 1998 possono chiedere di pagare il 50% dei contributi previdenziali relativi alle pensioni; rimangono invariate le quote per l'assicurazione di maternità e per quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sono assicurabili, oltre al titolare dell'impresa, i coadiuvanti che presentano i seguenti requisiti:

- età minima: 14 anni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, 15 anni per gli artigiani ed i commercianti;
- parentela con il titolare: parenti ed affini fino al quarto grado per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado per gli artigiani; parenti ed affini entro il terzo gra-



do per i commercianti;

- attività nell'impresa: deve essere abituale e prevalente rispetto ad altre attività.

d) Collaboratori domestici (colf e badanti)

L'assicurazione previdenziale per i lavoratori domestici dà diritto alle seguenti prestazioni: la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità ed ai superstiti; l'indennità di maternità; gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione e quella per la tubercolosi; le cure termali; le rendite per infortunio sul lavoro e per le malattie professionali; l'assistenza sanitaria. Un unico versamento ingloba tutte le coperture assicurative prima elencate.

I contributi previdenziali per colf e badanti devono essere versati all'Inps entro i primi dieci giorni del mese immediatamente successivo a ciascun trimestre solare. Quindi, i versamenti devono essere effettuati nei primi 10 giorni di aprile, per i contributi relativi al lavoro effettuato nel 1° trimestre solare; di luglio, per il periodo di lavoro del 2° trimestre; di ottobre, per il 3° trimestre; di gennaio dell'anno solare suc-

cessivo, per l'ultimo trimestre dell'anno. Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va effettuato entro 10 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante i bollettini di conto corrente postale che l'Inps gli invia; il primo invio viene fatto dall'Istituto previdenziale a seguito della denuncia di assunzione, mentre i successivi invii vengono effettuati su richiesta del datore di lavoro, la quale può essere fatta telefonicamente o utilizzando l'apposito servizio *on line* sul sito Internet dell'Inps.

Il versamento non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopra indicati, ed il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe. Il bollettino di versamento è unico per ogni trimestre; qualora nel trimestre vi siano alcune settimane con più di 24 ore di lavoro ed altre che non superano le 24 ore, si deve effettuare il versamento con due distinti bollettini: uno per le settimane con l'orario di lavoro contenuto nelle 24 ore, ed un altro per le settimane con 25 o più ore di lavoro.

Gli importi dei contributi sono ripor-



tati nella tabella 21, la quale indica sia l'importo totale da pagare, ossia l'importo contributivo da pagare comprensivo della quota del lavoratore e del datore di lavoro, sia la quota di contributo da trattenere in busta paga al lavoratore.

La quota contributiva relativa agli assegni familiari non deve essere versata, quando il lavoratore è il coniuge del datore di lavoro, oppure è legato al medesimo da parentela o affinità entro il terzo grado ed è con lui convivente. Questa ipotesi si verifica, ad esempio, per coloro che hanno ottenuto l'assegno di accompagnamento e sono assistiti da un familiare; in tal caso, qualora il familiare non sia assicurato in rapporto ad altra attività lavorativa, deve essere iscritto per l'assicurazione previdenziale nella categoria dei lavoratori domestici.

15.2 LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa è una contribuzione che non pone oneri a carico né del datore di lavoro né del lavoratore. Viene riconosciuta a quest'ultimo durante i periodi nei quali non ha potuto lavorare per cause ritenute me-

ritevoli di tutela sociale.

Attualmente, la contribuzione figurativa viene accreditata per i periodi di assenza dal lavoro per servizio militare, per malattia comune o infortunio e malattia professionale, per maternità, per disoccupazione involontaria, per assistenza antitubercolare, per godimento dell'indennità di mobilità o integrazione salariale, per contratti di solidarietà, per licenziamento per rappsaglia, per persecuzione politica e per deportazione, per aspettativa elettiva o sindacale, per calamità naturali, per donazione di sangue, per assistenza ai figli.

Servizio militare

Sono coperti da contribuzione figurativa i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane, compreso quello svolto nell'Arma dei Carabinieri, sia in tempo di guerra che di pace; è accreditabile la contribuzione figurativa anche per la prestazione di servizi equiparabili al servizio militare.

Le condizioni per l'accredito sono diverse, in relazione a due periodi:

- dall'inizio della prima guerra mondiale (per l'Italia, dal 24 maggio 1915),



l'accredito di contribuzione figurativa era limitato al periodo di leva e solo nel caso in cui questa avesse avuto luogo dopo l'inizio dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale;

- la Legge 153 del 1969 ha esteso l'accreditabilità della contribuzione figurativa dall'istituzione dell'assicurazione generale obbligatoria, cioè dal 1° luglio 1920; condizione posta da questa legge, è l'esistenza di almeno un contributo assicurativo, versato o dovuto purché non caduto in prescrizione al momento della domanda di accredito. Sono copribili da contribuzione figurativa tutti i periodi di servizio militare o equiparati, indipendentemente che siano anteriori o posteriori all'inizio del rapporto assicurativo previdenziale.

Sono esclusi dalla copertura con contribuzione figurativa:

- i periodi trascorsi in stato di diserzione o di assenza arbitraria;
- i periodi concessi per motivi privati come, ad esempio, per la raccolta di prodotti agricoli nella propria famiglia;
- i periodi di licenza illimitata o straor-

dinaria senza assegni seguita da congedo;

- i periodi di detenzione dei militari in attesa di giudizio, seguiti da sentenza di condanna; sono accreditabili, quindi, i periodi di detenzione seguiti da sentenza di assoluzione;
- i periodi di servizio militare prestati dopo l'8 settembre 1943 nella "Repubblica sociale italiana", la cosiddetta Repubblica di Salò;
- i periodi già utilizzati in altre forme previdenziali esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria Inps.

Ecco alcuni dei periodi che sono equiparati al servizio militare:

- il servizio sostitutivo civile;
- il servizio non armato;
- il servizio nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano Ordine di Malta, prestato dal personale maschile e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
- la partecipazione alle formazioni partigiane successive all'8 settembre 1943 in qualità di partigiano o partigiana combattente;
- il servizio prestato nelle guardie di pubblica sicurezza;



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

- il servizio prestato nella “Milizia Volontaria” per la sicurezza nazionale;
- il servizio prestato nel “Corpo di Polizia” dell’Africa italiana;
- il servizio prestato nel corpo dei “Vigili del Fuoco” con la qualifica di “Vigile ausiliario”;
- il servizio prestato come militarizzati da parte di lavoratori pubblici o privati nel periodo tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946;
- la prigionia subita da militare o da militarizzato per periodi fino alla data del rimpatrio, anche se successivi al 15 ottobre 1946;
- l’internamento da civile nei *lager* nazisti prima del 15 ottobre 1946.

Per ottenere l’accredito della contribuzione figurativa per servizio militare, è necessario presentare all’Inps apposita domanda; questa può essere presentata anche contestualmente alla domanda di pensione, ma è opportuno presentarla prima, poiché a volte la contribuzione figurativa è determinante per il diritto alla pensione. La contribuzione figurativa per servizio militare è utile sia per il diritto, sia per la misura della pensione, compresa la pensione di anzianità.

Malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’accredito di contribuzione figurativa è possibile, fin dall’inizio dell’assicurazione generale obbligatoria (1° luglio 1920), per i periodi di inabilità temporanea al lavoro per:

- malattia indennizzata o, se non indennizzata, tempestivamente accertata; dal 2007 l’accreditabilità è riconosciuta anche agli apprendisti;
- malattia professionale, compresi i periodi in cui l’Inail corrisponde la “rendita di passaggio”;

infortunio sul lavoro.

Per ottenere l’accredito per i periodi di malattia non indennizzati, perché verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, oppure pur essendosi verificati in periodi lavorativi non danno diritto all’indennità economica di malattia, occorre certificarli per tempo, inviando all’Inps:

- denuncia entro 60 giorni dall’inizio della malattia; in caso contrario, l’accredito di contribuzione figurativa ha inizio solo dal 60° giorno antecedente la data della denuncia;
- un ulteriore certificato medico entro 15 giorni dal termine della ma-

lattia; in caso contrario, si ha accredito solo per il periodo documentato con la certificazione allegata alla denuncia.

Non può essere accreditata contribuzione figurativa per i periodi di malattia inferiori ai 7 giorni e, durante la vita lavorativa, sono accreditabili al massimo:

- fino al 31 dicembre 1996, 52 settimane, ossia un anno;
- dal 1° gennaio 1997, il periodo massimo accreditabile ha cominciato a salire di due mesi ogni triennio; si raggiungerà nel 2009 il tetto massimo di 22 mesi nell'arco della vita lavorativa; l'accredito di contribuzione figurativa oltre le 52 settimane è possibile solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1996.

Qualora le assenze dal lavoro per malattia superino il periodo massimo accreditabile, è possibile scegliere quali delle settimane di assenza dal lavoro far valere ai fini della pensione. In merito, è opportuno consultare un Patronato per effettuare la scelta più conveniente ai fini del calcolo della pensione, atteso che è possibile anche chiedere la

neutralizzazione dei periodi di malattia ed infortunio di durata complessiva superiore al tetto massimo, che cadono nel periodo utile per il calcolo della pensione.

Si ricorda che i periodi di malattia per i quali il datore di lavoro ha corrisposto una retribuzione ridotta, sono utili anche per acquisire il diritto alla pensione di anzianità, poiché anche in presenza di retribuzione ridotta si ha contribuzione obbligatoria.

Per aver diritto all'accredito di contribuzione figurativa per le assenze sopra specificate, è necessario avere almeno un contributo settimanale obbligatorio, anche in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, **prima del periodo di malattia**; il contributo obbligatorio è valido anche se non è stato effettivamente versato, purché risulti dovuto e non sia caduto in prescrizione.

I contributi per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale sono utili per il diritto e la misura della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità, per la quale sono utili per la misura, ma non per il diritto. Non sono utili, inoltre, per il requisito contributivo richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari.



Maternità

Si può chiedere l'accredito per l'assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio per i seguenti periodi:

- astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto; l'astensione dal lavoro può essere anticipata nel caso di rischio per la madre o il nascituro, o prolungata dopo il parto in presenza di lavori gravosi; l'anticipazione e il prolungamento devono essere disposti dalla Direzione Provinciale del lavoro;
- astensione facoltativa dal lavoro per qualsiasi motivo entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno di ingresso nella famiglia, nel caso di adozione o affidamento; l'astensione facoltativa non può durare più di sei mesi;
- permesso per malattia del bambino; questi permessi possono essere concessi fino al raggiungimento dei 3 anni di età del bambino.

I periodi di astensione facoltativa e di permessi per malattia del bambino sono fruibili, in alternativa alla madre, anche dal padre lavoratore; in tal caso, per ottenere l'indennizzo e l'accredito di contribuzione figurativa per i periodi

di astensione facoltativa di sei mesi fruiti dal padre in alternativa alla madre, è d'obbligo la rinuncia della madre ai riposi per allattamento.

Il Decreto Legislativo 151 del 2001 ha disposto che i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatasi in qualsiasi epoca **fuori da un rapporto di lavoro**, sono utili ai fini pensionistici, a condizione che l'interessata possa far valere, all'atto della presentazione della domanda di accredito, almeno cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro. Tali periodi sono così fissati: fino al 3 gennaio 1951, sei settimane prima del parto e sei settimane dopo il parto per le operaie; tre mesi prima e tre mesi dopo per le impiegate; dal 4 gennaio 1951 al 16 gennaio 1972, per le addette all'industria, tre mesi prima del parto e otto settimane dopo il parto; per le addette ai lavori agricoli, otto settimane prima e otto settimane dopo il parto; per le addette ad altri lavori subordinati, con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle colf, sei settimane antecedenti la data del parto e otto settimane successive al parto; dal 1972, la Legge 1204 del 1971 ha fissato un periodo unico per tutti i set-

tori: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. Ha esteso le norme concernenti l'astensione obbligatoria per maternità alle lavoratrici a domicilio. Per le addette ai servizi domestici (colf), la possibilità di accredito della contribuzione figurativa per maternità è stata concessa a decorrere dal 1° luglio 1972 dal DPR 1403 del 1971.

Si precisa che l'interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione è considerata come parto, ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa.

L'accredito di contribuzione figurativa per maternità avviene a domanda dei soggetti interessati e non richiede più alcuna anzianità contributiva antecedente i periodi soggetti all'accredito di contribuzione figurativa. Questa è utile sia per il diritto, sia per la misura della pensione, compresa quella di anzianità.

La casistica concernente la materia è parecchia e complessa, perciò si consiglia di rivolgersi ad un Patronato per le richieste di accredito.

Disoccupazione

L'accredito di contribuzione figurati-

va è possibile per i periodi in cui si percepisce:

- l'indennità ordinaria di disoccupazione;
- l'indennità speciale di disoccupazione per eventi calamitosi;
- il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori a tempo indeterminato dell'agricoltura;
- il trattamento speciale di disoccupazione. In questo trattamento sono compresi: il trattamento speciale nel settore edile, i trattamenti speciali per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati per cessazione del rapporto di lavoro.

I contributi figurativi relativi ai predetti periodi sono utili sia per il diritto, sia per la misura della pensione; per la pensione di anzianità sono utili per la misura, ma non per il diritto.

Al contrario, è utile sia per il diritto sia per la misura – per tutte le pensioni, compresa quella di anzianità – la contribuzione figurativa relativa ai periodi di percezione:

- dei trattamenti speciali spettanti ai



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

lavoratori agricoli a tempo determinato;

- della disoccupazione speciale concessa ai lavoratori del settore edile ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge. 451 del 1994;
- dell'indennità di disoccupazione concessa, dal 1° gennaio 2001, ai lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

La durata temporale dei periodi che è possibile coprire con contribuzione figurativa, varia in relazione al settore lavorativo, al periodo temporale in cui si collocano i periodi ed all'età del lavoratore.

La legge, per il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per disoccupazione, pone due condizioni: che sia stato versato, o sia dovuto, un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo di disoccupazione per il quale si chiede l'accredito e che sia stata corrisposta l'indennità di disoccupazione. Pertanto, poiché l'accredito della contribuzione figurativa è subordinato alla percezione della prestazione, in pratica il requisito contributivo per aver diritto all'accredito di contribuzione figurativa è lo stesso

previsto per il diritto alle diverse prestazioni dell'assicurazione di disoccupazione.

In merito, si precisa che sono cumulabili con i trattamenti di disoccupazione di ogni genere le pensioni ai superstiti, le pensioni facoltative, le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a carattere risarcitorio, quale la rendita Inail e le pensioni privilegiate per infermità contratte a causa di servizio; sono, inoltre, cumulabili con i trattamenti di disoccupazione, le pensioni a carico di stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

I trattamenti di disoccupazione, rispetto alle pensioni dirette, sono stati totalmente cumulabili fino al 31 dicembre 1984; compatibili, ma non cumulabili, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988; dal 1° gennaio 1989, erano incompatibili con le pensioni dirette percepite dopo il compimento dell'età pensionabile; dal 15 dicembre 1992, sono incompatibili ed incumulabili con ogni pensione diretta.

Per l'accredito della contribuzione figurativa per disoccupazione, non c'è bisogno di presentare domanda: viene accreditata d'ufficio.



Assistenza antitubercolare

L'accredito di contribuzione figurativa per l'assistenza antitubercolare viene effettuato qualunque sia l'ente che ha prestato l'assistenza, e spetta sia a chi ha fruito dell'assistenza quale assicurato, sia a coloro che l'hanno ottenuta quali familiari di assicurato.

Sono soggetti a contribuzione figurativa i periodi di assistenza Tbc:

- di degenza in regime sanatoriale;
- di percezione dell'indennità post-sanatoriale a carico dell'Inps o di qualsiasi altro ente;
- di cura ambulatoriale o domiciliare;
- di percezione dell'assegno di cura o di sostentamento;
- di frequenza di corsi di addestramento per assistiti o ex assistiti per Tbc, nonché i periodi di intervallo fra due corsi, durante i quali sia stata percepita l'indennità giornaliera.

Requisito per l'accredito della contribuzione figurativa, è che risultino versate, in qualsiasi periodo (antecedente o successivo ai periodi di assistenza antitubercolare), almeno 52 settimane di contribuzione obbligatoria, oppure volontaria o da riscatto; è esclusa la contribuzione figurativa, ad eccezione di

quella per Cassa Integrazione Guadagni, aspettativa, persecuzione politica e rappresaglia.

L'accredito della contribuzione figurativa spetta – come detto prima – anche per i familiari, a condizione, però, che abbiano percepito le indennità per assistenza antitubercolare in età lavorativa.

I contributi figurativi per Tbc sono utili sia per il diritto, sia per la misura di tutte le pensioni, compresa la pensione di anzianità, e di qualsiasi altra prestazione previdenziale; sono utili anche per ottenere l'autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari.

L'accredito avviene d'ufficio se le prestazioni economiche per Tbc sono state erogate dall'Inps, mentre occorre presentare domanda quando le predette prestazioni sono state erogate da altri enti. I periodi di fruizione di prestazioni antitubercolari vengono coperti da contribuzione figurativa senza limiti di tempo.

Aspettativa elettiva o sindacale

La normativa sull'accredito di contribuzione figurativa per aspettativa elettiva o sindacale è conseguenza della norma dello Statuto dei lavoratori, che



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

ha sancito il diritto alla conservazione del posto per i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali. È logico, infatti, che alla conservazione del posto di lavoro si affianchi anche il proseguimento dell'assicurazione previdenziale, ed a questi fini sono riconoscibili

- i periodi durante i quali viene effettivamente esercitata la funzione di componente:
- di consiglio circoscrizionale;
- di consiglio comunale e provinciale;
- di assemblea regionale;
- del Parlamento nazionale ed europeo;
- altre funzioni pubbliche, quali, ad esempio, presidente o vicepresidente di ospedali, di aziende municipalizzate, di comitati di gestione delle ASL e di altre strutture per le quali la nomina vada sottoposta al voto delle assemblee elettive;
- i periodi durante i quali viene effettivamente ricoperta la carica di dirigente provinciale o nazionale di:
- associazione sindacale di lavoratori dipendenti, di datori di lavoro o di lavoratori autonomi aderente alle confederazioni maggiormente rappre-

sentative sul piano nazionale; l'aspettativa è riconosciuta anche se i lavoratori chiamati a ricoprire dette cariche risultano designati dalle associazioni stesse a rappresentarle in enti ed organizzazioni pubbliche;

- altre associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nell'unità operativa da cui proviene il lavoratore;
- i periodi di nomina a membri delle giurie nei procedimenti giudiziari avanti le Corti d'Assise.

L'accreditamento di contribuzione figurativa è possibile, senza limiti di numero di mandati e di durata, solo a partire dal 12 giugno 1970; condizione essenziale è che l'aspettativa determini l'interruzione del rapporto con l'assicurazione generale obbligatoria e che l'attività svolta in dipendenza della carica elettiva o sindacale non comporti l'obbligo d'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme assicurative.

La Legge 816 del 1985 ha previsto, in relazione agli eletti negli organismi degli enti locali, a decorrere dal 25 gennaio 1986, il versamento di contribu-

zione previdenziale obbligatoria da parte dell'ente presso il quale il mandato viene esercitato per i lavoratori dipendenti da aziende private o lavoratori autonomi. Per i dipendenti pubblici, il versamento dei contributi assicurativi resta, invece, a carico dell'amministrazione dalla quale proviene il lavoratore posto in aspettativa, la quale può chiederne, però, il rimborso all'ente locale.

Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della Legge 244 del 2007, l'aspettativa è circoscritta alle cariche locali di:

- sindaci;
- presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti dei consigli circoscrizionali dei nove comuni metropolitani;
- presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni;
- membri delle giunte di comuni e province.

La suddetta legge sancisce, inoltre, che i **consiglieri** di comuni, province e comunità montane collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

Quindi, l'obbligo di accredito di contribuzione figurativa ai sensi della Legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) rimane per:

- tutte le cariche non esplicitamente indicate dalla Legge 816 del 1985;
- le persone poste in aspettativa sindacale, di partiti politici, associazioni ed altri organismi similari;
- gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo.

Si è già detto che l'accredito di contribuzione figurativa non ha limiti di numero di mandati e di durata; si aggiunge che è necessario far valere almeno un contributo settimanale obbligatorio prima della data del collocamento in aspettativa.

Dal 15 novembre 1996 in poi, il Decreto Legislativo 564 del 1996 ha stabilito, al fine di evitare abusi, escludendo le aspettative già iniziate, che il lavoratore sia stato assunto con atto scritto e, in caso di incarico sindacale, abbia svolto attività lavorativa per la durata del periodo di prova, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'accredito viene effettuato su domanda dell'interessato, la quale deve essere presentata, a pena di decadenza, ogni



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

anno entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. L'art. 15 della Legge 229 del 2003 ha stabilito che la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

I contributi figurativi ex art. 31 dello Statuto dei lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, come contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e, pertanto, sono validi ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni, compresa quella di anzianità, nonché per il perfezionamento dei requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e alle prestazioni per Tbc.

Indennità di mobilità

Sono accreditabili i contributi figurativi per i periodi:

- nei quali si è percepita *l'indennità di mobilità*;
- nei periodi di percezione dello speciale *assegno integrativo* previsto per i lavoratori che trovano una nuova occupazione, con una retribuzione inferiore di non più del 10% rispetto a quella percepita quando sono stati messi in mobilità.

Non è, invece, prevista la contribuzione figurativa per i periodi in cui l'indennità è stata corrisposta in misura ridotta ai lavoratori che si rioccupano durante il periodo di prolungamento della mobilità. È prevista per questi periodi la possibilità di far valere, in luogo della nuda contribuzione obbligatoria, quella figurativamente spettante, come se non ci fosse stata rioccupazione; si avvarranno di questa possibilità, ovviamente, coloro che ne hanno interesse ai fini della misura della pensione.

Non può esservi accredito di contribuzione figurativa, quando l'indennità di mobilità è stata anticipata in unica soluzione.

L'accredito viene effettuato d'ufficio e i contributi figurativi per l'indennità di mobilità sono utili anche per il diritto alla pensione di anzianità. Il Decreto Legislativo 503 del 1992 ha disposto la rivalutazione della contribuzione figurativa in base alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza.

Integrazione salariale

La contribuzione figurativa è accreditabile per tutti i periodi di sospensione



ne dal lavoro o di riduzione dell'orario che danno luogo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) o della Cassa Integrazione Salari per gli Operai dell'Agricoltura (Cisoa).

L'intervento della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) può essere:

- **ordinario**, se determinato da eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore. Dall'11 agosto 1991, l'intervento ordinario può interessare tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri di imprese industriali, esclusa l'edilizia); prima di tale data l'intervento ordinario della Cig era riservato ai soli operai, con esclusione degli impiegati e dei quadri;
- **speciale**, se deriva da eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore, per tutti i lavoratori delle imprese artigiane ed industriali del settore edile, affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; prima dell'11 agosto 1991, era riservato solo agli operai;
- **straordinario**, a causa di ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale; fino al 21 maggio 1988, anche se derivava da crisi economica settoriale o locale.

L'intervento della Cassa Integrazione

Salari per gli Operai dell'Agricoltura (Cisoa) è causato da sospensione del lavoro per intemperie stagionali, oppure da altre cause non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore e, dall'11 agosto 1991, anche per riconversione e ristrutturazione di imprese con almeno 4-6 lavoratori fissi e per eccezionali calamità atmosferiche. Tale intervento riguarda gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dall'11 agosto 1991, riguarda anche gli impiegati ed i quadri di aziende agricole.

L'accredito avviene d'ufficio e i contributi figurativi per integrazione salariale sono utili per tutte le pensioni, nonché per l'acquisizione dei requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari.

Contratti di solidarietà

Per contratti di solidarietà si intendono i contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, totalmente o parzialmente, la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale; a seguito di questi contratti è previsto un trattamento di integrazione salariale. Si ha diritto all'accredito di contribu-



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

zione figurativa, che viene fatto d'ufficio, per tutta la durata del contratto di solidarietà, che non può però superare i 24 mesi. Questa contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni e delle altre prestazioni già citate in relazione ai trattamenti della Cassa Integrazione Guadagni.

Donazione di sangue

Il diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la giornata in cui si effettua la donazione di sangue è stato introdotto dalla Legge 584 del 1967. La legge ha stabilito anche il diritto a percepire per tale giornata la normale retribuzione, utile ai fini della 13^a mensilità, delle ferie, delle festività, del trattamento di malattia, infortunio e maternità. Questa retribuzione, nel silenzio della legge, non veniva, però, assoggettata a contribuzione e ciò danneggiava il lavoratore, qualora le donazioni di sangue si collocassero nel periodo determinante la retribuzione pensionabile, vale a dire negli ultimi anni di lavoro prima del pensionamento.

Per porre rimedio all'anomalia sopra citata, la Legge 107 del 1990 ha stabilito che i contributi relativi alla retri-

buzione delle giornate di donazione del sangue devono essere accreditati figurativamente. L'Inps aveva disposto l'applicazione di questa disposizione dalla data di entrata in vigore della legge, ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 1992, ha chiarito che il diritto all'accredito di contribuzione figurativa deve essere riconosciuto anche per i periodi precedenti.

Poiché si tratta di un accredito figurativo che interviene ad integrazione di una retribuzione settimanale, è evidente che assume rilievo solo ai fini della retribuzione media settimanale che cade nel periodo di riferimento del calcolo della pensione.

Assistenza ai figli

Le lavoratrici che hanno diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema *contributivo* hanno diritto, in base al comma 40 dell'art. 1 della Legge 335 del 1995, ai seguenti benefici:

- accredito di contribuzione figurativa, per il massimo di 170 giorni (circa 5 mesi e mezzo) per ciascun figlio, per le assenze dal lavoro dovute all'educazione dei figli fino al sesto anno di età;
- se l'assenza dal lavoro è dovuta, invece, all'assistenza di figli che hanno più



di 6 anni di età, oppure di genitore o coniuge conviventi e inabili, la contribuzione figurativa è di 25 giorni l'anno, per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

- indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, sarà riconosciuto, al verificarsi della maternità, un anticipo rispetto all'età minima per l'accesso al pensionamento pari a 4 mesi per ogni figlio e fino al massimo di 1 anno. In alternativa all'anticipo del pensionamento, la lavoratrice potrà chiedere di aumentare la pensione, che le sarà liquidata con il sistema *contributivo*, mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione del montante maggiorato di un anno, nel caso di 1 o 2 figli, o di due anni, qualora vi siano tre o più figli.

Si omette la trattazione di altre quattro o cinque possibilità di accredito di contribuzione figurativa, in quanto di scarsa attualità o di interesse marginale.

15.3 LA CONTRIBUZIONE DA RISCO

Il riscatto, a differenza della copertura figurativa che è gratuita, è sempre oneroso: comporta, infatti, il pagamento della cosiddetta "riserva matematica".

Le possibilità di riscatto riguardano i contributi non versati e caduti in prescrizione, il corso degli studi universitari che si sono conclusi con il conseguimento della laurea, i periodi di lavoro all'estero, i periodi di assistenza ai familiari inabili, i periodi di assenza facoltativa per maternità intervenuta fuori dal rapporto di lavoro.

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, poiché non esiste termine di decadenza. È opportuno, comunque, operare il riscatto il prima possibile, in quanto più è vicina l'età pensionabile, più gravoso è l'onere del riscatto, poiché questo è legato ad una serie di fattori, quali l'età, il sesso, l'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda, l'entità della retribuzione percepita e, naturalmente, il numero degli anni da riscattare. In merito, è buona regola consultare un Patronato per fare le debite valutazioni di convenienza ad effettuare o meno il riscatto. Si precisa, comunque, che la domanda di riscatto non è impegnativa, poiché, al ricevimento della comunicazione da parte dell'Inps dell'onere da pagare, l'interessato ha facoltà di dare corso al riscatto o di rinunciarvi; è questo il mo-



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

mento per fare le debite valutazioni in merito alla convenienza o meno ad effettuare il riscatto.

Il pagamento del riscatto può essere fatto anche ratealmente.

Dal 1° gennaio 2008, il pagamento dell'onere del riscatto, per periodi in cui trova applicazione sia il sistema retributivo sia quello contributivo, può essere versato in 120 rate mensili, ossia 10 anni, senza interessi.

Per le domande di riscatto presentate entro il 31 dicembre 2007, occorre seguire le seguenti modalità:

- la dilazione del pagamento non può superare le 60 mensilità, ossia 5 anni;
- la somma dovuta per il riscatto deve essere maggiorata degli interessi di dilazione, calcolati al tasso legale;
- l'importo complessivo, capitale più interessi, deve essere suddiviso in rate di uguale importo;
- il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile;
- qualora venga presentata domanda di pensione nel corso della dilazione, la quota ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

I contributi da riscatto sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbli-

gatori versati in costanza di rapporto di lavoro; si collocano temporalmente nel periodo di riferimento e, pertanto, come ha sancito la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 3667 del 1995, esplicano i loro effetti giuridici ed economici come se fossero stati acquisiti fin dall'origine.

Contributi caduti in prescrizione

Nel caso di omissione del versamento dei contributi assicurativi, l'art. 13 della Legge 1338 del 1962 consente al datore di lavoro responsabile dell'evasione dei contributi oramai caduti in prescrizione (dei termini prescrizionali si parlerà più avanti) di costituire, a favore del lavoratore, una rendita vitalizia a copertura della pensione o della quota di pensione commisurata alla contribuzione evasa.

Qualora il datore di lavoro non provveda alla costituzione di detta rendita vitalizia, il lavoratore o i suoi superstiti possono sostituirsi al datore di lavoro, presentando la richiesta di costituzione della rendita vitalizia e provvedendo al pagamento. Il lavoratore ha diritto di rivalersi sul datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva, citandolo in giudizio per la resti-



tuzione di quanto pagato all'Inps. Si tenga presente che l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro si prescrive nel termine di dieci anni, ma tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore viene a conoscenza dell'omissione contributiva; generalmente, il lavoratore ne viene a conoscenza quando presenta la domanda di pensione o richiede all'Inps un estratto contributivo.

La domanda deve essere corredata da documentazione di "data certa", dalla quale si possa rilevare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro. Non hanno alcun valore, a questo fine, gli atti notori o le dichiarazioni ora per allora, anche se rilasciate dallo stesso datore di lavoro. Sono, al contrario, considerate prove idonee e di data certa, ad esempio, le dichiarazioni rilasciate all'epoca del rapporto di lavoro o subito dopo, come lettere di assunzione o di licenziamento, libretto di lavoro, buste paga, estratti dei libri paga e matricola. La Corte Costituzionale, con sentenza 568 del 1989, ha chiarito che la prova con documenti di data certa è necessaria solo per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro; la sua durata e la retribuzione percepita possono essere dimostrate con

ogni mezzo di prova, comprese quindi anche le prove testimoniali.

Laurea

La possibilità di riscattare i periodi di studi universitari risale al 1974; è stata, infatti, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal Decreto Legge n. 30 del 2 marzo 1974. La Legge 247 del dicembre 2007 ha apportato a quella normativa, con effetto dal 2008, alcune innovazioni, tra le quali le più significative riguardano l'estensione della facoltà del riscatto anche a coloro che non hanno ancora intrapreso un'attività lavorativa e l'abolizione del pagamento degli interessi sul pagamento rateale, estendendolo fino a 120 rate mensili, ossia dieci anni.

Sono riscattabili i seguenti periodi:

- il corso legale di studi, a condizione che sia stata conseguito il diploma di laurea; non sono riscattabili i periodi di fuori corso;
- i periodi dei corsi di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- i periodi degli studi universitari all'estero, qualora il titolo conseguito sia riconosciuto dalle Università italiane o abbia valore legale in Italia.

Occorre precisare nella domanda i pe-



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

riodi che si intendono riscattare, poiché il riscatto può essere anche parziale e, quindi, non deve necessariamente riguardare l'intero periodo di studi. Non sono, comunque, riscattabili i periodi già coperti da contribuzione previdenziale.

La domanda di riscatto deve essere indirizzata alla gestione previdenziale nella quale il lavoratore è iscritto. Le forme previdenziali per le quali è ammesso il riscatto sono:

- l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps;
- le gestioni speciali, sempre gestite dall'Inps, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti;
- i fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della predetta assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. In tali fondi rientrano l'Inpdap, che è l'Istituto previdenziale dei dipendenti statali e degli enti locali, alcune Casse autonome del pubblico impiego ed alcuni fondi speciali che fanno capo all'Inps;
- la gestione separata istituita presso l'Inps alla quale sono iscritti i collaboratori coordinati continuativi (cosiddetti

co.co.co.) e coloro che esercitano una professione autonoma e non hanno una loro Cassa previdenziale.

Le Casse previdenziali dei liberi professionisti non rientrano fra le gestioni destinatarie del riscatto degli studi universitari istituito dal Decreto Legge n. 30 del 1974.

A chi deve presentare la domanda di riscatto chi non è ancora iscritto ad alcuna gestione previdenziale? La Legge 247 del 2007 consente il riscatto degli studi universitari sopra elencati anche a coloro che non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale, in quanto non hanno ancora iniziato un'attività lavorativa; questi devono presentare la domanda di riscatto all'Inps.

Il contributo di riscatto sarà tenuto dall'Inps in evidenza contabile separata e verrà rivalutato secondo le regole del sistema pensionistico contributivo, prendendo a riferimento per la periodicità delle rivalutazioni la data di presentazione della domanda di riscatto. Il montante maturato verrà trasferito, su richiesta dell'interessato, alla gestione previdenziale alla quale il medesimo verrà iscritto a seguito dell'inizio dell'attività lavorativa.

I contributi assicurativi derivanti dal ri-



scatto si collocano temporalmente nel periodo in cui gli studi sono stati effettuati, tenendo presente che l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Per i periodi anteriori al 1996, il calcolo dell'onere del riscatto è alquanto complesso, poiché segue la normativa relativa al sistema pensionistico “retributivo”, e parte dall'applicazione dei coefficienti contenuti in tabelle attuariali, che sono state recentemente ritoccate con Decreto Ministeriale del 31 agosto 2007. L'importo determinato viene definito “riserva matematica”. Il calcolo si basa su elementi variabili, quali – come detto in premessa – l'età dell'interessato, la retribuzione percepita ed il sesso.

Al contrario, il calcolo con il sistema “contributivo”, che si ha per i periodi di studio posteriori al 1995, è meno complicato; alla retribuzione di riferimento, che è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi antecedenti la domanda, si applicano le aliquote contributive vigenti nella gestione previdenziale che riceve il riscatto.

La retribuzione di riferimento per coloro che non sono ancora iscritti ad alcuna forma di previdenza, è l'imponi-

bile contributivo minimo previsto per la gestione dei commercianti, e l'aliquota contributiva è del 33 per cento. L'onere del riscatto è deducibile dall'imponibile fiscale. La deduzione dall'imponibile fiscale è concessa al richiedente il riscatto, mentre nel caso in cui questo non lavori e quindi sia fiscalmente a carico – ad esempio – dei genitori, questi possono detrarre, dall'Irpef che devono pagare, il 19 per cento del contributo di riscatto.

La valutazione da fare riguarda il rapporto costi / benefici: di quanto consente di anticipare il pensionamento rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia? Il riscatto fa scattare il diritto a pensione con il sistema “retributivo”, che è più vantaggioso di quello “contributivo”?

Per coloro che sono appena entrati nel mondo del lavoro, la valutazione di convenienza pone il dilemma: riscattare gli studi universitari, oppure iscriversi ad un fondo pensionistico complementare?

Lavoro all'estero

Sono riscattabili i periodi di lavoro dipendente posteriori al 1° luglio 1920, qualunque sia la loro durata, svolti in paesi che non hanno stipulato con l'I-



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

talia accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è ammesso anche per i periodi svolti nei paesi convenzionati con l'Italia, qualora detti periodi siano scoperti di contribuzione.

Possono riscattare questi periodi i lavoratori che al momento della presentazione della domanda di riscatto hanno la cittadinanza italiana; è, pertanto, irrilevante la cittadinanza posseduta al momento dello svolgimento dell'attività lavorativa all'estero. Anche i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, possono esercitare il riscatto in sostituzione del congiunto deceduto. Non sono riscattabili i periodi svolti anteriormente al compimento del 15° anno di età, se effettuati nel periodo che va dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1952, o anteriormente al compimento del 14° anno di età, se svolti dopo il 1° maggio 1939 e fino al 30 aprile 1952, oppure quelli posteriori al compimento dell'età pensionabile, che era di 60 anni dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939, 60 e 55 anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne, dal 1° maggio 1939 al 30 aprile 1952.

Anche i lavoratori autonomi possono riscattare i periodi di lavoro all'estero,

a condizione che si tratti di lavoro dipendente.

I contributi derivanti dal riscatto di periodi di lavoro svolti all'estero sono equiparati ai contributi obbligatori e si collocano temporalmente nel periodo in cui è stata in atto l'attività lavorativa; quindi, sono utili per la pensione, anche se la domanda di riscatto viene presentata successivamente alla decorrenza della pensione.

La richiesta di riscatto deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Non è essenziale provare l'importo della retribuzione percepita. Costituiscono prova i documenti originali di lavoro: contratto di ingaggio, lettera di assunzione o di licenziamento, buste paga, ecc.; in mancanza, sono utili anche le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l'immigrazione. Sono valide anche le dichiarazioni rese ora per allora dai datori di lavoro, purché validate dalle autorità consolari italiane per quanto riguarda l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro e corredate da documenti circa le date di espatrio e rimpatrio.



Periodi di assistenza ai familiari

I lavoratori dipendenti che chiedono ed ottengono di astenersi dal lavoro per motivi familiari riguardanti l'assistenza e la cura di disabili con grado di invalidità non inferiore all'80% possono chiedere, in base all'art. 14 del D. Lgs. 503 del 1992, il riscatto a pagamento dei periodi di astensione dal lavoro, alle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve far valere almeno 5 anni di contributi obbligatori;
- i periodi di astensione dal lavoro devono essere successivi al 1° gennaio 1994 e non devono essere già coperti da contribuzione;
- il riscatto è possibile fino ad un massimo di 5 anni;
- questo riscatto non è compatibile con il riscatto della laurea.

Maternità fuori da rapporto di lavoro

Si è visto, nel paragrafo sulla contribuzione figurativa, che i periodi di astensione **obbligatoria** dal lavoro per maternità vengono coperti da contribuzione figurativa, anche se l'evento è avvenuto in assenza di rapporto di lavoro. Anche i periodi di assenza facoltativa possono essere coperti da contribuzione

tramite riscatto oneroso per un massimo di 5 anni, a condizione di avere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria relativa ad effettivo svolgimento di attività lavorativa in Italia, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps o a forme di previdenza sostitutive o esonerative della predetta assicurazione.

Questo riscatto è alternativo al riscatto della laurea e la domanda può essere presentata anche dai superstiti; questi contributi sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni e, a questi effetti, si computano come se fossero stati versati in corrispondenza dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro.

15.4 LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

La prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ha la finalità di consentire, a coloro che cessano o interrompono l'attività lavorativa, di perfezionare i requisiti per il diritto a pensione o, molto più raramente, per incrementare l'importo della pensione.

L'autorizzazione viene concessa a chi



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

può far valere una delle seguenti due condizioni:

a) cinque anni complessivi di contributi a qualunque epoca riferiti;

b) tre anni di contributi nel quinquennio antecedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Per la determinazione del quinquennio in cui devono trovarsi i tre anni di contribuzione, si devono escludere i cosiddetti “periodi neutri”, ossia i periodi in cui il lavoratore si trova in situazioni che non gli consentono di versare contribuzione previdenziale. Queste situazioni sono parecchie e molto complesse, e variegata sono pure le condizioni che le qualificano come “periodi neutri”. In alcuni casi, il requisito di tre anni si riduce ad un anno nel quinquennio. Da quanto detto emerge l’opportunità di avvalersi della consulenza dello stesso Inps o di un istituto di Patronato nel presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

L’importo della contribuzione volontaria è alquanto elevato: corrisponde all’importo del contributo obbligatorio che si verserebbe in costanza di rapporto di lavoro, percependo una retri-

buzione pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite nell’ultimo anno di assicurazione. Il lavoratore deve versare l’intero importo del contributo, cioè sia la sua quota, sia quella che, durante il rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione; per gli artigiani, i commercianti ed i parasubordinati, invece, l’autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene presentata la relativa domanda. Qualora la domanda venga presentata in costanza di rapporto di lavoro, l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla cessazione dell’attività lavorativa.

L’autorizzazione ai versamenti volontari ha durata illimitata: una volta ottenuta, permane anche se vengono interrotti i versamenti. Cambia, invece, l’importo da versare, poiché:

- le retribuzioni sulle quali è stato determinato inizialmente l’importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente, in base alle variazioni del costo della vita;
- l’importo del contributo volontario

deve essere rideterminato per il lavoratore che, dopo un periodo di ripresa dell'attività lavorativa, successivamente alla decorrenza dell'autorizzazione, riprende ad effettuare i versamenti volontari.

L'Inps invia, per il pagamento dei contributi volontari, un bollettino di conto corrente postale prestampato. I termini per il pagamento sono i seguenti:

- l'Inps invia all'interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di autorizzazione ai versamenti volontari con allegato il bollettino predisposto per il primo versamento, che dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello nel quale è pervenuta la predetta raccomandata;
- gli ulteriori pagamenti devono essere effettuati entro il trimestre solare successivo a quello a cui i contributi si riferiscono.
- Si sottolinea che il ritardato pagamento rende inefficaci i contributi, che verranno dall'Inps rimborsati senza interessi. L'Istituto assicuratore invia periodicamente i bollettini prestampati; tuttavia, si deve tener presente che il mancato invio dei bollettini non giu-

stifica, secondo la prevalente giurisprudenza, il ritardato pagamento, salvo che non si dimostri di averne sollecitato l'invio.

I contributi volontari sono utili per tutti i tipi di pensione.

15.5 LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

I diritti si estinguono per prescrizione, quando il titolare non li eserciti nel termine stabilito dalla legge: lo sancisce l'articolo 2934 del Codice Civile. Però, ogniqualvolta il titolare del diritto manifesti la volontà di far valere il diritto stesso, o vi sia un riconoscimento del diritto o promessa di adempiervi da parte di colui che è tenuto a farlo, interviene l'interruzione della prescrizione; all'interruzione segue un nuovo periodo prescrizionale, di durata uguale al precedente, durante il quale l'interessato può far valere il diritto. L'atto interruttivo non deve essere generico, ma deve fornire tutti gli elementi idonei ad identificare e quantificare il diritto preteso.

Fatta questa succinta premessa, si passa ad esaminare i termini prescrizionali che la legge fissa in merito alla contribuzione previdenziale.



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il Regio Decreto Legge 1827 del 1935 aveva fissato in 5 anni il termine prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali. L'art. 41 della Legge 153 del 1969 ha poi elevato a 10 anni, dal giorno in cui avrebbero dovuto essere versati, il termine prescrizione della contribuzione relativa alle assicurazioni obbligatorie; la Legge 33 del 1980 ha esteso, a decorrere dal 5 marzo 1980, la prescrizione decennale ai contributi dovuti per l'assistenza di malattia e di maternità, mentre è rimasto il termine quinquennale per il versamento dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari (Cuaf).

La Legge 335 del 1995, con l'art. 3 commi 9 e 10, riporta a cinque anni la prescrizione della contribuzione di cui si sta trattando; questi contributi si prescrivono e, quindi, non possono più essere versati, trascorsi cinque anni dalla data in cui dovevano essere versati. Questa riduzione è entrata in vigore dal 17 agosto 1995; è, invece, entrata in vigore dal 1° gennaio 1996, per le contribuzioni dovute al fondo pensione dei lavoratori dipendenti ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Il precedente termine prescrizione

non viene, però, cancellato del tutto; dalla predetta data del 1° gennaio 1996, **nel caso di denuncia del lavoratore** o dei suoi superstiti, permane il termine decennale per il recupero da parte dell'Inps della contribuzione omessa. La ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma, però, che la denuncia di omissione contributiva deve essere presentata entro i cinque anni dalla data in cui i contributi dovevano essere versati, vale a dire, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.

La prescrizione della contribuzione dovuta all'Inps decorre dalla scadenza del termine fissato per il versamento, e la denuncia del lavoratore non deve essere notificata al datore di lavoro: è sufficiente presentarla all'istituto assicuratore. La denuncia del lavoratore all'Inps è generalmente l'atto che induce l'istituto assicuratore a porre in essere atti interruttivi dei termini prescrizionali. La possibilità di recuperare la contribuzione evasa – o, comunque, omessa – varia in relazione ai termini prescrizionali in vigore nei periodi in cui i contributi dovevano essere versati. In base a quanto detto, si ha la seguente situazione:



- se l'atto interruttivo è stato posto in essere prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi pensionistici relativi ai 13 anni antecedenti detta data, poiché la Legge 638 del 1983 aveva sospeso per tre anni i termini prescrizionali;
- se, invece, l'atto interruttivo è stato compiuto tra il 17 agosto 1996 ed il 31 dicembre 1995, il recupero potrà essere attuato solo per i contributi del decennio precedente.

Per i contributi che si riferiscono a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del lavoratore – che non è da intendersi come denuncia giudiziaria, bensì come semplice segnalazione documentata all'Inps – consente di recuperare i contributi omessi e che dovevano essere versati nel decennio. Per i contributi omessi e per i quali è intervenuta la prescrizione, si rimanda a quanto detto nel precedente paragrafo 15.3, relativo alla contribuzione da riscatto.



SINTESI SCHEMATICA

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Vi sono quattro tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria. La contribuzione nella gestione dei lavoratori dipendenti può coesistere con quella versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Al contrario, non è ammessa la contemporaneità di contribuzioni in più gestioni dei lavoratori autonomi, che sono tre: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti.

Contribuzione obbligatoria

È quella versata a seguito di attività lavorativa.

- **dipendente:** calcolata in percentuale sulla retribuzione lorda; una quota è a carico del lavoratore ed un'altra quota è a carico del datore di lavoro. L'obbligo del versamento per entrambe le quote incombe sul datore di lavoro.
- **autonoma:** è calcolata sul reddito d'impresa; il lavoratore autonomo titolare di pensione Inps che ha compiuto i 65 anni di età, può chiedere la riduzione del 50% della contribuzione relativa alle pensioni; non è riducibile la contribuzione per maternità e per infortuni.
- **domestica (colf e badanti):** è calcolata su retribuzioni convenzionali, indicate nella tabella 21. Deve essere versata, a cura del datore di lavoro, nei primi dieci giorni del mese successivo a ciascun trimestre solare.

Contribuzione figurativa

Viene versata per determinati periodi di assenza dal lavoro e non comporta alcun onere né a carico del datore di lavoro, né a carico del lavoratore.

Ecco i principali periodi per i quali è prevista la copertura con contribuzione figurativa:

- **servizio militare:** è richiesto l'accredito di un contributo assicurativo, anche se relativo a periodo successivo al servizio militare; è utile per il diritto e la misura di tutte le pensioni.
- **malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali:** viene accreditata per i periodi di impossibilità temporanea a svolgere l'attività lavorativa, a causa degli eventi in epigrafe; il requisito richiesto è l'accredito di un contributo assicurativo; non è utile per il diritto alla pensione di anzianità, ma è utile per la misura.
- **maternità:** viene accreditata contribuzione figurativa per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio; i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino sono fruibili, in alternativa alla madre, anche dal padre; per le maternità verificatesi in periodi non lavorativi è possibile ottenere l'accredito di contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, a condizione che l'interessata possa far valere, alla data di presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria; è utile per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.
- **assistenza antitubercolare:** l'accredito di contribuzione figurativa avviene qualunque sia l'ente che ha prestato l'assistenza antitubercolare e spetta sia all'assicurato, sia a coloro che han-

no ottenuto tale assistenza quali familiari di assicurato; il requisito è che vi siano, prima o dopo il periodo di assistenza antitubercolare, almeno 52 contributi settimanali per contribuzione obbligatoria, volontaria o da riscatto; è utile per il diritto e per la misura di tutte le pensioni e di qualsiasi altra prestazione previdenziale, compresa l'autorizzazione ai versamenti volontari

- **aspettativa elettiva o sindacale:** non ha limiti di numero di mandati e di durata; al fine di evitare abusi, è necessario che il rapporto di lavoro sia stato instaurato con atto scritto e, in caso di aspettativa sindacale, che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa per la durata del periodo di prova e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi; l'accredito avviene a seguito di domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o si sia protratta; l'art. 15 della 229/2003 ha stabilito il tacito rinnovo della domanda, salvo espressa manifestazione di volontà contraria; i contributi figurativi per aspettativa elettiva e sindacale sono considerati, a tutti gli effetti, come contributi obbligatori e, pertanto, sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni ed altre prestazioni previdenziali
- **contratti di solidarietà:** l'accredito di contribuzione figurativa viene effettuato d'ufficio per i periodi di Cassa integrazione conseguenti a patti di solidarietà; il periodo non può superare i 24 mesi; è utile per tutte le pensioni ed altre prestazioni previdenziali
- **donazione di sangue:** il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la giornata in cui effettua la donazione di sangue; ha diritto a percepire dal datore di lavoro la retribuzione per detta giornata, ma non vi è l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria per tale retribuzione; pertanto, i contributi relativi alle giornate di donazione di sangue vengono accreditati figurativamente; questa contribuzione assume rilievo solo se cade nel periodo le cui retribuzioni vengono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile; infatti, senza la contribuzione figurativa, quelle settimane avrebbero una giornata in meno di retribuzione
- **assistenza ai figli:** le lavoratrici che hanno diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema contributivo (ossia, con inizio dell'assicurazione dopo il 31/12/1995 o opzione per il sistema contributivo), hanno diritto all'accredito di contributi figurativi
 - per il massimo di 170 giorni, per le assenze dal lavoro per l'educazione dei figli fino al sesto anno
 - solo per 25 giorni l'anno per il massimo di 2 anni, se i figli superano i 6 anni, oppure si deve prestare assistenza ai genitori o al coniuge conviventi ed inabili
 - altri benefici, posti in alternativa l'uno all'altro, sono previsti per la maternità, indipendentemente dall'assenza o no dal lavoro

Contribuzione da riscatto

Il riscatto, a differenza della contribuzione figurativa, è oneroso: si deve pagare la "riserva matematica", che è determinata sulla base di calcoli attuariali

Il pagamento può essere anche rateizzato:

- dal 1° gennaio 2008, si può pagare in 120 rate mensili (10 anni) senza interessi
- per le domande di riscatto anteriori al 31/12/2007, sono concesse al massimo 60 rate men-



LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

sili (5 anni) e si pagano gli interessi in base al tasso legale; il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile e, qualora venga presentata domanda di pensione nel corso della rateazione, la quota ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione
I contributi da riscatto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori

Contributi caduti in prescrizione

Il datore di lavoro può chiedere di coprire il periodo di omissione contributiva, pagando l'importo necessario a costituire una rendita vitalizia a copertura della quota di pensione commisurata ai contributi omessi e caduti in prescrizione; qualora non provveda il datore di lavoro, la richiesta può essere presentata dal lavoratore, il quale dovrà provvedere al pagamento all'Inps; in seguito, può citare in giudizio il datore di lavoro per rivalersi dell'importo pagato per il riscatto; alla domanda si devono allegare documenti di data certa

Laurea

Il riscatto del corso di studi universitari, esclusi i periodi di fuori corso, è possibile a condizione che sia stato conseguito il diploma di laurea; occorre precisare i periodi che si intendono riscattare, poiché è possibile riscattare anche una sola parte del corso di studi; la domanda deve essere presentata alla gestione previdenziale in cui il richiedente è iscritto

Dal 2008, possono presentare la domanda di riscatto anche coloro che non hanno ancora intrapreso un'attività lavorativa e, quindi, non sono ancora iscritti ad alcuna gestione previdenziale; in questo caso, la domanda deve essere presentata all'Inps, salva la possibilità di trasferirla in seguito alla gestione di iscrizione

Lavoro all'estero

Sono riscattabili i periodi di lavoro dipendente svolti in paesi che non hanno stipulato con l'Italia accordi in materia di sicurezza sociale; sono riscattabili anche i periodi di lavoro dipendente in paesi convenzionati con l'Italia, qualora non siano coperti da contribuzione previdenziale; il riscatto è ammesso anche per i lavoratori autonomi, a condizione che il lavoro svolto all'estero sia lavoro dipendente; alla data della domanda si deve avere la cittadinanza italiana

Assistenza ai familiari

I lavoratori dipendenti possono riscattare i periodi di assenza dal lavoro per assistere i familiari con grado di invalidità non inferiore all'80%, a condizione che abbiano almeno 5 anni di contributi obbligatori, e che i periodi da riscattare siano successivi all'1/1/1994

Il periodo massimo riscattabile è di 5 anni e non è compatibile con il riscatto della laurea

Maternità fuori da rapporto di lavoro

Per le maternità avvenute in periodi di non lavoro è prevista – come si è visto – la contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti a quelli dell'astensione obbligatoria dal lavoro; il riscatto è previsto per i periodi corrispondenti a quelli di astensione facoltativa ed è alternativo al riscatto della laurea



Contribuzione volontaria

Consente ai lavoratori dipendenti ed autonomi, che cessano o interrompono l'attività lavorativa, di perfezionare i requisiti per il diritto a pensione

I requisiti per ottenere l'autorizzazione sono:

- 5 anni di contributi accreditati in qualsiasi periodo, oppure
- 3 anni di contributi nel quinquennio antecedente la domanda di autorizzazione ad effettuare versamenti volontari

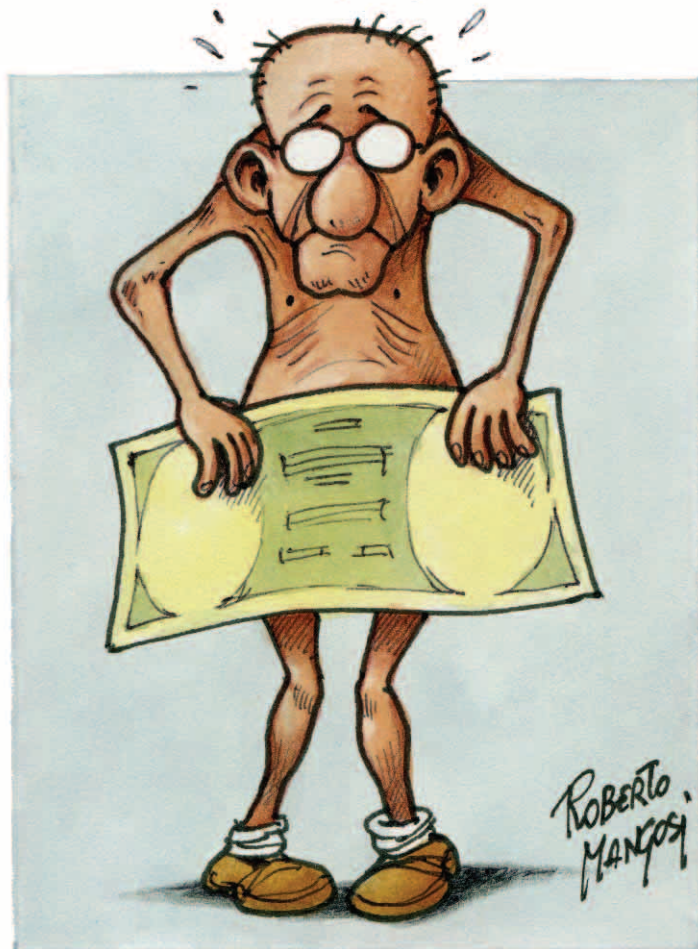
La prescrizione dei contributi

I contributi per le pensioni si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data in cui dovevano essere versati

Se intervengono atti interruttivi, quale – ad esempio – la segnalazione all'Inps dell'omissione o evasione contributiva, il termine prescrizione ricomincia da capo



L'ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE



Sono due prestazioni assistenziali, il cui diritto non è legato al versamento di contribuzione assicurativa, ma all'aver compiuto i 65 anni di età – sia per le

donne, sia per gli uomini – e al non possedere redditi superiori a determinati limiti fissati dalla legge e che vengono aggiornati annualmente.

Si tratta di prestazioni che hanno finalità prevalentemente solidaristiche e che, pertanto, non sono assoggettate ad imposizione fiscale.

Non sono nemmeno esportabili e, quindi, qualora il titolare della pensione sociale o dell'assegno sociale si trasferisca all'estero, cessa la corresponsione della prestazione.

16.1 L'ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, che era in vigore dal 1969. L'assegno sociale, al pari della pensione sociale, è destinato ai cittadini che hanno compiuto 65 anni di età e possiedono redditi non superiori a determinati limiti, che vengono aggiornati ogni anno.

Dal 1° gennaio 2009, è richiesto un ulteriore requisito oltre a quello dell'età e del reddito: aver soggiornato legalmente nel territorio nazionale, in via continuativa, per almeno dieci anni. Questo ulteriore requisito è stato introdotto da una norma inserita nel Decreto Legge 112 del 2008, convertito in legge prima dell'estate 2008, ed è chiaramente finalizzato ad escludere dal diritto all'assegno sociale i cittadini stra-

nieri residenti da pochi anni in Italia. Si tratta, come detto all'inizio, di una prestazione assistenziale, il cui diritto non è vincolato all'aver versato contributi assicurativi, ma ai seguenti requisiti:

- aver compiuto il 65° anno di età, sia per le donne sia per gli uomini;
- avere la cittadinanza italiana. Vengono equiparati ai cittadini italiani i cittadini dell'Unione Europea, gli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, i rifugiati politici, i cittadini di San Marino residenti abitualmente in Italia, i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena;
- avere l'effettiva residenza in Italia e dimostrare di aver soggiornato in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio italiano;

non avere redditi superiori ai limiti indicati nella tabella 16.

In particolare, l'assegno sociale compete:

- a) al soggetto **non coniugato** o separato legalmente o divorziato:
 - in misura intera, se non possiede alcun reddito;
 - in misura ridotta, se possiede redditi inferiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale, i cui importi sono



indicati nella tabella 16;

- non compete se il reddito è superiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

b) al soggetto **coniugato**:

- non importa se il reddito personale supera il limite dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- il reddito cumulato con quello del coniuge non deve, però, superare il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, il cui importo è riportato nella tabella 16;
- qualora il reddito cumulato superi il predetto importo, l'assegno sociale non compete.

L'importo mensile dell'assegno sociale viene corrisposto per tredici mensilità, è esente da imposte, non è reversibile ai superstiti e, inoltre, non è esportabile, perciò si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

In presenza di redditi inferiori al limite in vigore, l'assegno viene corrisposto in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite annuo fissato dalla legge ed il reddito posseduto dal richiedente l'assegno e dall'eventuale coniuge.

I redditi da prendere in considerazione ai fini del diritto all'assegno sociale sono:

- i redditi soggetti all'Irpef, al netto delle imposizioni sia fiscali sia previdenziali;
- i redditi esenti da imposte (pensioni di invalidità civile, di guerra, rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi su Bot e Cct, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- gli assegni alimentari percepiti a norma del Codice Civile.

Non si deve tener conto, invece, tra l'altro, sempre ai fini del diritto all'assegno sociale, dei seguenti redditi:

- gli assegni familiari e qualsiasi altro trattamento di famiglia comunque denominato;
- i trattamenti di fine rapporto di lavoro (TFR) e relative anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- l'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo;
- l'indennizzo previsto per danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni;



- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'importo dell'assegno sociale spettante al richiedente.

Si sottolinea che ai titolari dell'assegno sociale spettano, a determinate condizioni, anche la “maggiorazione sociale” e il cosiddetto “incremento al milione”, ovviamente di vecchie lire.

In caso di ricovero, sono previste le seguenti riduzioni dell'assegno sociale:

- 50% quando il titolare dell'assegno è ricoverato in istituto o comunità con retta a totale carico di enti pubblici;
- 25% quando la retta di ricovero è a carico del titolare dell'assegno sociale o dei suoi familiari in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale stesso.

L'assegno sociale non subisce alcuna riduzione, quindi viene pagato per intero, quando la retta a carico dell'interessato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. La domanda deve essere presentata tramite il modulo predisposto dall'Inps, e l'assegno sociale decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Invalidi civili

Gli invalidi civili perdono, al compimento del 65° anno di età, l'assegno o la pensione di invalidità civile e fino al 1995 acquisivano automaticamente la pensione sociale. Dal 1996 acquisiscono, al compimento della predetta età, l'assegno sociale.

Per entrambe le prestazioni si tiene conto, nella trasformazione in pensione sociale o in assegno sociale, dei limiti di reddito previsti per l'invalidità civile. Tali limiti di reddito vengono indicati nella tabella 17.

16.2 LA PENSIONE SOCIALE

È stata istituita dalla Legge 153 del 1969 ed è rimasta in vigore fino al 1995. Dal 1° gennaio 1996 è stata sostituita dall'assegno sociale. La pensione sociale continua ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995; quindi, le ultime pensioni sociali sono state liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ossia dal mese successivo a quello di compimento dei 65 anni di età.

I requisiti che davano diritto alla pensione sociale erano pressappoco identici a quelli previsti per l'assegno sociale,



L'ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE

di cui si è parlato nel precedente paragrafo: 65 anni di età, cittadinanza italiana, residenza in Italia e possesso di reddito personale o cumulato con quello del coniuge inferiori ai limiti di legge. Si ha diritto a percepire, in aggiunta alla pensione sociale, anche l'integrazione a € 516,94, del quale si è parlato nel

paragrafo 10 (precisamente al 10.2) relativo alle maggiorazioni.

Considerato che vi sono ancora delle persone che percepiscono questa pensione, si riportano, nella tabella 15, gli importi dei trattamenti pensionistici ed i limiti di reddito che bisogna non superare per continuare a poterne fruire.

SINTESI SCHEMATICA

L'ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE

Si tratta di prestazioni assistenziali, il cui diritto non è legato al versamento di contribuzione assicurativa; entrambi i trattamenti sono esenti da tasse

Assegno sociale

Spetta ai cittadini italiani:

- che hanno compiuto i 65 anni di età
- che soggiornano legalmente nel territorio italiano da almeno 10 anni
- che posseggono redditi inferiori a determinati limiti che vengono aggiornati annualmente

L'importo ed i limiti di reddito, sia personali che cumulati con quelli del coniuge, sono riportati nella tabella 16

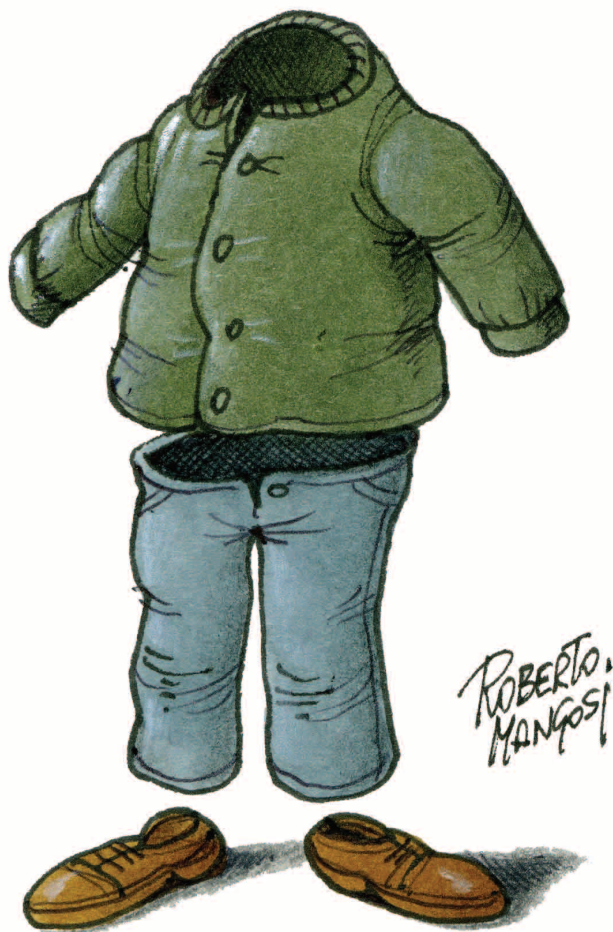
Pensione sociale

È stata istituita nel 1969 ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1995; dal 1° gennaio 1996, è stata sostituita dall'assegno sociale

Continuano tuttora a percepirla coloro che l'hanno ottenuta entro il 1995; la pensione viene revocata nel caso in cui il titolare possieda redditi superiori ai limiti indicati nella tabella 16

L'importo è riportato nella tabella 15; in aggiunta alla pensione sociale si può percepire, sussistendone i requisiti, anche l'integrazione al milione, di cui si è parlato nel paragrafo 10.2

DISABILITÀ E HANDICAP



Le persone disabili sono in continuo aumento: un problema che angustia molte famiglie. I disabili in Europa sono circa 37 milioni, di cui quasi 3 milioni vivono in Italia. L'anno 2003 è

stato dedicato a loro dall'Unione Europea, che lo ha dichiarato Anno Europeo del Disabile. Obiettivo dell'iniziativa è stato di far prendere coscienza e conoscenza dei problemi che af-



DISABILITÀ E HANDICAP

fliggono queste persone. In quell'anno, è stata svolta anche un'azione di sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile verso le problematiche legate al mondo della disabilità, mettendo in rilievo – in particolare – le difficoltà ed i disagi che la società e le stesse istituzioni creano a queste persone ed ai loro familiari.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha capovolto la filosofia di approccio al mondo della disabilità, proponendo una nuova metodologia di lavoro: non partire più dal concetto di *handicap*, ma dal grado di salute delle persone. Questo metodo, denominato *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, permette di valutare non l'incapacità in sé, bensì quanto la persona è in grado di fare; quindi, si mira soprattutto a recuperare il disabile alla funzionalità ed alla salute, ad individuare gli ostacoli da rimuovere e gli interventi da attuare per consentire al disabile di raggiungere il massimo della sua realizzazione. Questa nuova metodologia di lavoro è stata accettata da 191 paesi, tra cui l'Italia.

Tuttavia, per raggiungere questi risultati, non sono sufficienti le leggi: occorre la partecipazione diretta dei cit-

tadini, delle comunità e delle associazioni, secondo i principi della sussidiarietà e della solidarietà. Questa "partecipazione", per diventare elemento di promozione e di trasformazione civile, richiede la conoscenza e la facilità di accesso alle informazioni, le quali non possono e non devono essere lasciate gestire solo dagli apparati burocratico-assistenziali.

La partecipazione e la solidarietà producono promozione e trasformazione civile, a condizione che si abbia riguardo, anzitutto, della dignità delle persone, e l'attenzione alla dignità esige di intervenire con giusti diritti e di mirare all'eliminazione non solo degli effetti, ma anche delle cause, attuando cioè il capovolgimento metodologico indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si tratta, peraltro, di un imperativo contenuto anche nella nostra Costituzione, che all'articolo 3 afferma che "*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge*", e che prosegue dichiarando che "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*".

È, dunque, in questa logica di promozione della “partecipazione” – che, come si è detto, richiede conoscenza e facilità di accesso alle informazioni – che si presenta in questo paragrafo la legislazione emanata in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione; tale articolo sancisce, tra l’altro, che *“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”*.

La legislazione riguardante il mondo delle disabilità, dopo un primo intervento organico attuato con la Legge 118 del 1971, è stata caratterizzata da un susseguirsi disarmonico di aggiustamenti, integrazioni e modifiche. Fa eccezione la Legge Quadro sull’assistenza, la 104 del 1992.

Prima di passare in rassegna le tre categorie di disabili di cui si occupa la vigente legislazione, si sottolinea che la Legge 326 del 2003 ha abolito il ricorso amministrativo. Pertanto, in tema di invalidità civile, di cecità civile, di sordomutismo, nonché per quanto riguarda l’*handicap* e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, non c’è altra via, in presenza di un provvedimento di respinta della domanda amministrativa, che quella di adire le vie

legali. La domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, **entro sei mesi** dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato al termine della procedura amministrativa.

17.1 INVALIDI CIVILI

Si precisa anzitutto che, tra gli invalidi civili di cui si intende parlare, non rientrano i mutilati civili e militari di guerra, gli invalidi e mutilati del lavoro, e gli invalidi e mutilati per servizio. La legislazione che si prende in considerazione in questo paragrafo, è quella riguardante i soggetti che non sono divenuti invalidi per una delle cause sopra elencate e che non hanno diritto a trattamenti pensionistici derivanti dalla prestazione di attività lavorativa privata o pubblica.

La legislazione vigente in materia prevede alcuni benefici riservati ai minori di età ed altri che riguardano gli adulti.

I minorenni disabili

Il minore, che per la legge è colui che non ha ancora compiuto i 18 anni di età, è titolare – al pari di tutti gli altri cittadini – dei diritti fondamentali che riguardano la sua crescita armonica.



Quindi, è titolare dei diritti alla salute, allo studio, al lavoro, ecc., di tutti quei diritti, cioè, genericamente indicati come di “cittadinanza”, che le convenzioni internazionali e le leggi nazionali gli riconoscono in quanto persona e cittadino. Il minore, tuttavia, è sottoposto alla potestà dei genitori o del legale rappresentante, per cui le domande e le dichiarazioni che deve fare, anche in ambito di assistenza sociale, passano attraverso i genitori o il tutore. Questi sono tenuti a presentare le domande per l'accertamento dell'*invalidità civile* e per il riconoscimento dell'*handicap*, domande che vanno presentate alla Commissione medica per l'invalidità civile presso l'ASL competente per territorio, la quale deve fissare la data della visita medica entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di riconoscimento. I moduli di domanda possono essere ritirati presso l'ASL o un Patronato.

Quali sono le cause più frequenti di menomazioni e disabilità? I progressi della medicina hanno fatto scomparire parecchie malattie infantili.

Non poche, però, sono ancora presenti, quali le malattie genetiche, come la sindrome di Down: in questi bambini, lo sviluppo intellettuale può essere nor-

male o quasi, ma è necessaria un'adeguata assistenza durante l'età dello sviluppo, che assicuri il miglior livello di apprendimento e di socializzazione possibile. Un'assistenza continua è necessaria pure per le malattie neurologiche che causano difficoltà nei movimenti, o per patologie come l'epilessia che, solo se ben curata ed assistita, permette uno sviluppo normale.

Vi sono, poi, le malattie metaboliche, delle quali la più frequente è il diabete infantile, che richiede particolari attenzioni igieniche e dietetiche, nonché la somministrazione quotidiana di farmaci; le malattie del sangue di tipo leucemico, che guariscono nella maggior parte dei casi grazie a cure prolungate che impegnano il bambino ed i genitori; i ritardi mentali, che richiedono di essere seguiti con molta attenzione dal punto di vista psicologico e pedagogico. Infine, non si devono dimenticare i postumi dei troppi incidenti domestici e di gioco che, con una migliore prevenzione, potrebbero sicuramente diminuire e lasciare conseguenze meno gravi.

I minori disabili nel sistema delle invalidità civili, cecità civili e sordomutismo hanno diritto a prestazioni economi-

che dirette ed indirette. Si parlerà, nei prossimi paragrafi, delle prestazioni connesse alla cecità ed al sordomutismo; in questo paragrafo si tratteranno solo le prestazioni previste per i minori riconosciuti invalidi civili e portatori di *handicap*, che – per quanto attiene **alle prestazioni economiche dirette** – sono: la “*indennità mensile di frequenza*” e la “*indennità di accompagnamento*”.

L'*indennità di frequenza* spetta ai minori in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi.

Il requisito sanitario si concretizza nel riconoscimento, da parte della Commissione medica dell'ASL, di essere “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, oppure di essere affetto da “ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 1500 Hertz”.

I requisiti amministrativi sono:

a) frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale pubblici o privati, compresi i trattamenti di *day hospital*, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handi-

cappate, oppure in alternativa,

- frequenza di scuole pubbliche o private, d'ogni genere e grado, dall'asilo nido e dalla scuola materna, alla scuola dell'obbligo;
- frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti;

b) stato di bisogno economico; il minore non deve avere redditi personali superiori ai limiti indicati nella tabella 18;

c) cittadinanza italiana o, in alternativa, di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, cittadinanza straniera di soggetti con carta di soggiorno;

d) residenza nel territorio nazionale.

La misura dell'indennità di frequenza è uguale a quella della pensione per gli invalidi civili, i cui importi sono riportati nella tabella 18. L'erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio del trattamento terapeutico o della frequenza scolastica, purché a tale data sia già presente il riconoscimento d'invalidità da parte dell'ASL. La corresponsione dell'indennità di frequenza, che viene effettuata mensilmente, è limitata all'effettiva durata del trattamento terapeutico o del



corso scolastico, ed ha termine dal mese successivo a quello di cessazione della frequenza. L'indennità di frequenza non è compatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può essere erogata a coloro che percepiscono l'*indennità di accompagnamento*.

L'*indennità di accompagnamento* spetta alle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento, da parte della Commissione dell'ASL, di essere

- “minore impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure
- “minore necessitante d'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;

b) avere la cittadinanza italiana o quella di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, in caso di cittadinanza straniera, avere la carta di soggiorno;

c) avere la residenza nel territorio nazionale.

L'indennità di accompagnamento non spetta a coloro che sono ricoverati gratuitamente a tempo pieno; gli importi di questa indennità sono riportati nella tabella 18.

A queste prestazioni economiche **di-**

rette, si aggiungono delle prestazioni **indirette**. L'assegno al nucleo familiare, che ha sostituito per i lavoratori dipendenti gli assegni familiari, è maggiorato in presenza di un invalido civile o di un portatore di *handicap*. La fornitura di protesi con finalità di prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità permanente, spetta indipendentemente dal riconoscimento delle “difficoltà persistenti” o del diritto alla “indennità di accompagnamento”.

Il minore disabile ha necessità di essere riconosciuto anche persona handicappata ai sensi della Legge 104 del 1992; tale riconoscimento serve per la scuola e la formazione professionale, per molte agevolazioni fiscali e per l'acquisto di autovetture e materiale informatico, per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e per altro ancora.

La Legge 104 prevede, inoltre, il riconoscimento dell'*handicap in situazione di gravità*, il che apre le porte alle agevolazioni lavorative previste per i genitori, dei quali si parlerà trattando dei congedi parentali. La domanda deve essere presentata sullo stesso modulo della domanda di riconoscimento di invalidità civile alla Commissione medica integrata dell'ASL.



I maggiorenni disabili

Molti dei diritti dei cittadini disabili si concretizzano mediante il riconoscimento di requisiti medico-legali, quali l'invalidità, la non autosufficienza, la disabilità, l'*handicap*. L'accertamento di questi requisiti è demandato alle Regioni, le quali lo attuano tramite le Commissioni mediche, integrate con operatori sociali, presenti in tutte le ASL. Si riportano sinteticamente le definizioni che le leggi danno delle varie situazioni di disabilità.

Invalidità civile

- per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, l'invalidità civile è intesa come perdita *permanente* parziale o totale della capacità generica di lavoro, a causa di menomazioni fisico/psichiche o di malattie croniche. L'aggettivo *permanente* è da intendersi come sinonimo di *duraturo*, piuttosto che di irreversibile e definitivo;
- per i cittadini con più di 65 anni di età, la valutazione dell'invalidità civile si riferisce a quella dei minori, in quanto per legge sono incollocabili al lavoro e, dunque, non più valutabili in termini di "capacità lavorativa parziale o totale". Quindi, per loro, l'invalidità è

espressa in termini di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".

Non autosufficienza

Per la legge, vi è *non autosufficienza* in presenza di una di queste due situazioni:

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.

Handicap

La Legge Quadro 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, definisce persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". La definizione evidenzia una duplice valenza: la prima attiene alla sfera sanitaria e la seconda a quella sociale.

I disabili hanno, anzitutto, diritto all'assistenza sanitaria, che prevede le pre-



DISABILITÀ E HANDICAP

stazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e le cosiddette prestazioni integrate dei servizi sociali e di quelli sanitari; queste ultime fanno fatica a decollare e, pertanto, la loro attuazione è ancora oggi carente.

I disabili hanno, inoltre, diritto

- alla *fornitura di protesi ed ausili*: spetta con un'invalidità di almeno il 34%, oppure quando sussistono difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età;
- al *bonus di 2 mesi per ogni anno di lavoro*: dal 2002, a coloro che hanno un'invalidità superiore al 74% sono riconosciuti, a domanda, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa; la contribuzione figurativa, che può raggiungere al massimo cinque anni, è utile ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e per la sua liquidazione;
- all'*esenzione dal pagamento dei ticket*: spetta con un'invalidità non inferiore al 67%;
- al *collocamento obbligatorio*: con l'invalidità non inferiore al 46% e l'età compresa tra i 18 e i 55 anni, si ha diritto ad essere iscritti nelle liste speciali di collocamento;
- al *congedo per cure*: spetta, per un massi-

mo di 30 giorni all'anno, a coloro che hanno un'invalidità superiore al 50% e l'età compresa tra i 18 e 65 anni.

Sono previste anche prestazioni economiche, il cui diritto è subordinato, oltre che a requisiti sanitari, a requisiti reddituali, indicati nella tabella 18 ed aggiornati ogni anno. Non è soggetto ad alcun requisito reddituale solo l'assegno di accompagnamento. Vediamo, nei dettagli, ciascuna prestazione.

La pensione di inabilità spetta a coloro che:

- sono stati riconosciuti invalidi al 100%;
- hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Al compimento dei 65 anni, la pensione di inabilità viene sostituita dall'assegno sociale a carico dell'Inps;
- possiedono redditi personali non superiori al limite fissato dalla legge, i cui importi sono indicati nella tabella 18.

La pensione di inabilità, che è compatibile con altri trattamenti pensionistici, il cui importo è adeguato ogni anno come indicato nella tabella 18, viene corrisposta per 13 mensilità.

L'assegno mensile per invalidità parziale spetta a coloro che:

- hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- possiedono redditi personali non superiori al limite fissato dalla legge; i limiti reddituali sono indicati nella tabella 18.

L'importo mensile dell'assegno, indicato nella tabella 18, viene pagato per 13 mensilità dall'Inps. L'invalido civile parziale, per poter conseguire l'assegno mensile, deve trovarsi nella situazione di "incollocato al lavoro", cioè di non essere disoccupato per aver rifiutato un posto di lavoro al quale sia stato chiamato in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

L'indennità di accompagnamento

spetta a coloro che:

- hanno la riduzione della capacità lavorativa del 100%;
- siano non autosufficienti, ossia si trovino nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure abbiano la necessità di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

Per l'indennità di accompagnamento non sono previsti limiti di reddito e di

età. Non spetta, però, a coloro che sono ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche, ed è incompatibile con analoghe indennità, quale – ad esempio – l'assegno di accompagnamento corrisposto dall'Istituto Infortuni.

Concludendo, si precisa che hanno diritto alle suddette prestazioni economiche, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia e che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione Europea. Il diritto alle prestazioni economiche è esteso ai cittadini degli stati extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

17.2 CIECHI CIVILI

Tra le varie categorie di disabili, i ciechi sono stati i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Il primo intervento risale al 1948; a questo, seguirono la Legge 632 del 1954, la Legge 66 del 1962 e la Legge 382 del 1970, che è quella che ancor oggi disciplina la materia. Si considerano ciechi civili, i cittadini la cui cecità, sia essa congenita o sopravvenuta, non derivi da causa di guerra, di infortunio sul lavoro o da



causa di servizio. Le categorie riconosciute sono:

a) i ciechi assoluti, ossia con nessun residuo visivo in entrambi gli occhi con eventuali correzioni;

b) i ciechi parziali:

- con residuo visivo superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, i cosiddetti ventesimisti;
- con residuo visivo superiore a 1/20, ma non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; si tratta dei cosiddetti decimisti, ai quali oggi è concessa solo la facoltà di iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio. La Legge 632 del 1954 li aveva inclusi fra gli assistiti, ma furono poi esclusi dall'assistenza con la successiva Legge 66 del 1962; è stato fatto salvo, però, l'assegno a vita se già concesso, salvo revoca per il superamento dei limiti di reddito.

Le provvidenze economiche attualmente previste riguardano i ciechi assoluti e quelli parziali detti ventesimisti, e sono:

- per i ciechi assoluti, la pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento;
- per i ciechi parziali, la pensione non reversibile e l'indennità speciale.

Ciechi assoluti

La **pensione non reversibile** per i ciechi assoluti è stata istituita dall'art. 8 della Legge 66 del 1962, che ha trasformato in pensione l'originario assegno previsto fin dal 1948.

Questa provvidenza economica spetta ai ciechi totali, purché maggiorenni, che abbiano la cittadinanza italiana, siano residenti in Italia e non abbiano redditi superiori ai limiti riportati nella tabella 19. Per gli apolidi o cittadini di stati extracomunitari, vi è una situazione particolare, attualmente oggetto di esame di legittimità costituzionale: in effetti, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario, è sufficiente avere il permesso di soggiorno, mentre per la concessione del trattamento economico è necessario essere in possesso della carta di soggiorno.

Norme particolari riguardano

- i *minori*: inizialmente non era prevista la concessione della pensione; fu estesa anche ai minori dalla Legge 33 del 1980, ma successivamente la Legge 508 del 1988 ha escluso i minori dal diritto alla pensione non reversibile, attribuendo loro il diritto all'indennità di accompagnamento prevista per ciechi assoluti;



- gli *ultrasessantacinquenni*: la pensione non reversibile continua ad essere erogata anche dopo il compimento dei 65 anni di età.

La pensione non reversibile è corrisposta per 13 mensilità ed il relativo importo, riportato nella tabella 19, è differenziato in relazione alla circostanza che il cieco assoluto sia o non sia ricoverato. Questo trattamento economico è cumulabile con analoghe prestazioni pensionistiche.

L'indennità di accompagnamento spetta, indipendentemente dai redditi posseduti, ai **ciechi assoluti** che abbiano la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Il beneficio si estende anche ai cittadini dell'Unione Europea che risiedono stabilmente in Italia. Per gli apolidi ed i cittadini extracomunitari vale quanto detto in merito alla pensione non reversibile.

Gli importi dell'indennità di accompagnamento, che vengono aggiornati annualmente, sono riportati nella tabella 19. Si sottolinea che la Legge 289 del 2000 ha disposto la riduzione di € 93 al mese dell'importo dell'indennità di accompagnamento nei periodi in cui il cieco assoluto usufruisce dell'accompagnamento di un obiettore di co-

scienza o di un volontario del servizio civile.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Dal 1° gennaio 1991, è cumulabile con l'indennità di comunicazione per sordomuti e con l'indennità di accompagnamento per invalidi civili, mentre è incompatibile con analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ciechi parziali

La **pensione non reversibile** spetta ai ciechi parziali, ventesimisti, che risiedono in Italia ed hanno la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea; in questo caso devono risiedere stabilmente in Italia. Per gli apolidi ed i cittadini di paesi extracomunitari vale quanto detto trattando dei ciechi assoluti. È richiesto, inoltre, di non possedere redditi superiori ai limiti indicati nella tabella 19.

L'importo della pensione reversibile dovuta ai ventesimisti è identico a quello fissato per i ciechi civili totali che **sono ricoverati**, e che è riportato nella predetta tabella 19. Dal 1° gennaio 1991, questo trattamento economico



è cumulabile con analoghe prestazioni pensionistiche.

L'indennità speciale, il cui importo è riportato nella tabella 19, spetta ai ciechi parziali, ventesimisti, con gli stessi requisiti di nazionalità e residenza che sono stati indicati sopra per la pensione non reversibile. È cumulabile con la pensione non reversibile ed è corrisposta senza alcuna riduzione anche nel caso di ricovero gratuito dell'ipovedente a spese dello stato o di altro ente pubblico.

Questa prestazione spetta indipendentemente sia dai redditi posseduti, sia dall'età; spetta, quindi, anche ai minori.

Anche l'indennità speciale è sottoposta alla riduzione di € 93 al mese nei periodi in cui l'ipovedente è accompagnato da un obiettore di coscienza o da un volontario del servizio civile, ed è corrisposta per 12 mensilità.

La Legge 62 del 9 agosto 1954 aveva istituito **“l'assegno a vita”** per i ciechi **decimisti**, ma la successiva Legge 66 del 10 febbraio 1962 lo ha soppresso. Continuano a percepirlo coloro ai quali era stato concesso in vigenza della legge del 1954; si riportano, pertanto, gli importi ed i limiti di reddito nel-

la tabella 19-A. Coloro che tuttora godono di questo assegno, possono perderlo qualora posseggano redditi superiori ai limiti fissati dalla legge.

17.3 SORDOMUTI

Sono considerati sordomuti coloro che: mancano dell'udito fin dalla nascita;

- hanno perso la funzione uditiva nell'età evolutiva, ossia entro il 12° anno di età;
- per un'ipoacusia grave, insorta prima del 12° anno di età, hanno subito una sensibile difficoltà di apprendimento del linguaggio parlato.

Sono considerati **ipoacusici gravi** coloro il cui deficit uditivo è pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hertz in entrambe le orecchie o nell'orecchio migliore.

Le prestazioni economiche previste per i sordomuti sono:

- la pensione non reversibile;
- l'indennità di comunicazione.

Pensione non reversibile

La pensione non reversibile spetta ai sordomuti tra il 18° e il 65° anno di età, a condizione che abbiano la citta-



dinanza italiana e risiedano in Italia; il beneficio è esteso anche ai cittadini dell'Unione Europea che risiedono in Italia. Per gli apolidi ed i cittadini extracomunitari, vi è la stessa situazione illustrata nel paragrafo precedente riguardante i ciechi civili.

Per il diritto alla pensione, è richiesto l'ulteriore requisito di non possedere redditi superiori ai limiti indicati nella tabella 20 che, attualmente, sono uguali a quelli previsti per gli invalidi civili totali.

La pensione reversibile viene corrisposta per 13 mensilità ed è cumulabile con analoghe prestazioni pensionistiche; il suo importo, che è indicato nella predetta tabella 20, è uguale a quello della pensione non reversibile dovuta ai ciechi civili non ricoverati.

Indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione, il cui importo è riportato nella tabella 20, spetta con gli stessi requisiti di cittadinanza e residenza previsti per la pensione non reversibile, indipendentemente dai redditi posseduti. Viene riconosciuta anche ai minori ed agli ultrasessantacinquenni, e spetta anche durante i periodi di ricovero in istituti.

17.4 I CONGEDI PARENTALI

I congedi parentali, ossia le possibilità di astenersi dal lavoro per assistere i bambini ed i portatori di *handicap*, integrano gli aiuti previsti per le situazioni di disabilità. I congedi previsti dall'attuale legislazione riguardano la maternità e l'*handicap*.

Maternità

La legislazione in materia di tutela della maternità e della paternità, dopo aver disposto il divieto di far lavorare le donne, escluse le lavoratrici autonome, nei due mesi antecedenti il parto e nei tre mesi successivi alla nascita del bambino, accorda ad entrambi i genitori la possibilità di astenersi dal lavoro per gli eventi e le situazioni che di seguito si presentano.

Congedo parentale standard

È riconoscibile fino agli 8 anni di età del bambino ed è utilizzabile come segue:

- 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre;
- 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre;
- 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia *un solo genitore* a prendersi cura del bambino. La condi-



zione di genitore *solo* viene riconosciuta nel caso in cui l'altro coniuge sia morto, abbia abbandonato la famiglia o non abbia riconosciuto il figlio. L'affidamento ad un unico genitore deve risultare da un provvedimento formale.

Anche i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale, ed i limiti di età del bambino sono superiori a quelli previsti per i figli biologici.

Il congedo parentale spetta per ciascun figlio e, quindi, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo che abbiamo indicato qui sopra.

Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori dipendenti, con esclusione degli addetti ai servizi domestici, dei lavoratori a domicilio e dei titolari di rapporto di collaborazione iscritti alla gestione separata dell'Inps. Le lavoratrici autonome possono godere del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

L'indennità di congedo parentale *standard* è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Congedo per la malattia del bambino

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia dei propri figli; in particolare, in relazione all'età del bambino:

- fino a tre anni di età, l'astensione può effettuarsi senza alcun limite;
- dai tre agli otto anni di età, l'astensione è possibile nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

In caso di *adozione o affidamento*, l'astensione dei genitori per malattia del figlio è così disciplinata:

- fino a sei anni di età del bambino, l'astensione non ha limiti di tempo;
- dai sei agli otto anni di età del bambino, l'astensione è consentita nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Le malattie del bambino devono essere documentate con certificato medico ed i periodi di assenza dei genitori non vengono retribuiti, ma vengono calcolati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità ed alla gratifica natalizia.



Handicap

Occorre distinguere tra i figli minorenni e quelli maggiorenni.

Genitori di figli minori

I genitori – compresi gli adottivi e gli affidatari – di minori con *handicap in situazione di gravità*, possono usufruire di permessi per l'assistenza e la cura del disabile.

L'*handicap in situazione di gravità* può essere certificato:

- dalla Commissione medica integrata dell'ASL di residenza;
- dal medico specialista dell'ASL, con validità semestrale;
- per i portatori di sindrome di Down anche dal proprio medico di base, con certificato rilasciato in seguito a presentazione del cariotipo.

Per i figli fino a tre anni di età, i permessi possono consistere nel prolungamento del congedo parentale *standard* (o astensione facoltativa) che, nella generalità dei casi, è di sei mesi e dà diritto all'indennità pari al 30% della media retributiva giornaliera; nel caso di figli con *handicap in situazione di gravità*, la madre o il padre ha diritto al congedo parentale *standard* fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In al-

ternativa all'astensione facoltativa, la madre o il padre ha diritto ad una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro) di *permesso giornaliero* retribuito.

Per i figli da tre a diciotto anni di età, i permessi – nella misura massima di tre giorni al mese – possono essere usufruiti alternativamente dai due genitori; ad esempio: madre 2 giorni, padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre.

Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate

I genitori ed i familiari lavoratori possono usufruire dei giorni di permesso mensili, anche se il maggiorenne portatore di *handicap* non è convivente, soddisfacendo ovviamente a determinate condizioni. L'assistenza, che prima doveva essere *continua ed esclusiva*, ora deve assumere i caratteri della *sistematicità* e dell'*adeguatezza*.

È lasciata alla persona con *handicap in situazione di gravità* – o al suo amministratore di sostegno, oppure al suo tutore legale – la facoltà di scegliere chi, all'interno della famiglia e nell'ambito parentale, debba prestargli l'assistenza. Pertanto, non è più rilevante, come lo era in precedenza, che all'interno del-



la famiglia si trovino dei familiari conviventi non lavoratori, idonei a fornire l'assistenza necessaria. Similmente, anche l'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma è sufficiente che risponda con *sistematicità* ed *adeguatezza* alle necessità della persona con *handicap*.

Quindi, il requisito dell'*esclusività* non significa esclusione di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata. Infatti, sia l'assistenza delle strutture pubbliche, sia quella di badanti, sia quella del volontariato, non impediscono al familiare convivente lavoratore di usufruire dei permessi mensili di astensione dal lavoro per assistere il congiunto con *handicap*. Solo il ricovero a tempo pieno, cioè per tutte le 24 ore, inibisce la fruizione dei permessi. Tuttavia, fanno eccezione i ricoveri a tempo pieno:

- del bambino di età inferiore ai tre anni, con *handicap in situazione di gravità*, per il quale i sanitari ospedalieri attestino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- della persona con *handicap in situazione di gravità* in coma vigile e/o in situazione terminale, su valutazione del dirigente responsabile del centro medico legale dell'Inps.

Coloro ai quali è stato negato, in forza della maggiore rigidità delle condizioni precedentemente vigenti, il permesso di astensione dal lavoro per assistere il congiunto portatore di *handicap*, possono ora rappresentare la richiesta, avvalendosi – se lo ritengono opportuno – dell'assistenza di un Patronato.

Congedi straordinari per figli o fratelli con handicap in situazione di gravità

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi col soggetto portatore di *handicap in situazione di gravità*, hanno diritto a fruire di un *congedo di due anni nella vita assicurativa previdenziale*. Colui che usufruisce del congedo ha diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con un importo massimo stabilito e rivalutato annualmente. Il periodo è coperto, a richiesta dell'interessato, da contribuzione figurativa.

La fruizione, durante la vita lavorativa, di eventuali ulteriori periodi di astensione dal lavoro non dà diritto a retribuzione, ma solo alla conservazione del



posto di lavoro per due anni.

Queste disposizioni, come si vede, concedono il diritto a fruire del congedo di due anni ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle; non lo concedono al coniuge. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 dell'8 maggio 2007, ha dichiarato illegittima questa norma nella parte in cui non consente di fruire del predetto congedo anche al *coniuge convivente* con soggetto portatore di *handicap in situazione di gravità*. Pertanto, ora, a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, il coniuge che ha la moglie o il marito portatore di *handicap in situazione di gravità* (riconosciuta con le modalità prima ricordate), può fruire del congedo retribuito di due anni. Gli interessati possono rivolgersi ad un Patronato, che curerà l'istruttoria e la presentazione delle relative domande.

17.5 L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Legge 6 del 9 gennaio 2004 ha affiancato alla figura del *tutore* e del *curatore*, quella dell'*amministratore di sostegno*. Per meglio comprendere questo nuovo strumento giuridico, è opportuno fare un confronto con quelli del-

l'*interdizione* e dell'*inabilitazione* che sono già in vigore.

Il *tutore* assiste la persona che, con sentenza emessa a seguito di un apposito procedimento giudiziale, viene dichiarato *interdetto*, in quanto si trova in condizioni di abituale infermità mentale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. Sempre con provvedimento giudiziale, il *curatore* è chiamato ad occuparsi degli interessi della persona che viene dichiarata *inabilitata*, perché è in condizioni di incapacità mentale in misura meno grave di quelle dell'*interdetto*. L'*amministratore di sostegno* è stato, invece, istituito per dare assistenza alla “*persona che, per effetto di un’infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*”.

Quanto sopra evidenzia che il *tutore* ed il *curatore* sono chiamati ad intervenire in situazioni che, pur con gradi diversi di gravità, sono connesse all'incapacità mentale di intendere e di volere, mentre l'*amministratore di sostegno* ha il compito di assistere e tutelare le persone che, pur conservando la capacità di intendere e di volere, hanno difficoltà nell'espletamento delle funzioni



della vita quotidiana.

Quindi, l'*amministratore di sostegno*, al contrario di quanto avviene nel caso dell'*interdizione* e dell'*inabilitazione*, non si sostituisce totalmente all'interessato, ma semplicemente lo aiuta nei casi in cui, pur avendo la capacità di intendere e di volere, è in difficoltà a provvedere a se stesso. È una figura pensata per dare aiuto a coloro che faticano a far fronte ai propri impegni ed a curare i propri diritti ed interessi: gli anziani, dunque, magari ricoverati per lunghe degenze, ma anche i malati terminali, i ciechi, gli handicappati, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i detenuti, ecc. C'è un secondo aspetto da evidenziare: la snellezza della procedura e la sua flessibilità. La nomina dell'*amministratore di sostegno* è affidata al giudice tutelare, che deve provvedervi entro 60 giorni dalla richiesta. La domanda, per la cui presentazione non c'è bisogno dell'assistenza dell'avvocato, può essere presentata dallo stesso beneficiario, il quale ha la facoltà di chiederne la revoca in qualsiasi momento. La domanda di nomina dell'*amministratore di sostegno* può essere presentata anche dal

coniuge o da altri parenti, da amici, dai responsabili dei servizi sanitari o sociali. Comunque, è sempre lo stesso interessato che ha il potere di indicare al giudice il nome della persona da nominare quale suo *amministratore di sostegno*.

Il decreto di nomina deve indicare, tra l'altro, gli atti che l'*amministratore di sostegno* ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, la durata dell'incarico, i limiti delle spese che l'*amministratore* può effettuare utilizzando le risorse del beneficiario, la periodicità con cui l'*amministratore di sostegno* deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, ecc.

Si può ben dire che i promotori della legge hanno voluto privilegiare l'impegno a valorizzare l'interessato, a non mortificare la sua autonomia, a contribuire alla sua realizzazione personale. L'*amministratore di sostegno* sappia, dunque, anche riempire l'eventuale solitudine della persona di cui deve prendersi cura, sia in grado di asciugare qualche lacrima, operi con il sorriso e riesca a far sorridere.



SINTESI SCHEMATICA

DISABILITÀ E HANDICAP

INVALIDI CIVILI

Occorre distinguere tra:

a) i minorenni disabili

L'indennità di frequenza spetta ai minori di 18 anni di età:

- che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure siano affetti da ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, alle frequenze di 500, 1000, 1500 Hertz
- frequentino corsi di studio, in scuole pubbliche o private, di qualunque ordine e grado, compresi i corsi di formazione o addestramento professionale; oppure si avvalgano di centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semiresidenziali, pubblici o privati convenzionati, per trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero
- posseggano redditi non superiori a quelli della tab. 18
- abbiano la cittadinanza italiana o di paesi dell'UE o, se cittadini extracomunitari, abbiano la carta di soggiorno

È incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità dei ciechi parziali e quella di comunicazione dei sordomuti

L'indennità di accompagnamento viene concessa alle stesse condizioni degli adulti, trattate più avanti

b) i maggiorenni disabili

Sono i disabili di età compresa fra 18 e 65 anni, ed hanno diritto, con un grado di invalidità del:

- 34%, alla fornitura di protesi ed ausili
- 46%, al collocamento obbligatorio
- 67%, all'esenzione parziale del ticket sanitario
- 75%, all'accredito di contribuzione figurativa per pensione
- 80%, alla riduzione dell'età pensionabile

Hanno diritto anche alle seguenti prestazioni economiche:

a) all'assegno mensile (importo indicato nella tabella 18)

- con grado di invalidità del 74%
- con redditi non superiori a quelli indicati nella tabella 18
- con cittadinanza italiana o estera, come per i minori
- con situazione di "non collocato" al lavoro



b) alla pensione di inabilità (importo indicato nella tabella 18)

- con grado di invalidità del 100%
- con redditi non superiori ai limiti indicati nella tabella 18
- con cittadinanza italiana o estera come per i minori

c) all'indennità di accompagnamento

- per minori e maggiorenni senza alcun limite di età
- nessun limite di reddito
- cittadinanza come detto sopra
- incompatibile con ricoveri a carico pubblico e con prestazioni analoghe

CIECHI CIVILI

La legge contempla i ciechi assoluti ed i ciechi parziali

CIECHI ASSOLUTI

Hanno diritto:

a) alla pensione non reversibile

- dopo il compimento del 18° anno di età
- con la cecità assoluta
- con reddito personale non superiore ai limiti indicati nella tabella 19; è irrilevante l'attività lavorativa
- cittadinanza italiana, o della UE o di altri stati, se c'è possesso della carta di soggiorno
- è cumulabile con l'indennità di comunicazione per sordomuti e con la pensione e l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili per altra menomazione
- è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per cause di lavoro, di guerra e di servizio; vi è la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole

b) all'indennità di accompagnamento

- non ci sono limiti di età
- è richiesta la cecità assoluta
- sono irrilevanti i redditi e la condizione lavorativa
- cittadinanza come detto per la pensione non reversibile
- è cumulabile con l'indennità di comunicazione per i sordomuti, con pensioni e indennità d'accompagnamento per invalidi civili concesse per altra menomazione
- è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per cause di lavoro, di guerra e di servizio; vi è la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole

L'importo di entrambe le prestazioni è indicato nella tabella 19



CIECHI PARZIALI

I ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, con eventuale correzione, hanno diritto, senza alcun limite di età:

a) alla pensione non reversibile, a condizione che

- non superino i limiti di reddito indicati nella tabella 19; è irrilevante la condizione lavorativa
- abbiano la cittadinanza come detto per i non vedenti assoluti

La pensione è cumulabile con analoghe pensioni concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità

b) all'indennità speciale, che

- non prevede limiti di età e di reddito
- richiede la cittadinanza italiana come detto sopra
- è cumulabile con la pensione di cui al punto a) e con il ricovero a spese dello stato o di enti pubblici

La tab. 19 riporta l'importo di entrambe le prestazioni

Tra i ciechi parziali vi sono anche i decimisti, che sono coloro che hanno un residuo visivo superiore a 1/20, ma non a 1/10 in entrambi gli occhi con correzione

Anche questi avevano diritto all'assegno, ma ne furono in seguito esclusi; lo mantengono ancora, però, coloro ai quali era stato a suo tempo concesso, salvo perderlo se superano i limiti di reddito, che sono riportati assieme agli importi dell'assegno nella tabella 19-A

SORDOMUTI

Hanno diritto alla pensione ed all'indennità di comunicazione

Pensione non reversibile:

- compete tra i 18 e i 65 anni
- con redditi non superiori ai limiti indicati nella tabella 20; l'attività lavorativa è irrilevante
- cittadinanza italiana o della UE o, per altri stati, con possesso della carta di soggiorno
- è cumulabile con analoghe prestazioni concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio, e con pensioni dirette di invalidità

Indennità di comunicazione:

- nessun limite di età e di reddito
- è irrilevante l'attività lavorativa ed il ricovero a spese dello stato o di altri enti pubblici
- cittadinanza come detto per la pensione
- è cumulabile con la pensione di reversibilità per i sordomuti e con l'indennità di accompagnamento per invalidi civili e per ciechi civili

Gli importi di entrambe le prestazioni sono riportati nella tabella 20



CONGEDI PARENTALI

Maternità

Entrambi i genitori hanno la possibilità di astenersi dal lavoro per le seguenti situazioni

a) Congedo parentale standard

È usufruibile fino al compimento degli 8 anni del bambino, ed è utilizzabile come segue:

- 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre
- 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre
- 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore ad occuparsi del bambino (è uno solo quando l'altro è morto o non ha riconosciuto il figlio, o quando il figlio è stato affidato dal giudice ad un solo genitore)

Il congedo parentale spetta per ciascun figlio

Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti (esclusi gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori a domicilio ed i co.co.co.)

L'indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera

b) Congedo per la malattia del bambino

Entrambi i genitori, in alternativa, hanno diritto ad astenersi dal lavoro:

- fino a 3 anni di età del bambino, astensioni senza limite
- da 3 a 8 anni, 5 giorni all'anno per ciascun genitore

In caso di adozione o affidamento:

- fino a 6 anni, senza limite
- da 6 a 8 anni, 5 giorni all'anno per ciascun genitore

HANDICAP

Occorre distinguere tra

a) minori

con handicap in situazione di gravità, certificato dall'Asl, per i portatori da sindrome di Down, dal medico di base:

- fino a 3 anni, i permessi possono consistere nel prolungamento del congedo standard o, in alternativa, a 1 o 2 ore di permesso giornaliero retribuito
- da 3 a 18 anni, 3 giorni al mese, usufruibili in alternativa da madre e padre

b) maggiorenni

è possibile usufruire dei giorni di permesso mensili anche se il portatore di handicap non è convivente, e l'assistenza deve avere il carattere della sistematicità e dell'adeguatezza; non si può usufruire dei permessi se il portatore di handicap è ricoverato per le 24 ore; non è preclusa la fruizione dei permessi:

- per i minori di 3 anni con handicap in situazione di gravità, se i sanitari reputano necessaria l'assistenza di un familiare



- per la persona con handicap in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, su valutazione dell'Inps

Congedi straordinari per figli o fratelli con handicap in situazione di gravità

La madre o il padre o, dopo la loro scomparsa, fratelli e sorelle conviventi col soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, se lavoratori dipendenti, hanno diritto:

- a fruire di 2 anni di congedo durante la vita assicurativa previdenziale; spetta un'indennità e l'accredito di contribuzione figurativa
- ulteriori periodi di astensione dal lavoro non danno diritto all'indennità, ma alla conservazione del posto

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Deve dare assistenza alla persona che, pur conservando la capacità di intendere e di volere, ha difficoltà ad espletare le funzioni della vita quotidiana (pagare canoni o bollette, fare la spesa, ecc.)

L'amministratore di sostegno è scelto dall'interessato ed è nominato dal giudice tutelare, che deve indicare:

- la durata dell'incarico
- gli atti che l'amministratore può fare a nome e per conto del beneficiario
- i limiti delle spese che può effettuare utilizzando le risorse del beneficiario
- la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice

La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata:

- dallo stesso interessato
- dal coniuge
- da altri parenti o amici
- dai responsabili dei servizi sociali

Per la presentazione della domanda non c'è bisogno dell'assistenza di un avvocato



GLOSSARIO

Anzianità assicurativa

Il periodo di calendario intercorrente tra la data di accreditamento del primo contributo assicurativo e la data di decorrenza della pensione.

Anzianità contributiva

La somma di tutti i contributi, mensili o settimanali, accreditati e accreditabili sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Calcolo pensione

La determinazione dell'importo della pensione.

Retributivo: è il sistema di calcolo che si applica agli assicurati che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. L'importo della pensione viene determinato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni ed in proporzione all'anzianità contributiva maturata.

Contributivo: viene applicato a coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che, quindi, non hanno alcun contributo assicura-

tivo prima del 1° gennaio 1996. L'importo è determinato sulla base della contribuzione relativa all'intera vita lavorativa.

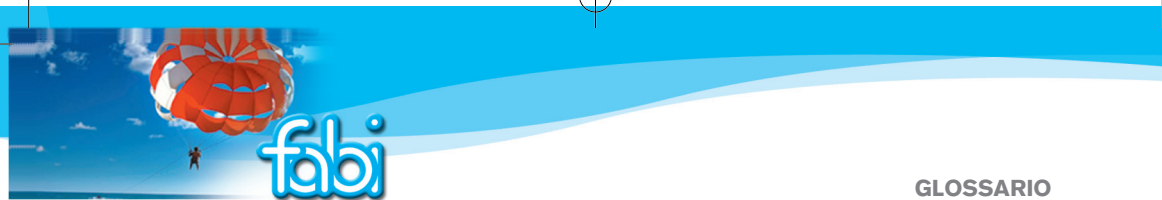
Misto: riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. L'importo viene calcolato con il sistema retributivo relativamente alla contribuzione anteriore al 1996 e con il sistema contributivo in rapporto alla contribuzione successiva al 1995.

Coefficiente di trasformazione

È il perno del sistema contributivo, poiché sono i coefficienti (determinati sulla base di calcoli attuariali) che ricavano dal montante contributivo l'importo della pensione.

Decorrenza della pensione o finestra

È la data dalla quale ha inizio il diritto a percepire la pensione; l'acquisizione del diritto è subordinata alla presentazione della domanda, la quale deve essere presentata entro il mese pre-



cedente a quello in cui ha decorrenza la pensione o le si vuole dare decorrenza. Attualmente, per la pensione di vecchiaia e di anzianità, la decorrenza è posticipata rispetto alla data di perfezionamento dei requisiti (contributivi e di età), poiché è soggetta alle cosiddette finestre. Per le altre pensioni, la decorrenza è legata a due elementi: la data di presentazione della domanda e la data di insorgenza dell'evento dal quale deriva il diritto a pensione (stato invalidante o data di decesso del congiunto, rispettivamente per la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità, e per la pensione ai superstiti).

Età pensionabile

L'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia

Montante contributivo

È l'ammontare contributivo maturato e rivalutato annualmente in base al tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) calcolato dall'Istat.

Retribuzione pensionabile

È la retribuzione che viene presa a base con il sistema di calcolo retributivo della pensione.



TABELLE

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DEL MONTANTE

età in anni	mesi di età											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,743	4,732	4,755	4,767	4,778	4,790	4,802	4,813	4,825	4,837	4,848
58	4,860	4,872	4,884	4,897	4,909	4,921	4,933	4,945	4,957	4,970	4,982	4,994
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,085	5,098	5,111	5,124	5,137	5,150
60	5,163	5,177	5,192	5,206	5,220	5,234	5,249	5,263	5,277	5,291	5,306	5,320
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,809	5,826	5,843	5,860	5,877	5,894
64	5,911	5,930	5,949	5,967	5,986	6,005	6,024	6,042	6,061	6,080	6,099	6,117
65	6,136											

1

SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO

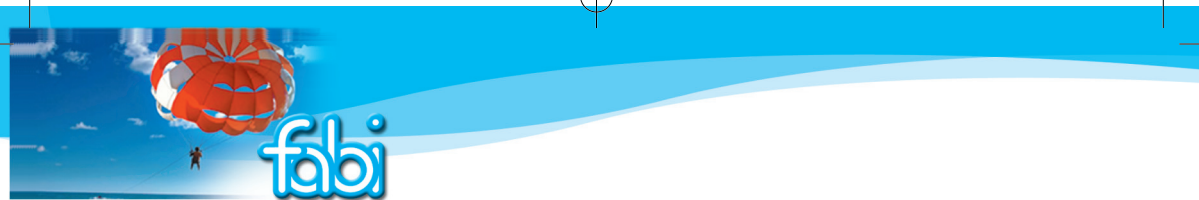
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI

anno al quale si riferisce la	anno di decorrenza della pensione		anno di decorrenza della pensione		anno di decorrenza della pensione		anno di decorrenza della pensione	
	2006		2007		2008		2009	
retribuzione	quota A	quota B	quota A	quota B	quota A	quota B	quota A	quota B
1984	2,3894	2,7768	2,4372	2,8557	2,4791	2,9285	2,5591	3,0478
1985	2,2037	2,5358	2,2477	2,6079	2,2864	2,6747	2,3602	2,7837
1986	2,0810	2,3701	2,1226	2,4377	2,1591	2,5003	2,2288	2,6024
1987	1,9735	2,2464	2,0129	2,3106	2,0475	2,3702	2,1136	2,4672
1988	1,8735	2,1223	1,9110	2,1831	1,9439	2,2395	2,0066	2,3312
1989	1,7594	1,9736	1,7945	2,0304	1,8254	2,0829	1,8843	2,1685
1990	1,6417	1,8441	1,6745	1,8973	1,7033	1,9465	1,7583	2,0267
1991	1,5240	1,7180	1,5544	1,7677	1,5812	1,8137	1,6322	1,8884
1992	1,4556	1,6156	1,4847	1,6623	1,5102	1,7058	1,5589	1,7762
1993	1,3960	1,5366	1,4240	1,5813	1,4485	1,6228	1,4952	1,6899
1994	1,3389	1,4653	1,3657	1,5080	1,3892	1,5476	1,4340	1,6118
1995	1,2581	1,3783	1,2832	1,4186	1,3053	1,4560	1,3474	1,5165
1996	1,2032	1,3145	1,2272	1,3530	1,2483	1,3888	1,2886	1,4466
1997	1,1854	1,2802	1,2091	1,3179	1,2299	1,3529	1,2696	1,4093
1998	1,1645	1,2460	1,1877	1,2827	1,2082	1,3169	1,2472	1,3719
1999	1,1464	1,2152	1,1693	1,2512	1,1894	1,2846	1,2278	1,3383
2000	1,1178	1,1737	1,1401	1,2085	1,1597	1,2409	1,1971	1,2929
2001	1,0886	1,1321	1,1103	1,1658	1,1295	1,1973	1,1659	1,2475
2002	1,0628	1,0947	1,0840	1,1274	1,1026	1,1577	1,1383	1,2066
2003	1,0373	1,0580	1,0579	1,0896	1,0762	1,1192	1,1109	1,1664
2004	1,0170	1,0272	1,0373	1,0580	1,0552	1,0869	1,0893	1,1329
2005	1	1	1,0200	1,0302	1,0375	1,0583	1,0710	1,1031
2006	1	1	1	1	1,0172	1,0274	1,0501	1,0711
2007			1	1	1	1	1,0323	1,0426
2008					1	1	1	1
2009							1	1

QUOTA A: si applica in relazione all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1993

QUOTA B: si applica in relazione all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi

2



SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO IL TETTO PENSIONABILE

Dall'1/5/1968 € 12.601.680 – Dall'1/1/1981 € 18.500.000 – Dall'1/1/1983 € 20.271.000 – Dall'1/1/1984 € 21.271.000

anno	importo	anno	importo	anno	importo	anno	importo
1986	€ 34.807.000	1992	€ 52.120.000	1998	€ 64.126.000	2004	€ 37.883,00
1987	€ 36.787.000	1993	€ 53.475.000	1999	€ 65.280.000	2005	€ 38.641,00
1988	€ 38.725.000	1994	€ 55.363.000	2000	€ 66.324.000	2006	€ 39.297,00
1989	€ 41.866.000	1995	€ 57.578.000	2001	€ 68.048.000	2007	€ 40.083,00
1990	€ 44.848.000	1996	€ 60.687.000	2002	€ 36.093,00	2008	€ 40.765,00
1991	€ 48.089.000	1997	€ 63.054.000	2003	€ 36.959,00	2009	€ 42.110,00

SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO ALIQUOTE DI RENDIMENTO

quote di retribuzione	quota A contributi fino al 1992	quota B contributi dal 1993 in poi
fino al tetto	2,00%	2,00%
eccedenza del tetto		
fino al 33%	1,50%	1,60%
dal 33% al 66%	1,25%	1,35%
dal 66% al 90%	1,00%	1,10%
oltre il 90%	1,00%	0,90%

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

anno	Pensionato solo non spetta l'integrazione	Pensionato coniugato non spetta l'integrazione	anno	Pensionato solo non spetta l'integrazione	Pensionato coniugato non spetta l'integrazione
1984	€ 5.170.500	€ 7.755.750	1998	€ 13.187.200	€ 19.780.800
1985	€ 5.607.200	€ 8.410.800	1999	€ 16.025.100	€ 24.037.650
1986	€ 5.898.200	€ 8.847.300	2000	€ 16.749.200	€ 25.123.800
1987	€ 6.217.400	€ 9.326.100	2001	€ 17.184.700	€ 25.777.050
1988	€ 6.545.300	€ 9.817.950	2002	€ 9.114,82	€ 13.672,23
1989	€ 6.956.400	€ 10.434.600	2003	€ 9.333,74	€ 14.000,61
1990	€ 7.450.200	€ 11.175.300	2004	€ 9.567,22	€ 14.350,83
1991	€ 8.022.700	€ 12.034.050	2005	€ 9.758,58	€ 14.637,87
1992	€ 8.492.400	€ 12.738.600	2006	€ 9.924,72	€ 14.887,08
1993	€ 8.677.200	€ 13.015.800	2007	€ 10.123,36	€ 15.185,04
1994	€ 9.007.000	€ 13.510.500	2008	€ 10.295,48	€ 15.440,22
1995	€ 9.282.000	€ 13.923.000	2009*	€ 10.635,30	€ 15.952,95
1996	€ 12.480.000	€ 18.720.000			
1997	€ 12.966.200	€ 19.449.300	* Limite previsionale		

LIMITI DI REDDITO PER LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

anno solare	percentuale di riduzione		anno solare	percentuale di riduzione	
	25%	50%		25%	50%
2002	20.419,88	25.524,85	2006	22.234,16	27.792,70
2003	20.910,24	26.137,80	2007	22.679,28	28.349,10
2004	21.433,36	26.791,70	2008	23.065,12	28.831,40
2005	21.826,36	27.327,95	2009	23.826,40	29.783,00



LIMITI DI REDDITO PER LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

anno solare	percentuale di riduzione		
	25%	40%	50%
1997	£ 26.755.950	£ 35.674.600	£ 44.593.250
1998	£ 27.210.300	£ 36.280.400	£ 45.350.500
1999	£ 27.699.750	£ 36.933.000	£ 46.166.250
2000	£ 28.142.400	£ 37.523.200	£ 46.904.000
2001	£ 28.873.650	£ 38.498.200	£ 48.122.750
2002	€ 15.314,91	€ 20.419,88	€ 25.524,85
2003	€ 15.682,68	€ 20.910,24	€ 26.137,80
2004	€ 16.075,02	€ 21.433,36	€ 26.791,70
2005	€ 16.396,77	€ 21.862,36	€ 27.327,95
2006	€ 16.675,62	€ 22.234,16	€ 27.792,70
2007	€ 17.009,46	€ 22.679,28	€ 28.349,10
2008	€ 17.298,84	€ 23.065,12	€ 28.831,40
2009	€ 17.869,80	€ 23.826,40	€ 29.783,00

IMPORTI DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE

decorrenza	importi	
	mensili	annui
1995	£ 626.450	£ 8.143.850
1996	£ 660.300	£ 8.583.900
1997	£ 686.050	£ 8.918.650
1998	£ 697.700	£ 9.070.100
1999	£ 710.250	£ 9.233.250
2000	£ 721.600	£ 9.380.800
2001	£ 740.350	£ 9.624.550
2002	€ 392,69	€ 5.104,97
2003	€ 402,12	€ 5.227,56
2004	€ 412,18	€ 5.358,34
2005	€ 420,43	€ 5.465,59
2006	€ 427,58	€ 5.558,54
2007	€ 436,14	€ 5.669,82
2008	€ 443,56	€ 5.766,28
2009*	€ 458,20	€ 5.956,60

* Importi determinati in via previsionale



LIMITI DI REDDITO ANNUO PE RIL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

anno	REDDITO PERSONALE			REDDITO PERSONALE E DEL CONIUGE		
	integrazione intera	integrazione ridotta		integrazione intera	integrazione ridotta	
		da	a (1)		da	a (1)
1995	£ 8.143.850	£ 8.143.850	£ 16.287.700	£ 24.431.550	£ 24.431.550	£ 32.575.400
1996	£ 8.583.900	£ 8.583.900	£ 17.167.800	£ 25.751.700	£ 25.751.700	£ 34.335.600
1997	£ 8.918.650	£ 8.918.650	£ 17.837.300	£ 26.755.950	£ 26.755.950	£ 35.674.600
1998	£ 9.070.100	£ 9.070.100	£ 18.140.200	£ 27.210.300	£ 27.210.300	£ 36.280.400
1999	£ 9.233.250	£ 9.233.250	£ 18.466.500	£ 27.699.750	£ 27.699.750	£ 36.933.000
2000	£ 9.380.800	£ 9.380.800	£ 18.761.600	£ 28.142.400	£ 28.142.400	£ 37.523.200
2001	£ 9.624.600	£ 9.624.550	£ 19.249.100	£ 28.873.650	£ 28.873.650	£ 38.498.200
2002	€ 5.104,98	€ 5.104,98	€ 10.209,94	€ 15.314,92	€ 15.314,92	€ 20.419,88
2003	€ 5.227,57	€ 5.227,57	€ 10.455,12	€ 15.682,69	€ 15.682,69	€ 20.910,24
2004	€ 5.358,35	€ 5.358,35	€ 10.716,68	€ 16.075,03	€ 16.075,03	€ 21.433,36
2005	€ 5.465,60	€ 5.465,60	€ 10.931,18	€ 16.396,78	€ 16.396,78	€ 21.862,36
2006	€ 5.558,55	€ 5.558,55	€ 11.117,08	€ 16.675,63	€ 16.675,63	€ 22.234,16
2007	€ 5.669,82	€ 5.669,82	€ 11.339,64	€ 17.009,46	€ 17.009,46	€ 22.679,28
2008	€ 5.766,28	€ 5.766,28	€ 11.532,56	€ 17.298,84	€ 17.298,84	€ 23.065,12
2009	€ 5.956,60	€ 5.956,60	€ 11.913,20	€ 17.869,60	€ 17.869,80	€ 23.826,40

* Se i redditi superano l'importo delle colonne in neretto, non si ha diritto ad alcuna integrazione

MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI BASSE IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

anno	ULTRA 75enni			ULTRA 65enni			ULTRA 60enni		
	limiti di reddito in €		importo in € mensile maggior.ne	limiti di reddito in €		importo in € mensile maggior.ne	limiti di reddito in €		importo in € mensile maggior.ne
	personale del pens.to	cumulato a coniuge		personale del pens.to	cumulato a coniuge		personale del pens.to	cumulato a coniuge	
2004	6.566,95	11.350,56	92,97	6.432,66	11.216,27	82,64	5.694,13	10.477,74	25,83
2005	6.674,20	11.553,49	92,97	6.539,91	11.419,20	82,64	5.801,38	10.680,67	25,83
2006	6.767,15	11.729,51	92,97	6.632,86	11.595,22	82,64	5.894,33	10.856,69	25,83
2007	6.878,43	11.940,11	92,97	6.744,14	11.805,82	82,64	6.005,61	11.067,29	25,83
2008	6.974,89	12.122,63	92,97	6.840,90	11.988,34	82,64	6.102,07	11.276,81	25,83
2009	7.165,21	12.482,86	92,97	7.030,92	12.348,57	82,64	6.292,39	11.610,04	25,83

INTEGRAZIONE A € 516,46 (AL MILIONE) LIMITI DI REDDITO

anno	limiti di reddito in €	
	personale	cumulato con coniuge
2002	6.713,98	11.271,39
2003	6.836,57	11.503,44
2004	6.967,35	11.750,96
2005	7.074,60	11.953,89
2006	7.167,55	12.129,91
2007	7.278,83	12.340,51
2008	7.540,00	12.687,74
2009*	7.730,32	13.047,97

* determinato in via previsionale.



AGGIUNTA DI € 154,94 SULLA 13ª MENSILITÀ LIMITI DI REDDITO

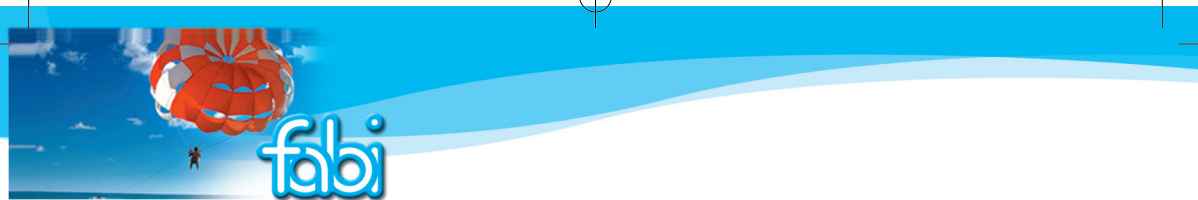
anno	importo complessivo massimo delle pensioni	limiti di reddito	
		personale del pensionato	cumulato con quello del coniuge
2001	£ 9.605.700	£ 14.408.550	£ 28.817.100
2002	€ 5.104,97	€ 7.657,45	€ 15.314,91
2003	€ 5.227,56	€ 7.841,34	€ 15.682,68
2004	€ 5.358,34	€ 8.037,51	€ 16.075,02
2005	€ 5.465,59	€ 8.198,39	€ 16.396,77
2006	€ 5.558,54	€ 8.337,81	€ 16.675,62
2007	€ 5.669,82	€ 8.504,73	€ 17.009,46
2008	€ 5.921,22	€ 8.649,42	€ 17.298,84
2009	€ 6.111,54	€ 8.934,90	€ 17.869,80

SOMMA AGGIUNTIVA (14ª MENSILITÀ) IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

anno	lavoratori dipendenti			lavoratori autonomi			limiti di reddito personale
	con anzianità contributiva di anni			con anzianità contributiva di anni			
	fino a 15	da 15 a 25	oltre 25	fino a 18	da 18 a 28	oltre 28	
2007	262,00	327,00	392,00	262,00	327,00	292,00	8.504,73
2008	336,00	420,00	504,00	336,00	420,00	504,00	8.649,42
2009	336,00	420,00	504,00	336,00	420,00	504,00	8.934,90

N.B.: La somma aggiuntiva è esente da tasse e viene corrisposta a luglio

N.B.: La somma aggiuntiva è esente da tasse e viene corrisposta a luglio



PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

anno solare	incremento mensile	per pensioni di importo	
		da €	a €
2002	2,70%	-	1.147,07
	2,43%	1.147,07	1.911,79
	2,025%	oltre	1.911,79
2003	2,40%	-	1.178,07
	2,16%	1.178,07	1.963,45
	1,80%	oltre	1.963,45
2004	2,50%	-	1.206,36
	2,25%	1.206,36	2.010,60
	1,875%	oltre	2.010,60
2005	2,00%	-	1.236,54
	1,80%	1.236,54	2.060,90
	1,50%	oltre	2.060,90
2006	1,70%	-	1.261,29
	1,53%	1.261,29	2.102,15
	1,275%	oltre	2.102,15
2007	2,00%	-	1.282,74
	1,80%	1.282,74	2.137,90
	1,50%	oltre	2.137,90
2008	1,70%	-	1.308,42
	1,70%	1.308,42	2.180,70
	1,275%	2.180,70	3.489,12
	fino a raggiungere il limite massimo della fascia	3.489,12	3.542,88
	nessun	aumento oltre	3.542,88
	3,3%	-	1.330,68
2009*	3,3%	1.330,68	2.217,80
	2,475%	oltre	2.217,80

* Importi determinati in via previsionale

PENSIONE SOCIALE

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

	importi della pensione sociale		limiti di reddito		
	mensili	annui	personali per misura parziale se inferiori a €	cumulati con coniuge	
				misura intera se inferiori a €	misura parziale se inferiori a €
2002	288,91	3.755,83	3.755,83	9.186,50	12.942,33
2003	295,85	3.846,05	3.846,05	9.406,98	13.253,03
2004	303,25	3.942,25	3.942,25	9.642,16	13.584,41
2005	309,32	4.021,16	4.021,16	9.835,01	13.856,17
2006	314,58	4.089,54	4.089,54	10.002,21	14.091,72
2007	320,88	4.171,44	4.171,44	10.202,26	14.373,70
2008	326,34	4.242,42	4.242,42	10.375,50	14.618,12
2009*	337,11	4.382,43	4.382,43	10.718,10	15.100,53



ASSEGNO SOCIALE

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

anno	importi dell'assegno sociale		limiti di reddito	
	mensili	annui	personali per misura parziale se inferiori a €	cumulati a coniuge per misura parziale se inferiori a €
2002	350,57	4.557,41	4.557,41	9.114,82
2003	358,99	4.666,87	4.666,87	9.333,74
2004	367,97	4.783,61	4.783,61	9.567,22
2005	375,33	4.879,29	4.879,29	9.758,58
2006	381,72	4.962,36	4.962,36	9.924,72
2007	389,36	5.061,68	5.061,68	10.123,36
2008	395,98	5.147,74	5.147,74	10.295,48
2009*	409,05	5.317,65	5.317,65	10.635,30

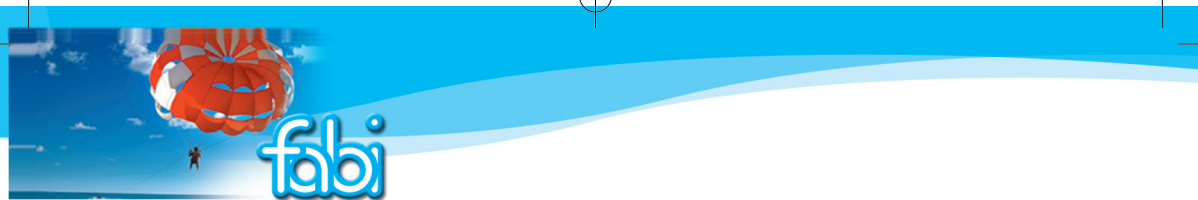
* Importi determinati in via previsionale

INVALIDI CIVILI PARZIALI

TRASFORMAZIONE AL 65° ANNO IN PENSIONE SOCIALE O ASSEGNO SOCIALE

limiti di reddito personale		
anno	pensione sociale	assegno sociale
2002	3.755,83	4.557,41
2003	3.846,05	4.666,87
2004	3.942,25	4.783,61
2005	4.021,16	4.879,29
2006	4.089,54	4.962,36
2007	4.171,44	5.061,68
2008	4.242,42	5.147,74
2009*	4.382,43	5.317,65

* Importi determinati in via previsionale



PRESTAZIONI ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILI

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

anno solare	LIMITI DI REDDITO		IMPORTI DELLE PENSIONI		INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO
	invalidi totali	invalidi parziali e indennità di frequenza per minori	invalidi totali e parziali indennità di frequenza per i minori		
			mensili	annui	
2002	12.796,09	3.755,83	218,65	2.842,45	426,09
2003	13.103,20	3.846,05	223,90	2.913,70	431,19
2004	13.430,78	3.942,12	229,50	2.983,50	436,77
2005	13.739,69	4.021,16	234,09	3.043,17	443,83
2006	13.973,26	4.089,54	238,07	3.094,91	450,78
2007	14.238,75	4.171,44	242,84	3.156,92	457,66
2008	14.480,81	4.242,42	246,97	3.210,61	465,09
2009*	14.886,28	4.382,43	255,13	3.316,69	472,04

* Importi determinati in via previsionale.

* Importi determinati in via previsionale.

CIECHI CIVILI

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI DEI TRATTAMENTI ECONOMICI

anno	limiti di reddito ciechi totali e parziali	IMPORTI MENSILI DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI				INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
		CIECHI TOTALI		CIECHI PARZIALI (ventesimisti)		
		non ricoverati	ricoverati	pensione	ind.tà speciale	
2002	12.7976,09	236,45	218,65	218,65	111,42	619,85
2003	13.103,20	242,13	223,90	223,90	113,91	633,68
2004	13.430,78	248,19	229,50	229,50	157,69	649,15
2005	13.739,69	253,16	234,09	234,09	161,30	669,21
2006	13.973,26	257,47	238,07	238,07	164,96	689,56
2007	14.238,75	262,62	242,84	242,84	168,70	710,32
2008	14.480,81	267,09	246,97	246,97	172,86	733,41
2009*	14.886,28	275,91	255,13	255,13	180,11	755,75

* Importi determinati in via previsionale.

* Importi determinati in via previsionale.

ASSEGNO A VITA PER CIECHI DECIMISTI

anno	limiti annui di reddito personale	importo
		mensile
		dell'assegno
2002	6.151,97	162,24
2003	6.299,62	166,14
2004	6.457,12	170,30
2005	6.605,64	173,71
2006	6.717,94	176,67
2007	6.845,58	180,21
2008	6.961,96	183,28
2009*	7.156,90	189,32

* Importi determinati in via previsionale

N.B.: L'assegno è stato soppresso dalla Legge 66 del 1962; continuano a percepirlo coloro che l'avevano già ottenuto. Possono perderlo se superano i limiti di reddito.



SORDOMUTI

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

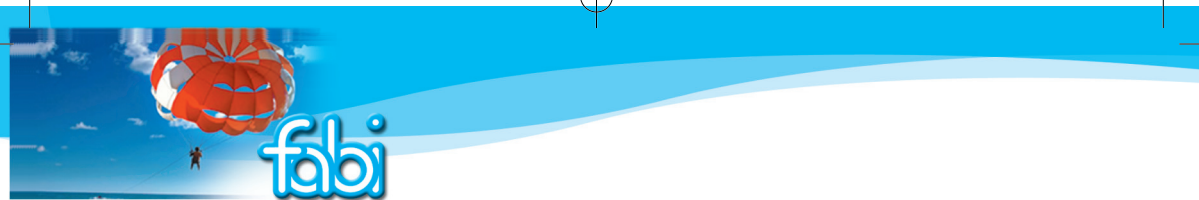
anno	PENSIONE NON REVERSIBILE		INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE importi mensili
	limiti annui di reddito	importi mensili della pensione	
2002	12.796,09	218,65	174,35
2003	13.103,20	223,90	217,66
2004	13.430,78	229,50	220,18
2005	13.739,69	234,09	223,38
2006	13.973,26	238,07	226,53
2007	14.238,75	242,84	229,64
2008	14.480,81	246,97	233,00
2009	14.886,28	255,13	236,15

20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI LAVORATORI DOMESTICI

anno	orario settimanale di lavoro	retribuzione oraria effettiva		retribuzione convenzionale	importo del contributo orario			
		da	fino		con assegni familiari		senza assegni familiari	
					totale	lavoratore	totale	lavoratore
2002	fino a 24 ore		6,15	5,46	1,18	0,25	1,01	0,25
		6,15	7,51	6,15	1,33	0,29	1,14	0,29
		oltre	7,51	7,51	1,63	0,35	1,39	0,35
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	3,97	0,86	0,19	0,74	0,19
2003	fino a 24 ore		6,30	5,59	1,21	0,26	1,07	0,26
		6,30	7,69	6,30	1,37	0,30	1,20	0,30
		oltre	7,69	7,69	1,67	0,36	1,47	0,36
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,07	0,88	0,19	0,78	0,19
2004	fino a 24 ore		6,46	5,73	1,24	0,27	1,09	0,27
		6,46	7,88	6,46	1,40	0,30	1,23	0,30
		oltre	7,88	7,88	1,71	0,37	1,50	0,37
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,15	0,90	0,20	0,80	0,20
2005	fino a 24 ore		6,59	5,84	1,27	0,28	1,14	0,28
		6,59	8,04	6,59	1,43	0,31	1,29	0,31
		oltre	8,04	8,04	1,74	0,38	1,57	0,38
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,25	0,92	0,20	0,83	0,20
2006	fino a 24 ore		6,70	5,94	1,23	0,28	1,16	0,28
		6,70	8,18	6,70	1,39	0,32	1,31	0,32
		oltre	8,18	8,18	1,69	0,39	1,60	0,39
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,32	0,89	0,20	0,85	0,20
2007	fino a 24 ore		6,83	6,06	1,27	0,30	1,23	0,30
		6,83	8,34	6,83	1,43	0,34	1,39	0,34
		oltre	8,34	8,34	1,75	0,42	1,70	0,42
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,41	0,92	0,22	0,90	0,22
2008	fino a 24 ore		6,95	6,17	1,29	0,31	1,25	0,31
		6,96	8,48	6,96	1,46	0,35	1,42	0,35
		oltre	8,48	8,48	1,78	0,43	1,73	0,43
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,49	0,94	0,22	0,91	0,22
2009*	fino a 24 ore		7,17	6,36	1,33	0,32	1,33	0,32
		7,17	8,75	7,17	1,50	0,36	1,50	0,36
		oltre	8,75	8,75	1,83	0,44	1,83	0,44
	oltre 24 ore	qualunque	retribuzione	4,64	0,96	0,23	0,96	0,23
* Da quest'anno, in seguito all'aumento biennale dello 0,50% della quota a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro tra parenti o affini, i contributi con o senza quota assegni familiari (CUAF) praticamente coincidono								

* Da quest'anno, in seguito all'aumento biennale dello 0,50% della quota a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro tra parenti o affini, i contributi con o senza quota assegni familiari (CUAF) praticamente coincidono

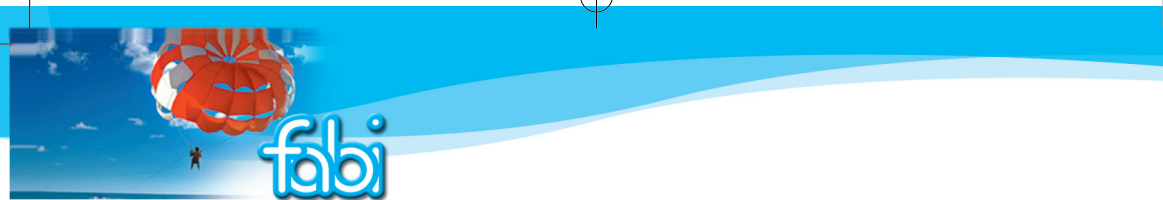


INDICE

Prefazione	3
1 Origini e principali tappe del sistema pensionistico	5
2 Metodi di calcolo delle pensioni	11
3 Pensione di vecchiaia	18
3.1 La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo	19
3.2 La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo	23
3.3 Decorrenza della pensione di vecchiaia	25
4 Pensione di anzianità	30
4.1 Decorrenza della pensione di anzianità	36
5 Trattamenti previdenziali per invalidità	41
5.1 Assegno ordinario di invalidità	43
5.2 Pensione ordinaria di inabilità	47
5.3 Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità	49
5.4 Assegno per l'assistenza personale continuativa (indennità di accompagnamento)	50
6 Pensione ai superstiti	53
6.1 Indennità una tantum	57
6.2 Pensione superstiti privilegiata	58
7 L'integrazione al minimo	61
8 Ricongiunzione e totalizzazione	65
9 Supplementi di pensione e pensioni supplementari	70
9.1 Supplemento di pensione	71
9.2 Pensione supplementare	72
10 Le maggiorazioni	74
10.1 La maggiorazione sociale	75
10.2 Incremento della maggiorazione sociale fino a € 516,46 (aumento al milione)	75



10.3	Importo aggiuntivo alla 13 ^a mensilità	77
10.4	Somma aggiuntiva (quattordicesima)	78
11	Bancari: esodi incentivati	81
12	La perequazione automatica	86
13	Cumulo pensione con redditi da lavoro	89
13.1	Pensione di vecchiaia e di anzianità	90
13.2	Trattamenti di invalidità	93
13.3	Pensione ai superstiti	94
14	Lavoratori non vedenti	98
15	La contribuzione previdenziale	103
15.1	La contribuzione obbligatoria	104
15.2	La contribuzione figurativa	107
15.3	La contribuzione da riscatto	120
15.4	La contribuzione volontaria	126
15.5	La prescrizione dei contributi	128
16	L'assegno sociale e la pensione sociale	135
16.1	L'assegno sociale	136
16.2	La pensione sociale	138
17	Disabilità e handicap	140
17.1	Invalidi civili	142
17.2	Ciechi civili	148
17.3	Sordomuti	151
17.4	I congedi parentali	152
17.5	L'amministratore di sostegno	156
	Glossario	163
	Tabelle	165



TABELLE

1	Sistema di calcolo contributivo _____	165
	Coefficienti di trasformazione in pensione del montante	
2	Sistema di calcolo retributivo _____	165
	Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili	
3	Sistema di calcolo retributivo _____	166
	Il tetto pensionabile	
4	Sistema di calcolo retributivo _____	166
	Aliquote di rendimento	
5	Limiti di reddito per l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità _____	166
6	Limiti di reddito per la riduzione dell'assegno di invalidità _____	166
7	Limiti di reddito per la riduzione della pensione ai superstiti _____	167
8	Importi del trattamento minimo di pensione _____	167
9	Limiti di reddito annuo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo _____	168
10	Maggiorazione sociale delle pensioni basse _____	168
	Importi e limiti di reddito	
11	Integrazione a € 516, 46 (al milione) _____	168
	Limiti di reddito	
12	Aggiunta di € 154,94 sulla 13^a mensilità _____	169
	Limiti di reddito	
13	Somma aggiuntiva (14^a mensilità) _____	169
	Importi e limiti di reddito	
14	Perequazione automatica delle pensioni _____	170
15	Pensione sociale _____	170
	Importi e limiti di reddito	
16	Assegno sociale _____	171
	Importi e limiti di reddito	
17	Invalidi civili parziali _____	171
	Trasformazione al 65° anno in pensione sociale o assegno sociale	
	Limiti di reddito personale	
18	Prestazioni economiche per gli invalidi civili _____	172
	Importi e limiti di reddito	
19	Ciechi civili _____	172
	Limiti di reddito e importi dei trattamenti economici	
19A	Assegno a vita per ciechi decimisti _____	172
20	Sordomuti _____	173
	Limiti di reddito e importi della pensione e dell'indennità di comunicazione	
21	Contributi obbligatori dei lavoratori domestici _____	173